

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABBRUZZESE: Sdogamento di <i>whisky</i> della società Pisanti di Ottaviano (Napoli). (11924)	7658	
ABBRUZZESE: Trattamento dei dipendenti dell'Italstrade di Bagnoli (Napoli). (15642)	7660	
ALINI: Recapito postale specializzato per consegna di stampe e raccomandate all'E. U. R. (16562)	7660	
ALMIRANTE: Sequestro, in Perugia, di patenti automobilistiche rilasciate a Roma. (16781)	7661	
ALPINO: Sospensione atti coattivi per la riscossione di canoni relativi a concessione di spiagge. (16474)	7661	
AMENDOLA PIETRO: Sede per l'istituto magistrale A. Galizia di Nocera Inferiore (Salerno). (14473)	7662	
AZZARO: Ventilata soppressione dell'ufficio postale di Borgo Lupo (Catania) (16982).	7662	
BADINI CONFALONIERI: Insegnamento della cultura generale ed educazione civica. (15952)	7662	
BALLARDINI: Approvvigionamento idrico di Paviccolo di Lana (Bolzano) (8935).	7663	
BASILE GIUSEPPE: Importazioni di nafte solventi (16860)	7663	
BASLINI: Convenzione per tariffe postali con la Svizzera (16477)	7665	
BASSI: Ricostruzione città di Trapani. (11283)	7666	
BASSI: Disservizio nell'erogazione di energia elettrica nel trapanese (16746)	7666	
BIGNARDI: Ricezione televisiva nella zona di Bertinoro (Forlì). (15007)	7666	
BIGNARDI: Interessi moratori sui tributi indiretti sugli affari di natura complementare. (16900)	7667	
BISANTIS: Consolidamento a carico dello Stato dell'abitato di Cicala (Catanzaro). (13302)	7668	
BONEA: Nuovo termine per la distillazione agevolata del vino. (12238)	7668	
BOVA: Assunzione di sordomuti calabresi presso il Ministero delle poste. (16906)	7669	
BRANDI: Sede per l'istituto magistrale A. Galizia di Nocera inferiore (Salerno). (14486)	7669	
BRANDI: Teletrasmissioni serali delle partite internazionali di calcio (17012)	7669	
BRONZUTO: Composizione della commissione provinciale per l'artigianato di Napoli (16787)	7669	
BRUSASCA: Autostrada Voltri-Ovada-Alessandria (15163)	7670	
BRUSASCA: Sistemazione torrente Stanavazzo in Sezzadio (Alessandria) (16288).	7671	
BRUSASCA: Sulla denominazione di « scuola di guerra » (16836)	7671	
BUFFONE: Esclusione dall'imposta di fabbricazione delle bevande a base di succhi agrumari. (16451)	7672	
CAIAZZA: Installazione di apparecchi segnalatori di fughe di gas. (16196)	7672	
CAPRARA: Rilascio licenze di porto d'armi da caccia (16354)	7672	
CETRULLO: Pericolosità di un palazzo in Alanno (Pescara) (14914)	7673	
CINCIARI RODANO MARIA LISA: Insegnanti elementari soprannumerari (12956 e 13050)	7673	
CODIGNOLA: Ambulatorio nella stazione ferroviaria di Firenze-Campo di Marte. (16834)	7674	
COLASANTO: Riliquidazione pensione agli insegnanti in quiescenza <i>ante</i> 30 settembre 1961. (16540 e 17248)	7674	
CORRAO: Indennità premio di servizio corrisposta dall'« Enpas » (16333)	7675	
COTTONE: Posto telefonico pubblico a Castellammare del Golfo (Trapani) (16598).	7675	
COVELLI: Trattamento guardie di pubblica sicurezza, di finanza e forestali provenienti dall'ex G. M. A. (15718)	7675	
COVELLI: Rimozione del monumento a Dante Alighieri in Firenze. (16145)	7676	
CRUCIANI: Restauro tempio Santa Maria della Consolazione di Todi. (Perugia) (15761)	7677	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

	PAG.		PAG.
CRUCIANI: Museo della civiltà romana in Roma. (16626)	7677	GIOMO: Buonuscita agli statali (14923)	7688
CRUCIANI: Pensione alla cieca civile Terenzi Oneglia. (16642).	7677	GIORGI: Diniego di ingresso in Canada ad un emigrante. (15689)	7689
CRUCIANI: Pensione di guerra a Radici Bruno, Caccialupi Virginia, Taschini Giovanni Battista e Grassi Roberto. (16731, 16732, 16808 e 16809)	7678	GIUGNI LATTARI JOLE: Riliquidazione pensione agli insegnanti in quiescenza <i>ante</i> 30 settembre 1961. (7045)	7690
CUTTITTA: Aumento indennità ausiliaria e speciale agli ufficiali in ausiliaria e in riserva. (17087)	7680	GOLINELLI: Carburante agevolato ai piccoli pescatori. (16783)	7690
DAGNINO: Teletrasmissioni sulle condizioni meteorologiche della riviera del Levante. (14920)	7680	GRIMALDI: Ampliamento organico dell'intendenza di finanza di Enna. (16919)	7690
DE CAPUA: Soppressione di taluni servizi di ambulante presso l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni. (17216).	7681	GUARIENTO: Agevolazioni tributarie per l'edilizia. (9509)	7691
DE MARZI: Vendite all'asta di terreni di enti pubblici. (16547)	7681	GUIDI: Recupero portale della chiesa di San Nicolò di Sangemini (Terni). (15198)	7691
DE ZAN: Riliquidazione pensione agli insegnanti in quiescenza <i>ante</i> 30 settembre 1961. (9928)	7682	GUIDI: Crisi nel settore dei profilati della « Terni ». (16502)	7692
DI LORENZO: Assegnazione di alloggi di servizio per ferrovieri in Siracusa. (16778)	7682	ISGRÒ: Sostituzione con autobus di linee ferroviarie sarde. (16516).	7692
DURAND DE LA PENNE: Teleferica in servizio tra Realdo e Triora (Imperia). (12048)	7682	ISGRÒ: Pista per aerei a reazione a Cagliari-Elmas. (16697)	7693
FASOLI: Soppressione di corse da parte della società autotrasporti S. A. S. di La Spezia. (16917)	7683	LABELLA: Trasferimento all'E. U. R. dell'Ispettorato educazione fisica di Roma. (16142)	7693
FINOCCHIARO: Autorizzazione agli assegnatari dell'I. A. C. P. di Bari a subaffittare appartamenti. (8616)	7683	LAMI: Assistenza estiva ai minori bisognosi. (16883)	7695
FINOCCHIARO: Trattamento economico docenti televisivi. (14980)	7684	LEOPARDI DITTAIUTI: Competenza al Ministero del lavoro per assunzione al lavoro degli invalidi. (15138)	7695
FIUMANÒ: Salario ai dipendenti della ditta edile Gallo di Locri (Reggio Calabria). (15881)	7684	LEOPARDI DITTAIUTI: Soppressione linea ferroviaria Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli. (16884)	7696
FIUMANÒ: Attentato dinamitardo alla camera del lavoro di Reggio Calabria. (16318)	7684	LEOPARDI DITTAIUTI: Soppressione linea ferroviaria Civitanova (Macerata)-Fabriano (Ancona). (16885)	7696
FIUMANÒ: Sistemazione personale fuori ruolo delle camere di commercio. (17067)	7685	LETTIERI: Composizione delle commissioni tributarie. (16699)	7697
FODERARO: Salvaguardia ruderi di un tempio ellenico in Ellene di Curinga (Catanzaro). (15046)	7685	LEVI ARIAN GIORGINA: Riliquidazione pensione agli insegnanti in quiescenza <i>ante</i> 30 settembre 1961. (9526)	7698
FORTINI: Salvaguardia delle zone archeologiche di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). (5994)	7685	LOPERFIDO: Restauro e difesa opere d'arte di Ferrara. (3546, <i>già orale</i>)	7698
FORTINI: Contributo da versare all'« Enpas » per l'indennità di buonuscita. (15589)	7686	MACCHIAVELLI: Rivalutazione delle pensioni marinare. (15630)	7699
FRANCHI: Pericolosità di alcuni edifici in Udine. (15304)	7687	MAGNO: Utilizzazione del metano da parte della S. N. I. A.-Viscosa in provincia di Foggia. (15499)	7699
GAGLIARDI: Assicurazioni I.N.P.S. e «Inam» a favore di familiari di sacerdoti che prestano lavoro domestico presso i medesimi. (15836)	7688	MAGNO: Contributo per costruzione scuola media in Stornarella (Foggia). (16049).	7700
		MAGNO: Opere pubbliche in Stornarella (Foggia). (16051)	7700
		MANCO: Situazione degli insegnanti delle scuole E. N. E. M. (3639, <i>già orale</i>)	7700
		MARTINO GAETANO: Trattamento di quiescenza per gli ex insegnanti elementari del comune di Messina. (15624)	7701
		MATTARELLI: Autorizzazione alle rivendite di generi di monopolio ad annullare direttamente le marche per patenti con timbro a secco. (16080)	7701

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

	PAG.		PAG.
MAZZONI: Contributo statale per edilizia scolastica in Scandicci (Firenze). (16066)	7703	REALE GIUSEPPE: Pagamento da parte dell'U. T. I. F. di Novara delle indennità di missione ai militari della guardia di finanza. (16888)	7712
MINASI: Nomina triennale degli insegnanti presso istituti d'arte in Calabria. (4861).	7703	RICCIO: Rinvio di una seduta del consiglio comunale di Casandrino (Napoli). (16017).	7713
MONASTERIO: Alloggi a riscatto a dipendenti della camera di commercio di Lecce. (16705)	7703	RICCIO: Piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Frattamaggiore (Napoli). (16786)	7713
MONASTERIO: Assegno vitalizio al cieco civile Giosuè Scazzeri. (16706)	7704	RICCIO: Contributi a favore dell'E. C. A. di Napoli. (17024)	7713
MORELLI: Attività della cassa rurale e artigiana di Sant'Apollinare (Rovigo). (15353)	7704	RIGHETTI: Servizio ferroviario Roma-Civitavecchia. (16916)	7713
MUSSA IVALDI VERCELLI: Distruzione francobolli fuori corso. (17075)	7705	RUSO SPENA: Assunzione idonei del concorso all'ispettorato lotto (16798)	7714
NANNINI: Trasferimento scarico rifiuti urbani di Firenze. (16529)	7706	SAVOLDI: Ufficio della sovrintendenza ai monumenti in Brescia. (13940)	7714
NICOLETTO: Ufficio postale in San Bartolomeo di Brescia. (16905)	7707	SCALIA: Situazione insegnanti di economia domestica. (8588)	7714
PEDINI: Programma di investimenti «Enel» da attuare in Italia. (3460, già orale).	7707	SCIONTI: Potenziamento porti pugliesi. (12369)	7715
PEDINI: Crisi delle aziende metallurgiche. (3467, già orale)	7708	SERVADEI: Adeguamento vitalizi «Inadel». (5913)	7717
PEDINI: Edificio scolastico in Rudiano. (Brescia). (16250)	7708	SERVADEI: Sulla società Mediterranea di assicurazioni. (17051)	7717
PELLEGRINO: Posto telefonico pubblico a Castellammare del Golfo. (Trapani). (16727)	7709	SGARLATA: Servizio telefonico nel siracusano (15393)	7718
PELLICANI: Riliquidazione pensione agli insegnanti in quiescenza ante 30 settembre 1961. (8995)	7709	SILVESTRI: Cessione alla S. I. P. da parte dell'azienda di Stato degli autocommutatori intercompartimentali. (16799)	7718
PELLICANI: Assicurazione «Inail» alle aziende agricole operanti per conto terzi. (14942)	7709	SIMONACCI: Posizione assicurativa di ex incaricati temporanei del servizio di collocamento. (16661)	7719
PELLICANI: Liquidazione coatta della cassa rurale artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari). (15194)	7710	SORGI: Provvedimenti per l'utilizzazione degli insegnanti delle cessate scuole di avviamento. (14495)	7719
PEZZINO: Restauro edifici I. N. A.-Casa del villaggio Sant'Agata di Catania. (3544, già orale)	7710	SPADOLA: Agevolazioni tariffarie per trasporti ferroviari a favore del Mezzogiorno. (16739)	7720
PICCINELLI: Tracciato della strada statale n. 223 nel tratto Paganico-Potatine (Grosseto). (14746)	7711	SPONZIELLO: Indennità accessoria ai dipendenti comunali e provinciali di Taranto. (15200)	7720
PIRASTU: Edificio per la scuola media in Silanus (Nuoro). (16050)	7711	TEMPIA VALENTA: Transito di mezzi corazzati sulla statale n. 230. (14633)	7721
PIRASTU: Pista per aerei a reazione a Cagliari-Elmas. (16621).	7711	TEMPIA VALENTA: Soppressione delle linee ferroviarie Biella-Santhià e Biella-Novara. (17042)	7722
QUARANTA: Nomina da parte del sindaco di Frigento (Avellino) della commissione per i piani di zona nei comuni terremotati. (16394)	7711	TRIPODI: Rimozione di un manifesto del movimento sociale italiano in Villa San Giovanni. (Reggio Calabria). (16608)	7722
QUARANTA: Assunzioni di manodopera per costruzione rete fognante in Siano (Salerno). (16557)	7712	VALITUTTI: Riliquidazione pensione agli insegnanti in quiescenza ante 30 settembre 1961. (11781)	7723
RACCHETTI: Modalità d'accesso alla facoltà di magistero. (14236)	7712	VENTUROLI: Comportamento di alcuni dirigenti di istituti bancari in Bologna. (14645)	7723
RADI: Restauro tempio Santa Maria della Consolazione di Todi (Perugia) (12146).	7712		

ABRUZZESE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del commercio estero e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare in relazione ai seguenti fatti.

La società per azioni Achille Pisanti con sede in Ottaviano (Napoli) acquistò 5 partite di *whisky* scozzese, per complessive 3.480 casse, contenenti ognuna 12 bottiglie da grammi 750 ciascuna.

La merce, corredata della documentazione prescritta e completa, fu bloccata alla dogana di Salerno, ove tuttora giace, fino dal marzo del 1965, perché la documentazione non comprendeva il « certificato di conformità », ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1962.

Quando si dice documentazione completa si vuole affermare che essa è in regola con il disposto degli articoli 12 e 19 della legge 7 dicembre 1951 in relazione al decreto presidenziale 24 settembre 1955, poiché la società per azioni Pisanti esibì il certificato di conformità rilasciato dal laboratorio di analisi chimica della dogana, che è certamente più valido di un certificato rilasciato da privati commercianti stranieri. Questi ultimi rilasciano detti certificati unicamente ad alcuni importatori italiani, e precisamente a quelli con i quali hanno stipulato contratti di esclusività di importazioni in Italia di *whisky* di Scozia o del Nord Irlanda. Tali pratiche, allo stato, hanno favorito il formarsi nel nostro paese di un vero e proprio monopolio di poche persone, che, essendosi accaparrate le esclusività dalle ditte scozzesi, spadroneggiano e distribuiscono minacce a destra e a manca fra i commercianti italiani del ramo, quando questi riescono ad effettuare regolari acquisti all'estero sfuggendo così alla norma di tali accaparratori, morsa che permette loro di imporre i prezzi che a loro piace. (Esistono i documenti a conferma delle minacce di cui è fatto cenno).

L'attività di questi speculatori viola lo spirito della convenzione di Ginevra del 3 febbraio 1923 approvata con regio decreto 4 maggio 1924, n. 1907; della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di approvazione del trattato che istituì la Comunità economica europea almeno per i seguenti articoli: articolo 30: restrizioni; articolo 37: monopoli; articoli 85 e 86: concorrenza; articolo 101: distorsioni; articoli questi miranti a garantire la libertà commerciale, almeno nella loro proposizione.

Del resto a sostegno di tali norme giuridiche vi è la sentenza del pretore dottor Marinaro della seconda sezione della pretura di

Roma emessa in data 11 luglio 1964. Vi è, come appare evidente, sufficiente materia per giustificare il ricorso al magistrato, con grave danno per le finanze dello Stato.

Alla luce di quanto precede, quindi, non dovrebbero esservi ostacoli ad emettere un provvedimento di sblocco a favore della società per azioni Pisanti, come si è fatto per altra ditta romana nell'aprile del 1965, che si era trovata nelle stesse condizioni.

Infine, per sapere se intendano promuovere le procedure atte a modificare o annullare il detto decreto ministeriale, a tutela degli articoli 4, 41 e 134 della Costituzione. (11924)

RISPOSTA. — La particolare situazione della ditta A. Pisanti è del tutto superata, in quanto la stessa fu a suo tempo ammessa allo sdoganamento delle partite di *whisky* in contestazione, avendo presentato il certificato *Customs and excise* in ossequio a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1962.

L'esame poi del problema generale posto dall'interrogante circa la legittimità del citato decreto ministeriale 12 settembre 1962 comporta, innanzi tutto, la necessità di considerare l'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e l'articolo 9 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, norme che disciplinano l'importazione delle acqueviti.

L'articolo 12 della legge del 1951, n. 1599, prevede che le acqueviti importate debbano corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e l'articolo 9 del precisato regolamento di esecuzione dispone testualmente:

« Ai sensi dell'articolo 12 della legge, non possono essere importate acqueviti che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge stessa per le acqueviti nazionali. Tali requisiti sono attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del ministro dell'industria ed il commercio, di concerto con il ministro delle finanze e con quello per il commercio con l'estero. Le acqueviti importate allo stato sfuso debbono essere accompagnate dai suddetti documenti fino al momento del loro imbottigliamento. Sono vietati parimenti l'introduzione ed il commercio nel territorio italiano delle acqueviti, delle quali è vietata la produzione ai sensi dell'articolo 10 della legge.

Non possono essere introdotte né circolare nel paese acqueviti imbottigliate in recipienti di capacità difformi da quelli fissati dall'ar-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

articolo 16 della legge, o, comunque, non etichettate e condizionate, secondo quanto prescritto dagli articoli 14, 15 e 17 della legge e dal presente regolamento; e in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali. Alle acqueviti importate è applicato il contrassegno di Stato relativo alle acqueviti nazionali di corrispondente denominazione.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà delle amministrazioni a cui è demandata la vigilanza per l'applicazione della legge, di eseguire tutti i controlli e gli accertamenti necessari a garantire che le acqueviti di importazione soddisfino alle prescrizioni della legge stessa e del presente regolamento.

Successivamente — tenuto conto che i requisiti prescritti dalle leggi inglesi precisati nel *Customs and excise act 1952* sono gli stessi di quelli stabiliti dalle vigenti norme italiane per le acqueviti, salvo il minimo di gradazione alcolica ed il limite di impurezza, questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze e con quello del commercio con l'estero, in applicazione degli articoli 9 e 12 predetti, stabili con il decreto ministeriale 12 settembre 1962 la documentazione idonea per l'importazione delle acqueviti.

Con tale provvedimento venne disposto che per attestare la rispondenza del *whisky* scozzese e del Nord Irlanda ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1956, n. 1019, fossero idonei i seguenti tre certificati:

1) un certificato rilasciato dalle autorità doganali inglesi attestante che il *whisky* scozzese o il *whisky* del Nord Irlanda soddisfano ai requisiti stabiliti dalle disposizioni contenute nel *Customs and excise act 1952*;

2) un certificato rilasciato alla ditta produttrice da uno degli analisti pubblici abilitati nel Regno Unito al rilascio dei certificati per il *whisky* (allegato A, decreto ministeriale 12 settembre 1962) consistente nell'analisi *una tantum* del *whisky* da importare in Italia e attestante che esso ha tutti i requisiti prescritti dalle nostre leggi anche sotto il profilo dei limiti di impurezze.

3) una dichiarazione della ditta produttrice per ogni singola partita di acqueviti, vista dalla camera di commercio del Regno Unito, competente territorialmente al rilascio dei certificati di origine, con la indicazione:

a) della propria sede legale;
b) del nominativo del destinatario italiano;

c) della denominazione e del marchio del prodotto;

d) della descrizione della partita di *whisky* da esportare;

e) delle risultanze dell'analisi;

f) che si tratta di *whisky* dalla ditta stessa prodotto avente i requisiti di impurezze di cui al certificato *sub 2*.

Con detto decreto ministeriale fu inoltre disposto che i due certificati di cui al n. 2 e n. 3 fossero, su richiesta della parte interessata, surrogabili con l'analisi dell'ufficio doganale italiano (articolo 2, terzo comma, decreto ministeriale 12 settembre 1962).

L'obbligatorietà del certificato delle autorità doganali inglesi — sancita dal detto decreto ministeriale — impedisce che possano realizzarsi artifici commerciali e costituisce la sola documentazione che garantisca il rispetto delle disposizioni della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

Circa la legittimità della certificazione innanzi detta che ricalca quella stabilita per l'importazione di acqueviti russe (decreto ministeriale 3 novembre 1959) di acqueviti francesi (decreto ministeriale 19 aprile 1958) di acqueviti jugoslave (decreto ministeriale 3 febbraio 1959), questo Ministero non può non richiamarsi alla decisione della Commissione C.E.E. in base alla quale è stato riconosciuto che la richiesta del documento in parola, avendo lo scopo di accertare la conformità del prodotto importato ai requisiti prescritti dalla legislazione interna per il prodotto nazionale similare, non contravviene a nessuno degli obblighi sanciti dal trattato di Roma.

Inoltre il decreto ministeriale 12 settembre 1962 deve ritenersi conforme ai principi sanciti dalla convenzione di Ginevra, per la semplificazione delle formalità doganali, del 3 novembre 1923, resa esecutiva in Italia con regio-decreto 4 maggio 1924, n. 1097.

Trattandosi, infatti, di un provvedimento che stabilisce una determinata certificazione di qualità, e non di origine, la sua legittimità va esaminata in relazione non all'articolo 11 della convenzione di Ginevra, concernente i certificati di origine, bensì all'articolo 13 della stessa convenzione, in base al quale, nel caso di certificazione relativa alle « condizioni tecniche speciali » di un prodotto, quali « la loro composizione, il loro grado di purezza, la loro qualità, il loro stato sanitario, la loro zona di produzione o altre condizioni analoghe », lo Stato contraente farà il possibile per riconoscere la certificazione del paese esportatore,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

senza sottoporre il prodotto ad una nuova analisi al momento della importazione.

Di recente anche l'avvocatura generale dello Stato ha espresso il suo punto di vista sulla questione, essendo stata appositamente interpellata, in relazione ad una sentenza del pretore di Roma in materia di importazione di *whisky* scozzese, cui si fa riferimento.

La predetta avvocatura generale, dopo una analisi della questione nei suoi dettagli, ha concluso con l'affermazione che il decreto ministeriale 12 settembre 1962 può continuare a spiegare il suo valore e che le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze aderiscono alla disciplina, creata con tale provvedimento, in conformità delle vigenti disposizioni legislative.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

ABRUZZESE, CAPRARA E AVOLIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi abusi, delle repressioni e delle minacce che sistematicamente vengono fatte dai dirigenti dell'Italstrade, azienda alla quale sono affidati i lavori di ampliamento dell'Italsider di Bagnoli di Napoli, nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Per puri e semplici motivi di rappresaglia il 19 marzo 1966 gli operai membri della commissione interna: Calogiuri Salvatore e Avallone Vincenzo furono svegliati di notte da tre guardiani, nelle loro rispettive abitazioni per presentarsi alla direzione: si trattava di comunicare loro di essere sospesi a tempo indeterminato senza nessuna motivazione. Inoltre, l'operaio Maisto Clemente per essersi espresso, ad un addetto alla sorveglianza, testualmente così: « dobbiamo chiedere al signor Saragat il diritto al lavoro » è stato immediatamente licenziato.

Poiché è una pratica costante dei dirigenti dell'Italstrade di licenziare gli attivisti sindacali (infatti negli ultimi anni sono stati licenziati, sempre per rappresaglia, ben 7 componenti della commissione interna ed un segretario del sindacato) gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i ministri intendano prendere per la revoca della sospensione senza nessun giustificato motivo, e per evitare illegali atti di difesa della libertà sindacale, e quali misure intendano adottare a carico dei dirigenti di detta azienda statale, responsabili di continue provocazioni e di coercizioni a danno di lavoratori colpevoli solo di esercitare il loro man-

dato sindacale, e chiedere il rispetto dei diritti dei lavoratori e difenderli da ulteriore maggiore sfruttamento. (15642)

RISPOSTA. — Il 14 marzo 1966, secondo notizie fornite dall'I.R.I., gli operai dipendenti del cantiere I.S.A.-Italstrade appalti di Bagnoli si astennero dal lavoro per 24 ore per protestare contro l'iniziativa presa dalla direzione di passare alla cassa integrazione guadagni 19 lavoratori, per i quali era venuta a mancare qualsiasi possibilità di ulteriore impiego.

Il 16 marzo, sempre per la stessa ragione, la commissione interna, d'accordo con le organizzazioni sindacali, proclamava una seconda astensione dal lavoro, durante la quale le maestranze penetrarono nello stabilimento Italsider di Bagnoli, ove sono in corso i lavori da parte dell'I.S.A.

Pur essendo stati invitati dagli addetti alla sorveglianza a desistere da tale comportamento, gli scioperanti non solo si rifiutarono di abbandonare lo stabilimento ma, superato il cordone di protezione, entrarono anche negli uffici della direzione lavori, per attuare una manifestazione di protesta. Ciò ha dato luogo a tafferugli tra gli addetti alla vigilanza ed alcuni scioperanti tra i più intemperanti.

Dopo quanto era avvenuto, l'Italsider — con comunicazione in data 16 marzo 1966 — informava l'Italstrade di avere vietato l'accesso allo stabilimento, a tempo indeterminato, agli operai Calogiuri, Avallone e Maisto, perché responsabili di gravi atti di violenza e di resistenza alla vigilanza dell'Italsider.

A seguito di ciò, l'I.S.A.-Italstrade-appalti, è stata costretta a licenziare i suddetti lavoratori, in quanto era venuta a mancare per essi qualsiasi possibilità di lavoro, posta la decisione dell'Italsider di non consentire ai medesimi l'ulteriore presenza nello stabilimento.

Per quel che lo concerne, questo Ministero non mancherà di intensificare la sua azione di vigilanza, affinché le libertà sindacali siano garantite nel rispetto dell'ordine pubblico e della libertà dei lavoratori.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

ALINI, GATTO, RAJA E PIGNI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda accogliere le richieste dei portalettere dell'Eur, scesi in agitazione da 10 giorni perché l'amministrazione delle poste non ha ancora provveduto a realizzare gli impegni assunti nell'aprile 1963

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

dell'onorevole Mazza, tuttora sottosegretario alle poste, in base ai quali si sarebbe dovuto realizzare per tutta Roma un recapito postale specializzato per la consegna delle stampe e delle raccomandate. (16562)

RISPOSTA. — Premesso che a Roma attualmente il recapito a parte delle raccomandate viene eseguito soltanto nelle zone centrali della città, utilizzando 97 portalettere e 2 automezzi per il trasporto degli oggetti voluminosi ed ingombranti, si precisa che nel 1963, questa amministrazione decise di estendere detto recapito separato anche in quelle zone ove l'innovazione risultasse necessaria.

Fu ritenuto utile a tal fine adottare il criterio di istituire il servizio specializzato là dove la quantità degli oggetti da distribuire giustificasse il relativo onere finanziario, senza però costringere le unità addette a percorrenze insopportabili.

La competente direzione provinciale ha disposto un accurato riesame da parte di un gruppo di ispettori del carico lavorativo di tutti i portalettere in servizio a Roma, al fine di attuare il recapito separato delle raccomandate, nelle zone ove si riscontrino la sussistenza delle condizioni sopra indicate.

Per quanto riguarda la distribuzione delle stampe, la attuale organizzazione prevede l'utilizzo giornaliero nella capitale di ben 58 automezzi che provvedono sia alle consegne dirette per stabili, sia al trasporto sul luogo di recapito dei pacchi-appoggio, che il portalettere ritira lungo il proprio itinerario.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se sia al corrente di un quesito della prefettura di Perugia, in relazione alle patenti automobilistiche sequestrate per ordine della magistratura romana anche in Perugia. Tale quesito, che giace inevaso da 3 mesi, si riferiva alla possibilità da parte dei titolari delle patenti sequestrate di ripetere almeno gli esami teorici e pratici per l'abilitazione alla guida. (16781)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già espresso a quello dell'interno, al quale è pure diretto il quesito medesimo, parere di massima favorevole per l'accogliamento delle istanze delle persone coinvolte in buona fede nella accennata vicenda relativa alle irregolarità riscontrate nel conseguimento della patente presso talune scuole guida di Roma.

Per le definitive determinazioni in materia si è tuttavia in attesa di conoscere il punto di vista del predetto dicastero.

Il Ministro: SCALFARO.

ALPINO. — *Ai Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno di disporre la sospensione, sia pure in via provvisoria, delle azioni esecutive in corso per la riscossione coatta dei canoni demaniali dovuti dai concessionari di spiagge lacuali, canoni aumentati in misura insostenibile sulla base della circolare ministeriale del 1° agosto 1961, n. 201.

Quanto sopra si chiede in rapporto al fatto che per intanto, come comunicato nella risposta data il 2 novembre 1965 (n. 00/2303 int.) a un'interrogazione dell'interrogante, la questione è stata sottoposta all'esame dell'avvocatura generale dello Stato.

Si fa presente che sul piano pratico, non essendosi gli esercenti di stabilimenti ad attrezzature turistiche nelle zone lacuali interessate trovati in grado di soddisfare la esazione, parecchi stabilimenti sono nell'impossibilità di entrare in esercizio, nella imminente stagione turistica, data l'apposizione dei suggelli con assoluto divieto di apertura. (16474)

RISPOSTA. — Gli atti coattivi da intraprendere per la riscossione di canoni relativi a concessioni di spiagge e pertinenze lacuali, vengono promossi nei confronti di coloro che hanno sottoscritto regolare atto di concessione. A tal fine, il Ministero delle finanze ebbe a precisare in data 13 novembre 1963 che doveva farsi luogo al procedimento di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato col regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nei soli casi in cui il credito erariale fosse certo, liquido ed esigibile. In tutti gli altri casi si sarebbero dovuti instaurare normali giudizi di cognizione davanti ai giudici ordinari.

I canoni di che trattasi vengono richiesti dall'amministrazione in relazione ai vari usi dei beni, secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 8 del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge, dei laghi pubblici e delle relative pertinenze, approvato col regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726.

Allo stato attuale, pertanto, una eventuale sospensione dei procedimenti in corso sarebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità

generale dello Stato, concernenti l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dello Stato.

Per altro, nella eventualità che qualche ufficio finanziario, in contrasto con le direttive impartite dal Ministero delle finanze, abbia intrapreso atti coattivi per la riscossione di pretesi canoni senza titolo (ossia senza che gli interessati ne abbiano accettato l'ammontare), si sarà grati all'interrogante se vorrà gentilmente fornire le opportune precisazioni.

Il Ministro: PRETI.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se si ritenga necessario includere nel prossimo programma di edilizia scolastica la costruzione di una sede propria per l'Istituto magistrale statale A. Galizia in Nocera Inferiore (Salerno). (14473)

RISPOSTA. — Con il programma di finanziamento approvato a norma della legge 13 luglio 1965, n. 874, è stato promesso al comune di Nocera Inferiore il contributo dello Stato sulla spesa di lire 60 milioni per la costruzione di un lotto dell'edificio scolastico da adibire a sede dell'Istituto magistrale A. Galizia.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

AZZARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se abbiano fondamento le voci insistenti circa la soppressione dell'ufficio postale di Borgo Lupo — frazione del comune di Mineo (Catania) — che svolge attualmente un prezioso e irrinunciabile servizio di collegamento della numerosa popolazione del borgo abitato quasi esclusivamente da piccoli agricoltori assegnatari di terre in conseguenza della riforma agraria siciliana.

Il provvedimento di soppressione, che contribuirebbe ad accrescere le cause già numerose dell'esodo dalle campagne, sarebbe, oltre che ingiusto, ingiustificato. (16982)

RISPOSTA. — Mentre si comunica che nessun provvedimento di soppressione dell'agenzia postale di Borgo Lupo è stato finora adottato, deve per altro far presente che, nel quadro di un esame di carattere generale inteso ad accertare se il funzionamento degli uffici in determinate località sia giustificato da effettive esigenze di servizi postali, si stanno raccogliendo gli elementi di giudizio necessari per poter decidere circa la soppressione di quelle agenzie postali che, per il limitato

volume di lavoro svolto, fanno ritenere quasi nulla la loro utilità sociale e non del tutto giustificato l'onere che l'amministrazione sostiene per la loro gestione.

In particolare si osserva che presso l'agenzia di Borgo Lupo nell'esercizio finanziario 1961-62 il traffico è risultato pari a circa un ora di lavoro al giorno. Comunque ogni determinazione in ordine al predetto ufficio verrà adottata dopo che saranno completati tutti gli adempimenti richiesti per poter valutare compiutamente la situazione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) premesso che in base a quanto disposto da varie circolari ministeriali nonché dai programmi di insegnamento per gli istituti professionali, l'insegnamento della cultura generale ed educazione civica deve essere soprattutto diretto a promuovere la formazione umana e sociale degli alunni, sollecitandone le attitudini a comprendere le manifestazioni della civiltà passata e soprattutto di quella contemporanea nella unità sintetica dei suoi vari fattori ideali, religiosi, culturali, sociali, economici e così via;

b) premesso, altresì, che, per ciò che concerne in specie la cultura generale, pur dovendosi fare necessariamente luogo ad una educazione linguistico-espressiva deve essere evitato un corso teorico sistematico di grammatica, la quale dovrà dedursi dalla lingua viva e dalle letture;

c) premesso che per le particolari caratteristiche del suddetto insegnamento i consigli di amministrazione degli istituti professionali in un primo momento lo avevano affidato, com'era giusto ed opportuno, agli abilitati in materie giuridiche ed economiche; che in un secondo tempo ritenevano opportuno affidarlo anche agli abilitati in materie letterarie; che, infine, non sono mancati casi di consigli di amministrazione che lo hanno affidato in esclusiva o con precedenza agli abilitati in lettere, posponendo quindi nelle graduatorie o addirittura escludendo dalle stesse gli abilitati in materie giuridiche;

d) considerato che questi ultimi, sia per il titolo accademico posseduto sia per la specifica attitudine culturale, vagliata in esami di Stato, sembrano i più qualificati ad impartire gli insegnamenti costituenti il programma specifico della disciplina di che trattasi; se ritenga necessario adottare i provvedimenti del caso affinché i laureati in giurisprudenza

ed abilitati in materie giuridiche ed economiche abbiano la precedenza o, quanto meno, siano considerati sullo stesso piano dei laureati ed abilitati in materie letterarie per ciò che riguarda l'ordine di inclusione nelle graduatorie per l'insegnamento della « cultura generale ed educazione civica » nei predetti istituti; se, conseguentemente, ritenga di istituire una classe di abilitazione specifica per l'insegnamento della suindicata disciplina cui potrebbero partecipare tanto i laureati in giurisprudenza quanto quelli in lettere. (15952)

RISPOSTA. — Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, è rimessa alla competenza dei consigli d'amministrazione degli istituti professionali la determinazione dei titoli e dei requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso, da parte degli aspiranti agli incarichi negli istituti stessi, della necessaria capacità culturale, didattica e professionale. Pertanto, può verificarsi, anche se sul piano pratico la cosa non è frequente, che gli stessi titoli di studio o di abilitazione subiscano una valutazione diversa da istituto a istituto.

Comunque, il Ministero, allo scopo di assicurare una esatta ed armonica interpretazione delle disposizioni contenute nella legge citata e di evitare difformità di criteri in vista sia di un equo trattamento per i singoli aspiranti, sia dell'effettivo interesse della scuola a raggiungere le proprie finalità, ha impartito le opportune disposizioni ai presidenti dei consigli di amministrazione ed ai presidi degli istituti professionali sia per l'anno scolastico 1964-65 sia per quello corrente con le circolari rispettivamente del 2 aprile 1966, n. 130, e del 27 marzo 1965, n. 142.

In particolare, per quanto concerne l'insegnamento della cultura generale ed educazione civica, nella citata circolare n. 130 è stata messa nella dovuta evidenza l'opportunità di ammettere anche quei titoli (tra i quali deve comprendersi l'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche) che, in rapporto alla primitiva impostazione della materia, venivano richiesti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 354.

Tali disposizioni sono state confermate con la circolare ministeriale del 9 marzo 1966, n. 123, e risulta che sono state opportunamente applicate dai consigli di amministrazione, i quali, nella quasi totalità, considerano egualmente valide, per l'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica, sia la abilitazione in materie giuridiche ed economiche, sia quella in materie letterarie.

Per quanto riguarda la richiesta concernente l'istituzione di una classe di abilitazione specifica, si rende noto che, nello schema di disegno di legge sull'istruzione professionale, è stata prevista l'istituzione di specifiche classi di abilitazione per i particolari insegnamenti impartiti negli istituti di che trattasi.

Il Ministro: GUI.

BALLARDINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga necessario intervenire per sanare la insostenibile situazione nella quale si trovano gli abitanti (alcune centinaia) di Pavicolo di Lana (Bolzano) i quali, dopo aver sempre goduto di sorgenti per uso irriguo e potabile, sono rimasti privi di acqua (elemento indispensabile soprattutto in quelle zone di montagna) da quando, alcuni anni or sono, a seguito di un permesso concesso dalla regione Trentino-Alto Adige, le acque delle dette sorgenti sono state convogliate allo stabilimento di Marano della ditta Salvar che provvede alla ricerca di acque minerali. Tale situazione dovrebbe essere risolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici al quale la pratica, dopo numerosi interventi, è stata sottoposta in data 21 giugno 1963. (8935)

RISPOSTA. — Questo Ministero, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con i decreti ministeriali 5 maggio 1965, n. 400 e n. 403, respingendo l'opposizione della società Salvar, perché infondata, ha riconosciuto rispettivamente al consorzio d'irrigazione di Pavicolo ed al consorzio d'irrigazione Villa di Lana e Masi di Ultimo i loro antichi diritti d'uso delle acque del Rio Grotta, nei limiti di competenza richiesti e risultati dall'istruttoria esperita a norma di legge sulle relative domande di riconoscimento.

Con il riconoscimento di detti diritti d'uso è da ritenersi risolta la controversia sorta tra gli utenti del Rio Grotta e la società Salvar nell'esercizio dei loro rispettivi diritti.

Il Ministro: MANCINI.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se creda opportuno di ripristinare la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge del 23 ottobre 1964, n. 989, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 27 ottobre 1964, n. 264, e ciò per evitare illecite importazioni di nafta solventi dichiarate come provenienti da catrame, in armonia ad impegno assunto a suo tempo dal Governo.

Si chiede altresì:

1) se sia vero che l'industria chimica nazionale ha sospeso la produzione di nafte solventi da petrolio a seguito delle notevoli illecite importazioni di nafte solventi ricavate da petroli e dichiarate invece in dogana come ottenute da carbone;

2) se sia vero che i laboratori compartimentali delle dogane non siano in grado di determinare con analisi di laboratorio la provenienza di tali nafte solventi, ma debbano basarsi sui documenti esteri che accompagnano la merce (certificato di origine, fatture ed altri eventuali documenti). (16860)

RISPOSTA. — La questione rappresentata trae origine dalla disposizione inserita alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, la quale doveva consentire di superare le gravissime difficoltà di accertamento analitico riscontrate per distinguere i benzoli, i toluoli, gli xiloti, cosiddetti commerciali, e le nafte solventi costituite da miscele di idrocarburi provenienti dalle ciclizzazioni o aromatizzazione del petrolio, ovvero dalla distillazione del catrame di carbon fossile a bassa temperatura, da quelli ottenuti dalla distillazione del catrame di carbon fossile ad alta temperatura. E ciò in quanto i primi sono soggetti all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine, se di provenienza estera, mentre i secondi ne sono esclusi.

Sul piano pratico, sia il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette sia gli esperti del settore interessato stanno tuttora ricercando, mediante prove di ogni genere, se possono individuarsi elementi che permettono di accertare la derivazione dei prodotti della specie presentati all'importazione ai fini dell'applicazione del diverso trattamento fiscale. È chiaro per altro che, pur arrivando a precisare gli elementi differenziali, sussisterebbe sempre il pericolo di far passare — per ottenere l'esclusione dalla tassazione — come prodotti provenienti dalla distillazione del catrame di carbon fossile ad alta temperatura anche quelli derivati dal petrolio ai quali fossero aggiunti, sia pure in modeste percentuali, quantitativi dei primi.

Malgrado le ampie e reiterate spiegazioni fornite in proposito, all'atto della conversione in legge del citato decreto-legge n. 989, su iniziativa dell'onorevole senatore Pasquato, cui si è poi associato l'onorevole senatore Salerno insieme a rappresentanti di altri gruppi della maggioranza, nonché l'onorevole senatore Pellegrino dell'estrema sinistra, i quali tutti

insisterono sulle ripercussioni negative che da una tale tassazione sarebbero derivate alla industria nazionale della distillazione del catrame di carbon fossile e del debenzolaggio dei gas industriali, il Senato della Repubblica e, successivamente, la Camera dei deputati hanno soppresso, con la legge di conversione 18 dicembre 1964, n. 1350, la disposizione contenuta nella menzionata lettera c) e le agevolazioni previste dalla lettera r) della tabella A allegata allo stesso decreto-legge per taluni impieghi di siffatti prodotti.

Al fine di esaminare la possibilità della ripresentazione di un nuovo separato disegno di legge che ripristinasse la tassazione delle miscele di idrocarburi di che trattasi, la direzione generale competente del Ministero delle finanze ha approfondito i problemi emersi nella cennata discussione parlamentare anche mediante contatti con le varie categorie interessate, ricavando la conferma, quanto mai recisa, della opposizione ad un simile provvedimento da parte dell'industria nazionale ed in particolare dei rappresentanti delle cokerie e delle aziende siderurgiche, i quali sostengono che qualsiasi aggravio fiscale unitamente ai maggiori costi derivanti dalla vigilanza finanziaria cui dovrebbero soggiacere e dalle spese di adattamento degli opifici, per lo più di vecchia costruzione, porrebbe le aziende interessate nella impossibilità di continuare la lavorazione, non potendo competere con le più favorevoli condizioni della similare industria estera.

Da parte dei rappresentanti dell'industria petrolifera, pur non sollevandosi particolari obiezioni al mantenimento della non tassazione delle nafte solventi da catrame, è stata prospettata la esigenza che uguale trattamento venga praticato alle nafte solventi ottenibili dal petrolio.

L'attuazione di tale perequazione comporterebbe, per altro, l'introduzione nell'attuale regime fiscale dei prodotti petroliferi di una esclusione dall'imposta di fabbricazione delle nafte solventi da petrolio, attualmente assimilate per lo più all'acqua ragia minerale, con conseguente decurtazione del gettito di tale tributo, che nell'anno 1965 è stato di lire 1.267.530.980.

Inoltre, tenuto conto che le nafte solventi, anche da petrolio, contengono una percentuale di idrocarburi aromatici superiore al 50 per cento — e come tali classificabili alla voce 27.07 della vigente tariffa dei dazi doganali, anziché tra i prodotti petroliferi della voce 27.10 — la eventuale esclusione dalla tassazione di dette nafte solventi potrebbe indurre gli ope-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

ratori a fabbricare anche benzina con percentuale prevalente (cioè superiore al 50 per cento) di idrocarburi aromatici compromettendo, in tal modo, anche il gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina che, com'è noto, rappresenta oltre il 65 per cento del gettito complessivo dell'imposta sugli oli minerali.

Avuto riguardo alla complessità ed alla delicatezza della questione, si è finora ritenuto miglior consiglio quello di insistere sulla ricerca di elementi discriminatori delle nafta solventi da catrame di carbon fossile da quelle ottenibili per ciclizzazione del petrolio, appunto per non correre il rischio che la riprestazione di un nuovo provvedimento che ripristini la tassazione di cui alla soppressa lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, porti, invece, per le ragioni dianzi ricordate, alla esclusione dalla tassazione di tutte le miscele di idrocarburi, comprese quelle da petrolio.

Tutto ciò premesso, si fa presente, in ordine agli specifici quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, quanto segue:

1) non consta all'amministrazione finanziaria che l'industria nazionale abbia « sospeso la produzione di nafta solventi da petrolio a seguito delle notevoli illecite importazioni di nafta solventi ricavate da petroli e dichiarate invece in dogana come ottenute da carbone ».

A tale proposito deve anzitutto precisarsi che le nafta solventi ottenute in Italia dalla industria petrolifera e petrolchimica non vengono classificate a parte sotto la specifica denominazione di « nafta solventi », giacché una tale voce non è prevista dalle vigenti disposizioni legislative (articolo 1 decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 e tabella C allegata allo stesso decreto-legge), ma, normalmente, come si è già accennato, vengono incluse sotto la voce di « acqua ragia minerale »: pertanto, non si hanno dati specifici sull'entità di siffatti prodotti. Occorre, però, far rilevare che il gettito dell'imposta di fabbricazione sull'acqua ragia minerale nel 1965 non ha fatto registrare nessuna contrazione, come avrebbe dovuto verificarsi nel caso in cui la produzione nazionale di nafta solventi da petrolio fosse stata sospesa o ridotta, ma ha segnato, anzi, un lieve incremento.

D'altra parte le quantità di nafta solventi ottenute dalla distillazione del catrame di carbon fossile ad alta temperatura, non soggette alla sovrimposta di confine, importate dall'estero nel 1965, non sono state molto rile-

vanti e comunque notevolmente inferiori ai quantitativi importati negli anni precedenti.

Per il 1966, i quantitativi dello stesso prodotto sottoposti all'analisi del laboratorio chimico centrale delle dogane ammontano, finora, a quintali 14.999, il che lascerebbe presumere che l'andamento delle importazioni medesime segna ancora un ritmo decrescente;

2) per quanto attiene alla domanda posta al n. 2 dell'interrogazione di che trattasi, si precisa che, pur esistendo le cennate difficoltà, la classificazione delle nafta solventi in parola viene essenzialmente effettuata sulla base degli accertamenti analitici, mentre la eventuale documentazione che accompagna il prodotto è consultata al solo fine di trarne possibili elementi di orientamento a sostegno delle deduzioni analitiche.

Il Ministro: PRETI.

BASLINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — dato che i lavoratori italiani in Svizzera sono oltre 300 mila — se sia possibile stabilire una convenzione per le tariffe postali analoga a quella in atto con la Germania, la Francia, il Benelux, ecc., (la tariffa per le lettere è rimasta invariata a lire 90); se sia possibile convenire delle tariffe postali preferenziali, come quelle in atto con la Germania, la Francia, l'Austria, dove per i primi 30 chilometri dalla frontiera si pagano 30 centesimi di franchi svizzeri anziché 50. (16477)

RISPOSTA. — L'applicazione della tariffa interna nei rapporti con Stati esteri comporta notevoli perdite per il bilancio postale, per cui l'estensione eventuale di essa richiede sempre una certa cautela.

Nel caso specifico, pur considerando i bisogni avvertiti dai numerosi lavoratori italiani in Svizzera, si ritiene opportuno segnalare che l'eventuale applicazione della tariffa interna alle lettere del primo porto ed alle cartoline postali a destinazione di detto paese, se da una parte favorirebbe le famiglie degli emigranti, dall'altra comporterebbe un minor introito per questa amministrazione di oltre 1.300 milioni di lire, in base ai dati statistici del traffico con la Svizzera per l'esercizio 1963-64. E ciò a prescindere che in ogni caso tale applicazione non potrebbe essere attuata unilateralmente dall'Italia, ma dovrebbe basarsi su un accordo di reciprocità con la Svizzera.

Né può invocarsi, come fatto nell'interrogazione, il precedente delle tariffe in atto in vigore con la Germania, la Francia, il Bene-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

lux, in quanto trattandosi di Stati aderenti alla Comunità europea, le tariffe stesse sono informate a un progetto di direttiva elaborato dagli organi di detta comunità.

Per quanto riguarda poi la richiesta di tariffe postali preferenziali per le zone di confine, come attualmente avviene da parte della Svizzera che le applica nei confronti della Germania, dell'Austria e della Francia in base ad accordi particolari esistenti fra i suddetti paesi, si fa presente che, a prescindere dalle ripercussioni che al momento non è possibile valutare in mancanza di particolari dati statistici sul traffico postale fra le zone di che trattasi, l'adozione di tariffe preferenziali nei soli rapporti fra le zone in parola appesantirebbe notevolmente il normale andamento del servizio in quanto comporterebbe, specie nei primi tempi, una intensificazione del lavoro da parte dei verificatori per il controllo della affrancatura della corrispondenza da e per le zone anzidette. Si verrebbe inoltre a ristabilire il principio della tariffa distrettuale che, a causa dei gravi inconvenienti cui dava luogo, questa amministrazione ritenne a suo tempo opportuno di sopprimere.

Infine è anche da tener presente che lo eventuale accoglimento della proposta non potrebbe esimere in seguito l'amministrazione postale dall'accordare lo stesso beneficio ad altre zone di confine, con notevole aggravio economico ed aumento delle difficoltà tecniche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.

BASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui non si è dato ancora inizio ai lavori del quinto lotto del piano di ricostruzione della città di Trapani, finanziato da oltre tre anni, il cui progetto originario porta la data del 4 maggio 1962 ed è stato aggiornato una prima volta nel giugno 1963 ed una seconda volta nel maggio 1964. Il mancato inizio dei lavori in argomento, oltre a comportare il rischio di dover ricorrere a un terzo aggiornamento, costituisce una remora della ripresa della attività edilizia in quella città, e contraddice alle particolari procedure d'urgenza giustamente adottate dal Governo per stimolare la sollecita ripresa delle attività economiche in tutto il paese. (11283)

RISPOSTA. — I lavori concernenti il quinto lotto del piano di ricostruzione di Trapani sono in corso di avanzata esecuzione.

Il Ministro: MANCINI.

BASSI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che le industrie della città di Trapani lamentano il ripetersi di continue interruzioni nella erogazione dell'energia elettrica da parte dell'« Enel » (ad esempio ben nove interruzioni per 82 minuti il giorno 10 maggio e tre interruzioni per 32 minuti il giorno successivo) e se intenda intervenire affinché venga normalizzata una situazione che arreca grave pregiudizio alle attività produttive della zona. (16746)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti da competenti organi periferici dell'« Enel » è risultato che i disservizi di cui sopra sono stati principalmente originati dalle forti mareggiate che hanno colpito, nel periodo di fine inverno e primaverile, il litorale trapanese. Tali eventi hanno infatti fortemente menomato l'isolamento degli elettrodotti a media tensione, che fiancheggiano per lunghi tratti il litorale, e delle relative cabine di trasformazione.

L'« Enel », per ovviare per quanto possibile a tali inconvenienti, mentre ha in corso lavori di manutenzione straordinaria di alcune cabine di trasformazione, ha già programmato le opere di sistemazione di taluni tronchi di elettrodotto che hanno risentito in modo particolare degli eventi sopradetti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BIGNARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per migliorare la ricezione dei programmi televisivi nella zona servita dal ripetitore di Bertinoro (Forlì).

In merito si fa presente che, nella zona servita dalla suddetta antenna, da anni, la ricezione dei programmi della televisione è pessima con notevole malcontento degli utenti, nonché dei commercianti di apparecchi televisivi, i quali per colpa non loro si trovano esposti a continue proteste da parte degli acquirenti.

Risulta, inoltre, all'interrogante che i lavori per l'installazione del nuovo ripetitore sono stati iniziati da oltre due anni e, nonostante lo promesse di metterlo in uso nella Pasqua del 1965, fino ad oggi non è stato posto in funzione. (15007)

RISPOSTA. — Il ripetitore televisivo installato in località Monte Maggio, del comune di Bertinoro, irradia il primo programma sul canale F ed il secondo sul canale 30.

In sede di progettazione era previsto in linea teorica che il suddetto ripetitore avrebbe dovuto servire un'area comprendente i comuni di Bellaria, Bertinoro, Cervia, Cesena, Cesenatico, Faenza, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sant'angelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Verucchio. Sennonché, una volta realizzato è risultato che l'impianto di Bertinoro, oltre al comune omonimo, serve soltanto, nella interezza del loro territorio, quelli di Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola e Verucchio, dove la ricezione può considerarsi soddisfacente. Gli altri comuni per altro ricevono ugualmente i segnali televisivi, ma dai ripetitori di monte Venda e monte Nerone.

Per quanto riguarda in particolare i comuni di Faenza, Forlì, Gatteo e San Mauro Pascoli essi sono serviti, per una parte del loro territorio, dal ripetitore di Bertinoro e per l'altra da quello del monte Venda. I comuni di Roncofreddo e Montiano, infine, sono serviti in parte dal ripetitore di monte Venda, in parte da quello di monte Nerone e per una parte ancora dal ripetitore di Bertinoro.

Pertanto in tutti i comuni della zona considerata la ricezione di entrambi i programmi televisivi, indipendentemente dalla diversità della fonte di irradiazione (Bertinoro, monte Venda o Monte Nerone) può considerarsi accettabile, se si prescinde dai disturbi provocati da interferenze delle emissioni televisive jugoslave particolarmente avvertiti da quei comuni che si trovano più vicini alla costa.

Per quanto concerne la realizzazione di un centro principale che, inserendosi nella rete televisiva attraverso un collegamento in ponte radio, dovrà sostituire l'attuale ripetitore di monte Maggio, per consentire l'estensione capillare dei programmi televisivi nella zona collinare romagnola, si fa presente che i relativi lavori sono stati completati per quanto riguarda la parte edile e tecnologica, mentre continua l'installazione delle apparecchiature elettriche. Successivamente saranno installate le apparecchiature elettroniche.

Data la sua complessità, si ritiene che la opera non potrà essere portata a termine prima della fine del 1966.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BIGNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla applicazione indiscriminata degli interessi moratori istituiti con legge 26 gennaio 1961, n. 20, interpretata autenticamente con la suc-

cessiva legge 28 marzo 1962, n. 147, sulla imposta complementare liquidata dagli uffici del registro a seguito della revisione dei valori dichiarati per i trasferimenti sia per atti *inter vivos* che *mortis causa*.

Mentre la legge 26 gennaio 1961, n. 29, all'articolo 1 ha istituito gli interessi moratori, nel campo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nella misura del 3 per cento a semestre compiuto da computarsi a decorrere (articolo 2) dal giorno in cui il tributo complementare è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni, l'articolo unico della legge 28 marzo 1962, n. 147, ha fissato la decorrenza dei detti interessi dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale. Ma il secondo comma dell'articolo distingue il caso in cui il tributo complementare non sia stato liquidato per fatto e causa dell'amministrazione da quello in cui la mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione debba farsi risalire al contribuente e dispone che nel primo caso gli interessi moratori decorrono dal giorno in cui è avvenuta la liquidazione del tributo complementare.

È incontestabile che la nuova legge, per quanto intitolata « d'interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29 » ha, in effetti innovato a quella disciplina perché, in tema di tributi complementari, ha introdotto un elemento specifico — il fatto del contribuente — che non esisteva nella legge del 1961.

A parte che non può qualificarsi « fatto imputabile al contribuente » il divario sempre esistente fra il valore dichiarato dal contribuente e quello che successivamente accerta la finanza di sua iniziativa a norma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, è certo che nulla può imputarsi al contribuente, il quale agisce *utendo jure*, ma che tuttavia subisce le conseguenze sia dell'arbitraria interpretazione che gli uffici danno alla legge (il fatto che è sempre imputabile al contribuente) sia della enorme lentezza con cui si svolge il processo estimativo specialmente quando è connesso a questione di diritto, sicché non sono rare le vertenze che si definiscono dopo dieci e più anni dall'inizio, e ciò significa l'interesse del 60 per cento (o più) sul tributo.

Poiché quanto sopra non può essere conforme alla volontà del legislatore si chiede se il ministro ritenga di intervenire presso gli uffici periferici per chiarire la portata della legge e precisare in termini inequivocabili la interpretazione esatta nonché la sua inappli-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

cabilità alle successioni apertesesi prima del 16 marzo 1961 e non ancora definite. (16900)

RISPOSTA. — La legge 28 marzo 1962, n. 147, interpretativa della legge 26 gennaio 1961, n. 29, dispone nel suo articolo unico: « Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti sulle somme da corrisponderci all'erario per tributi indiretti sugli affari di natura complementare che non possono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale.

Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo decorrono dal giorno in cui è avvenuta la liquidazione ».

Con circolare del 3 settembre 1964, n. 49, il Ministero delle finanze ha ricalcato il contenuto di tale legge limitandosi a richiamare, per quanto concerne il concetto di imputabilità, la regola contenuta nel secondo comma dell'articolo unico della legge del 1962, n. 147. Dal tenore letterale della norma recata dalla legge n. 147 si evince, innanzitutto, che la stessa legge fissa la decorrenza degli interessi dovuti sui tributi complementari al tempo in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale.

Dal combinato disposto poi dei 2 commi della norma in esame, consegue che, in ogni caso, la mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione dei tributi complementari è da imputare al contribuente, atteso che la non imputabilità resta espressamente esclusa soltanto nei casi in cui il contribuente non ha alcuna potestà di intervento sulla definizione del rapporto tributario, perché è la legge stessa che sospende la percezione dell'imposta, come ad esempio per la consolidazione dell'usufrutto.

Né potrebbe essere diversamente, altrimenti la legge mancherebbe ai suoi precipui scopi:

1) di far pagare al contribuente un corrispettivo a carattere risarcitorio, per non aver potuto l'erario utilmente servirsi, al momento in cui il rapporto è sorto, delle somme successivamente dovute a titolo di imposta complementare;

2) di creare una remora al sistema generalizzato nei contribuenti di dichiarare dei valori assolutamente inadeguati.

Ed invero, nella pratica quotidiana, deve constatarsi che quasi sempre i contribuenti, sia nella speranza di pagare su valori inferiori a quelli reali, sia comunque, nell'intento di differire il pagamento di una parte delle imposte, dichiarano valori inferiori a quelli effettivi costringendo l'amministrazione ad effettuare accertamenti in rettifica.

In tale situazione, non può ravvisarsi nel comportamento dei contribuenti il proposito di sottrarre parte del valore all'imposizione fiscale e, quindi, appare giustificato, sotto tale riguardo, imputare agli stessi la mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione dei tributi complementari, secondo tesi della quale è stata costantemente riconosciuta la piena fondatezza giuridica dalla magistratura ordinaria. Si ritiene, infine, non accoglibile la proposta di escludere la applicabilità della norma alle successioni apertesesi prima del 16 marzo 1961 e non ancora definite, in quanto, operando una siffatta discriminazione non giustificata e non voluta dalla legge, si verrebbe ad agevolare una categoria del tutto particolare e limitata di contribuenti, in violazione al precetto costituzionale della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Il Ministro: PRETI.

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica a suo tempo inoltrata dal comune di Cicala (Catanzaro), per la inclusione dell'abitato di quel centro presilano fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato, in applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, (legge speciale per la Calabria). (13302)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale con il quale si dispone il consolidamento dell'abitato di Cicala è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Al finanziamento delle relative opere dovrà provvedere la Cassa per il mezzogiorno con i fondi autorizzati dalla legge anzidetta.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BONEA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga opportuno esaminare un decreto di proroga di un mese alla scadenza fissata per il 30 giugno delle domande per la distillazione agevolata dei vini, essendo pervenuta agli enti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, l'autoriz-

zazione alla raccolta dei contratti, il giorno precedente alla scadenza stessa e consentire che per la Puglia e la Lucania il contingente di vino da distillare sia portato da 200 mila a 300 mila quintali. (12238)

RISPOSTA. — In data 23 giugno 1966 il Parlamento ha approvato il disegno di legge (atto Senato n. 1598) che fissa il nuovo termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965, come auspicato dell'interrogante.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

BOVA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se il ministro sia informato dello stato di viva agitazione esistente fra i sordomuti della Calabria per la mancata loro assunzione da parte del Ministero delle poste, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308.

L'ufficio regionale sordomuti per la Calabria ha trasmesso un elenco di ben 52 sordomuti calabresi, forniti dei titoli, che hanno fatto da più tempo domanda a codesto Ministero per l'assunzione ai sensi della citata legge, dichiarando di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione. Essi non hanno alcuna possibilità di inserimento nella vita lavorativa e produttiva della regione per la mancanza in Calabria di enti privati aventi più di 300 dipendenti, così come sancito dalla legge n. 308, per cui l'unica possibilità di sistemazione essi possono trovarla soltanto nelle amministrazioni dello Stato ed in particolar modo in quella delle poste e telecomunicazioni.

L'interrogante resta in attesa di conoscere quali provvedimenti urgenti il ministro intenda assumere per definire questo vitale ed urgente problema, che attanaglia inesorabilmente la categoria dei sordomuti calabresi. (16906)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione non ha mancato di prendere in attenta considerazione la questione relativa all'assunzione dei sordomuti ed ha anzi provveduto a chiamare in servizio, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308, numerosi appartenenti alla categoria.

Per quanto riguarda in particolare la Calabria, si informa che nell'ambito della regione è stata finora disposta l'assunzione alle dipendenze di quest'amministrazione di 21 unità affette dalla predetta minorazione fisica.

Attualmente risultano giacenti 87 domande di assunzione prodotte da sordomuti calabresi, alcune delle quali sono già istruite,

mentre altre sono in corso di istruzione. In merito a dette domande non è per altro possibile fornire alcuna specifica assicurazione, stante che il problema delle assunzioni dei sordomuti va trattato su scala nazionale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BRANDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che l'istituto magistrale A. Galizia di Nocera Inferiore (Salerno), è frequentato da oltre 1.200 giovani dell'agro nocerino e sarnese ed è nella meritata considerazione delle famiglie e delle autorità scolastiche — quali iniziative intendano adottare o fare adottare o sollecitare per dotare la città di Nocera Inferiore di un moderno e funzionale edificio destinato allo stesso istituto magistrale. (14486)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 14473, del deputato Amendola Pietro, pubblicata a pag. 7662).

BRANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno richiamare l'attenzione della R.A.I.-TV. sul fatto che, se le partite internazionali di calcio del prossimo campionato del mondo fossero teletrasmesse in ripresa diretta, non potrebbero nei giorni feriali — data l'ora in cui si svolgono — essere viste che da pochi spettatori essendo, i più, impegnati per ragioni di lavoro; e invitare pertanto l'ente stesso a registrare gli incontri e a trasmetterli nelle ore serali, quando milioni di lavoratori avranno già fatto ritorno a casa. (17012).

RISPOSTA. — Il programma delle riprese televisive degli incontri mondiali di calcio è stato già definito nel senso auspicato.

Infatti, delle 16 gare in programma, 11, che si svolgeranno in giornate lavorative, saranno trasmesse dopo le ore 20, mentre le rimanenti 5 gare saranno trasmesse in ripresa diretta nelle ore pomeridiane, dato che avranno luogo nelle giornate di sabato e domenica.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BRONZUTO E GELMINI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per sapere se sia loro noto che il prefetto di Napoli, nel decreto di costituzione della commissione provinciale per l'artigianato, ha escluso il rappresentante della Confederazione nazionale dell'artigianato; e per sapere se ritengano legittimo tale provvedimento, adottato in netto contrasto con la norma di cui al-

l'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, sotto il titolo « Costituzione e composizione della commissione provinciale per l'artigianato » al comma terzo, lettera c), testualmente recita : « da 4 rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuno di esse » e con la stessa circolare del ministro dell'industria e del commercio, che richiama i prefetti alla corretta applicazione dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Tanto meno si giustifica il provvedimento prefettizio, se si tiene conto che la Confederazione nazionale dell'artigianato, raccogliendo oltre il 30 per cento dei voti degli artigiani nell'ultima competizione elettorale per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato, rappresenta una delle più forti organizzazioni della categoria, e che, a Napoli, sono stati nominati 2 rappresentanti di una medesima organizzazione.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere quali misure urgenti i ministri intendano adottare, presentandosi il provvedimento prefettizio come atto chiaramente discriminatorio nei confronti della organizzazione democratica e inteso a favorire noti e ben qualificati gruppi di potere. (16787)

RISPOSTA. — L'articolo 13, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860, stabilisce che della commissione provinciale per l'artigianato debbano far parte 4 rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, nominati dal prefetto fra i designati dalle stesse organizzazioni, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse.

Come è evidente al prefetto spetta, ai sensi della citata disposizione, di dare un giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali nell'ambito della provincia, giudizio che si forma in base a vari elementi.

Una volta determinato il coefficiente di rappresentatività di ciascuna organizzazione, il prefetto procede alla nomina, tenendo presente che, qualora una organizzazione abbia una apprezzabile rilevanza nella provincia, essa deve avere almeno un rappresentante.

In particolare il prefetto di Napoli, come risulta dalla motivazione del suo provvedimento, per assicurare una adeguata aderenza della composizione della commissione alla realtà circa il seguito che ciascuna organizzazione riscuote nella categoria, ha tenuto presenti, giuste le istruzioni di questo Ministero, sia i risultati delle competizioni elettorali svol-

tesi nella provincia sia le manifestazioni della attività svolta in concreto dalle singole organizzazioni.

Dalla indagine suddetta è risultato che nelle elezioni per la commissione provinciale dell'artigianato per la nomina dei componenti di cui all'articolo 13, lettera a), della citata legge, la organizzazione cui ci si riferisce ha ottenuto un suffragio assai modesto, pari al 12,6 per cento dei voti validi; che, nelle elezioni per la cassa mutua per gli artigiani la predetta organizzazione ha totalizzato circa 2 per cento dei voti (5 delegati su 251) e che, inoltre, l'attività dalla stessa svolta non ha assunto particolare rilievo, almeno in quella provincia.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

BRUSASCA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere quando, in logica e necessaria connessione a quelli del porto di Voltri, avranno inizio i lavori dell'autostrada Voltri-Ovada-Alessandria e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per promuovere tempestivamente adeguati insediamenti nelle zone attraversate dall'autostrada stessa di impianti industriali, di quartieri residenziali, di attrezzature turistiche, con particolare riguardo alla posizione geografica, all'eccezionale clima, alle possibilità lavorative, alle scuole di formazione professionale, alle tradizioni civiche ed al senso di ospitalità della città di Ovada. (15163)

RISPOSTA. — L'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, stabilisce che gli enti pubblici o privati che richiedono la concessione per la costruzione o l'esercizio di un'autostrada devono presentare all'« Anas » la relativa domanda corredata da un progetto di massima e da un documentato piano finanziario. Pertanto anche la suddetta autostrada è soggetta al regime previsto dalla citata norma.

In passato (12 febbraio 1964) è stata presentata all'« Anas » una domanda di concessione, corredata da una progettazione di massima, da parte dei presidenti delle amministrazioni provinciali di Genova ed Alessandria, a nome d'una costituenda società per azioni autostrada Genova-Ovada-Alessandria da denominarsi « autostrada del Turchino ».

Alla domanda di cui sopra è stata data risposta negativa con nota 10 marzo 1964, in quanto erano ormai esauriti i fondi stanziati in base al citato articolo 2 per la corresponsione del contributo statale.

Va, per altro, sottolineato che al momento attuale non sarebbe comunque possibile prendere in considerazione domande intese ad ottenere la concessione, anche senza contributo statale, per la suddetta autostrada, atteso che la sua realizzazione non è né prevista né compresa nel piano poliennale di sviluppo economico, salvo eventuali futuri aggiornamenti del piano stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BRUSASCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere le ragioni per le quali non è ancora stato provveduto per la sistemazione del torrente Stanavazzo in comune di Sezzadio (Alessandria).

Questo torrente, in prossimità della sua confluenza nel fiume Bormida, a causa di una sopraelevazione del greto, invade, nei casi di piena, i terreni circostanti insabbiandoli e danneggiando le coltivazioni.

Fin dall'8 maggio 1959, con decreto prefettizio, veniva determinata la delimitazione dell'alveo riconoscendo, così, le necessità dei relativi lavori di svaso. Ciò nonostante fino ad oggi non sono ancora stati iniziati i lavori, mentre le piene che si sono susseguite nel frattempo hanno aumentato il danno ai terreni invasi dalle acque.

Il Ministero dei lavori pubblici alle ripetute istanze rivoltegli ha risposto in data 9 luglio 1963 assicurando un pronto finanziamento delle opere.

Successivamente il genio civile di Alessandria, nel marzo del 1964, inviava il progetto del caso con il preventivo di spesa di lire 34 milioni e 800 mila.

Sono trascorsi altri due anni, il torrente ha provocato nuovi danni, ma le opere sempre più improrogabili — anche per evitare un forte aumento del loro costo — non sono state ancora iniziate.

L'interrogante, chiede, quindi, che sia provveduto con la maggiore sollecitudine per la sistemazione del torrente Stanavazzo.

(16288)

RISPOSTA. — Effettivamente nel 1958 l'ufficio del genio civile di Alessandria istruì la pratica per la delimitazione del torrente Stanavazzo, che, nella parte terminale, dove cioè il torrente stesso si immette nel fiume Bormida, è privo di un vero e proprio letto raccoglitore delle acque di piena ordinaria, le quali, pertanto, dilagano nella campagna circostante danneggiando le culture.

Con decreto in data 8 giugno 1959, n. 14248, il prefetto di Alessandria, nella cui compe-

tenza in base alle leggi allora vigenti rientrava tale adempimento, pronunciò la delimitazione dell'alveo del torrente in parola in conformità del tracciato proposto dall'ufficio del genio civile.

Successivamente il precitato ufficio del genio civile produsse una perizia dell'importo di lire 34.800.000 relativa ai lavori occorrenti per lo svaso del torrente in parola e la conseguente formazione di un suo regolare alveo.

Il magistrato per il Po, però, a causa della limitatezza dei fondi disponibili negli ultimi esercizi finanziari in relazione alle numerose e spesso più pressanti esigenze idrauliche nel bacino del fiume Po e dei suoi affluenti, si è trovato nella impossibilità di autorizzare il finanziamento dei predetti lavori, cosa che, per altro, appariva dubbio se legittimamente potesse far carico allo Stato poiché da risultanze di accertamenti esperiti sembrava che l'alveo del torrente in parola, rimanendo asciutto per lunghi periodi dell'anno, fosse stato illecitamente interrto nel suo tratto terminale di immissione nel fiume Bormida, dai proprietari frontisti per aumentare la loro proprietà.

Il magistrato per il Po ha recentemente ripreso in esame la questione e, perdurando le sopraccennate difficoltà finanziarie che non consentono di provvedere nell'anno finanziario 1966 alla copertura della spesa, invero rilevante, risultante dalla perizia redatta dall'ufficio del genio civile di Alessandria, cercherà, confidando che tanto possa essere consentito dal reperimento di fondi derivanti da economie realizzate su opere in corso di esecuzione, di autorizzare l'esecuzione dei lavori di più urgente necessità, e per il completamento dell'opera non appena ciò sarà possibile.

In data 5 maggio 1966 la perizia relativa ai lavori di che trattasi è stata restituita all'ufficio del genio civile di Alessandria perché venga opportunamente ridimensionata alle immediate necessità, talché il suo importo di spesa possa essere contenuto nel limite di lire 10 milioni che, come detto, è presumibile possa essere finanziato nel corso del vigente anno finanziario con fondi che si spera potranno essere economizzati su quelli impegnati.

Il Ministro: MANCINI.

BRUSASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se il Governo ritenga opportuno, in armonia con l'articolo 11 della Costituzione e con l'attuale denominazione del dicastero, che presiede alla difesa nazionale, di sostituire

con la denominazione « scuola di difesa » la attuale nome di « scuola di guerra » dell'istituto, che a Civitavecchia (Roma) prepara gli ufficiali dell'esercito alle più alte responsabilità per la difesa della nostra patria e per la nostra collaborazione alla difesa della pace nel mondo. (16836)

RISPOSTA. — Fin dalla fondazione, avvenuta nell'anno 1867, la massima istituzione scolastica destinata a perfezionare la preparazione professionale degli ufficiali dell'esercito ha assunto la denominazione di « scuola di guerra ».

Analoghe denominazioni sono state adottate per gli istituti similari della marina (« istituto di guerra marittima ») e dell'aeronautica (« scuola di guerra aerea »).

Si tratta quindi di denominazioni tradizionali, attinenti al carattere degli insegnamenti impartiti; insegnamenti che, secondo i principi della Costituzione repubblicana, non possono che indirizzarsi al concetto della guerra quale mezzo di difesa della pace e della sicurezza dei popoli.

Il Ministro: TREMELLONI.

BUFFONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga debbasi escludere dall'imposta di fabbricazione di cui al disegno di legge n. 1537, le bevande a base di succhi agrumari, allo scopo di non danneggiare tante piccole industrie del centro-meridione ed in accoglimento della richiesta formulata dalle associazioni di categoria. (16451)

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria ha riesaminato e sostanzialmente rielaborato lo schema di disegno di legge n. 1537: il nuovo testo, che prevede un aumento della imposta generale sull'entrata sulle acque minerali, acque gassate e bevande analcoliche, è stato recentemente approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato ed è passato alla discussione in seduta pubblica.

Il Ministro: PRETI.

CAIAZZA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se, di fronte alla impressionante e crescente serie di incidenti provocati da fughe di gas nelle abitazioni, negli uffici e negli altri ambienti di lavoro, a causa della generale mancanza di ogni sistema di prevenzione e di sicurezza, ritenga — a protezione della vita dei cittadini e degli interessi della collettività — di dover disporre con i necessari strumenti giuridici operativi, la obbligatorietà dell'applicazione di idonei

apparecchi di sicurezza, segnalatori di fughe di gas, agli impianti fissi e mobili di erogazioni del gas nelle abitazioni, nei locali pubblici, negli uffici e in ogni altro ambiente di lavoro. (16196)

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547) contemplano esplicitamente l'obbligo della instaurazione — nei locali e nei luoghi di lavoro — di indicatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori, polveri esplosivi, infiammabili ed asfissianti.

In linea generale può dirsi, però, che i congegni e dispositivi intesi a diminuire i rischi di infortunio derivanti da fughe di gas non sempre offrono una reale protezione per l'utente.

In tutto il mondo, e anche in Italia, l'industria del gas e gli organi di controllo sono pertanto orientati verso lo studio e l'applicazione di misure preventive consistenti sostanzialmente, per quanto riguarda i rischi di avvelenamento, nell'agire sulle caratteristiche chimiche del gas erogato in modo da diminuirne il tenore di ossido di carbonio, e, per quanto concerne i rischi di esplosione, nel curare le condizioni di installazione degli apparecchi di utilizzazione, nel sostituire gli apparecchi vetusti e nell'applicare agli apparecchi stessi idonei dispositivi di sicurezza (termoelettrici, elettronici o d'altro tipo) sostanzialmente intesi ad impedire la fuoriuscita di gas incombusto.

Il problema, pertanto, è già oggetto di studio e una volta trovata la soluzione che soddisfi le esigenze avvertite, potrà essere esaminata l'opportunità dell'emanazione di apposite norme.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Su quanto accade nel comune di Casalnuovo (Napoli) dove determinate attività di polizia, quali il rilascio delle licenze di porto d'arme per la caccia, sarebbero condizionate dal parere di un privato informatore che in tal modo si sostituisce all'obiettivo accertamento che deve competere agli organi dello Stato. L'interrogante chiede pertanto che a tale procedura sia posto finalmente termine e sia impedita la attività discriminatrice, illegittima e del tutto inaccettabile di tale informatore le cui generalità sono ampiamente di pubblica notorietà. (16354)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

RISPOSTA. — Non corrisponde a verità che nel comune di Casalnuovo di Napoli il rilascio delle autorizzazioni di polizia, ivi comprese quelle riguardanti il porto d'arma per uso di caccia, sia condizionato al parere di un « privato informatore ».

Tutte le autorizzazioni, anche quelle al cui rilascio sono stati delegati gli uffici distaccati di pubblica sicurezza, vengono concesse in base alle informazioni assunte direttamente dall'arma dei carabinieri competente per territorio.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

CETRULLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di disagio dei cittadini di Alanno (Pescara) a causa della pericolosità di un avito palazzo ubicato al centro del paese, via Dante Alighieri 15 (palazzo Gasparri) e quali provvedimenti intendano prendere in merito.

È nota la difficoltà di una decisione, dato che alcune opere sono state dichiarate di valore storico-artistico e, quindi, soggette alla tutela della soprintendenza alle belle arti de L'Aquila, e se considerino di intervenire urgentemente o per ripristinare le opere in modo stabile o per far proseguire la demolizione urgente richiesta, anche, dal fatto che il giorno 13 gennaio 1966 ciò ha originato una protesta di tutta la cittadinanza, il cui ripetersi potrebbe portare a grave turbativa dell'ordine pubblico. (14914)

RISPOSTA. — La questione segnalata è stata seguita con particolare attenzione dalle amministrazioni interessate.

Il prefetto di Pescara, l'ufficio del genio civile di Pescara e l'amministrazione comunale di Alanno hanno tenuto sotto controllo il palazzo Gasparri, segnalando la necessità di interventi idonei a tutelare la pubblica incolumità.

Per altro, atteso il carattere storico artistico del palazzo, tipica abitazione cinquecentesca di famiglia notevole, il Ministero della pubblica istruzione ha impartito disposizioni al competente soprintendente ai monumenti perché siano attuate le necessarie opere di restauro e di consolidamento.

L'onere finanziario, relativo alla perizia di spesa redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, sarà posto a carico dei proprietari dell'edificio.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA, DI VITTORIO BERTI BALDINA E LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda rettificare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la circolare che ha inviato in data 28 giugno 1965 ai provveditorati agli studi sull'« applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 580, concernente le norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari, per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali ».

Infatti, in tale circolare è violato lo spirito e la lettera della suddetta legge allorché si dispone il passaggio dei maestri del ruolo in soprannumero soltanto « per i posti che prima della emanazione della legge erano classificati femminili e misti », e si giunge al punto di precisare che « tale disposizione opera nei confronti degli aventi diritto, per il passaggio al ruolo normale dal 1° ottobre in poi, come se le norme della legge n. 580 non fossero state emanate ».

Le interroganti invitano il ministro a modificare questi punti della suddetta circolare, e a disporre, nel pieno rispetto della legge n. 580, l'assegnazione di sedi provvisorie per tutti i posti disponibili (compresi quelli che prima dell'entrata in vigore della suddetta legge erano classificati maschili), ponendo rimedio a casi di palese ingiustizia quali quelli verificatisi nella provincia di Palermo, dove le insegnanti che occupavano i primi posti nella graduatoria degli insegnanti in soprannumero, passando nel ruolo normale hanno potuto scegliere come sede definitiva soltanto fra le località dove c'erano posti femminili e misti, mentre le colleghe che le seguivano nella graduatoria hanno potuto scegliere come sede provvisoria anche le località — le migliori — dove c'erano « posti maschili, femminili e misti. (12956 e 13050)

RISPOSTA. — La circolare ministeriale del 28 giugno 1965, n. 8908, non ha violato, contrariamente a quanto hanno ritenuto le interroganti, alcuna norma della legge 30 maggio 1965, n. 580.

Invero, tale circolare per la parte che attiene alla questione posta, si è limitata a richiamare l'attenzione dei provveditori agli studi sulla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 580, che, nell'intento di tutelare i diritti acquisiti dai maestri e dalle maestranze già appartenenti al ruolo in soprannumero alla data in vigore della legge, dispone che gli uni e le altre « conservano il diritto ad essere immessi

nel ruolo normale per i posti rispettivamente già maschili e femminili che si rendano ogni anno giuridicamente vacanti ».

La stessa circolare ha precisato poi che, con i suddetti criteri fissati dalla legge, dovevano essere conferite le sedi assegnate in via definitiva agli insegnanti immessi dal ruolo soprannumerario al ruolo normale e che per gli insegnanti, cui non poteva essere offerta una sede definitiva, si doveva procedere ad assegnazioni di sedi in via provvisoria.

Tale ultima precisazione è pienamente conforme all'articolo 5, terzo comma, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, il quale dispone che i maestri immessi dal ruolo soprannumerario a quello normale « sono assegnati, in via definitiva, alle sedi che risultino vacanti dopo i trasferimenti e, in via provvisoria, ad una sede comune disponibile, rinviando l'assegnazione definitiva all'anno scolastico successivo per le sedi che risulteranno disponibili dopo l'effettuazione dei trasferimenti ».

Naturalmente i posti maschili, offerti e non assegnati nel corso del movimento magistrale attuato prima dell'entrata in vigore della legge n. 580 — ossia prima che detti posti fossero conferibili anche alle maestre del ruolo normale — sono stati assegnati in via provvisoria; qualora si fosse operato diversamente, le maestre già inquadrare, nei precedenti anni, nel ruolo normale si sarebbero venute a trovare in una situazione di svantaggio rispetto alle maestre che nel ruolo normale sono state immesse dal 1° ottobre 1965.

Le disposizioni sopra richiamate sono state correttamente applicate dal provveditore agli studi di Palermo.

Sembra superfluo, infine, rilevare che la assegnazione della sede in via provvisoria, prevista dal ricordato articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, non può essere considerata un provvedimento adottato nell'interesse degli insegnanti immessi nel ruolo normale, in quanto rinvia di un anno l'assegnazione della sede definitiva, che, in ogni caso, è disposta per le sedi che risultino vacanti dopo i trasferimenti magistrali.

Il Ministro: GUI.

CODIGNOLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ambulatorio della stazione ferroviaria di Campo di Marte di Firenze, già regolarmente attrezzato ed inaugurato, resta chiuso ed inutilizzato costringendo i lavoratori infortunati a recarsi per le cure di cui abbisognano al lontano ambulatorio della stazione di Santa Maria Novella. (16834)

RISPOSTA. — Difficoltà di reclutamento del personale infermieristico non hanno finora consentito di assicurare il funzionamento dell'ambulatorio realizzato nella stazione di Firenze Campo di Marte.

Tale funzionamento verrà per altro disposto con la prossima assunzione in servizio, attraverso pubblico concorso, del personale necessario.

Il Ministro: SCALFARO.

COLASANTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà possibile accogliere le giuste istanze dei pensionati della scuola, collocati a riposo anteriormente al 30 settembre 1961, che tendono ad ottenere la riliquidazione delle pensioni, analogamente a quanto è stato disposto per le forze armate e per la magistratura, tenendo conto:

a) che il predetto personale è sganciato dalle altre categorie statali per effetto della legge-delega del 20 dicembre 1954;

b) che nei suoi riguardi si è verificata una grave sperequazione in confronto al personale scolastico collocato a riposo col 30 settembre 1961, sperequazione non sanata con la integrazione temporanea del 60 per cento;

c) che le competenti Commissioni della Camera e del Senato hanno concordemente e ad unanimità votato ordini del giorno, invitando il Governo a predisporre nel più breve tempo possibile i provvedimenti necessari per andare incontro alle attese di questa benemerita categoria, invitandolo inoltre a reperire in breve tempo i fondi necessari alla riliquidazione. (16540 e 17248)

RISPOSTA. — Come è noto, con la legge 28 luglio 1961, n. 831, sono stati elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1961, i coefficienti e i corrispettivi stipendi annui del personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole elementari, secondarie e artistiche, nonché dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali.

I rilevanti oneri, che ne sono derivati per il bilancio dello Stato, non hanno consentito l'estensione degli stessi benefici al personale già in pensione.

Si deve osservare, al riguardo, che la posizione pensionistica di quest'ultimo personale non è sostanzialmente diversa da quella di numerose altre categorie di ex-dipendenti statali, per le quali le pensioni sono rimaste ancorate agli stipendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per altro, le esigenze immediate dei pensionati statali, ivi compresi gli insegnanti, sono state tenute presenti, com'è noto, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, che ha previsto, in loro favore, la concessione di un aumento del cento per cento della integrazione temporanea di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, a decorrere dal 1° luglio 1965.

Ciò premesso, si ritiene che, in materia di pensioni, prima di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere settoriale, debba essere considerato il problema della riliquidazione dei trattamenti di quiescenza di tutto il personale statale — compreso ovviamente anche quello della scuola — sulla base degli stipendi conglobati, problemi per la cui soluzione è, per altro, prevedibile un ulteriore onere di circa 40 miliardi.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

CORRAO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali a seguito del conglobamento totale delle retribuzioni, l'« Enpas » corrisponderà ai dipendenti statali, con decorrenza 1° marzo 1966, l'indennità premio di servizio, all'atto del loro collocamento a riposo, nella misura di un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo in godimento, per gli anni di servizio prestati, mentre l'attuale misura del premio corrisposto dall'« Inadel » ai dipendenti degli enti locali è appena di un trentesimo dell'80 per cento, cioè 2 volte e mezzo inferiore a quello degli statali.

Atteso che ciò costituisce grave sperequazione di trattamento tra il personale statale e quello degli enti locali, pur non essendo i contributi previdenziali corrisposti all'« Inadel » inferiori a quelli versati all'« Enpas », si chiede quali provvedimenti si intendano promuovere per adeguare la misura dell'indennità premio di servizio a favore dei dipendenti enti locali a quella che l'« Enpas » corrisponderà al personale statale con effetto dal 1° marzo 1966. (16333)

RISPOSTA. — Circa la richiesta di elevazione della misura dell'indennità premio di servizio corrisposta dall'« Inadel » ai dipendenti degli enti locali cessati dal servizio, sembra — anzitutto — che non si debba aver riguardo soltanto alla sperequazione che si viene a verificare fra gli impiegati dello Stato e quelli degli enti locali, a danno di questi ultimi, nel campo della liquidazione dell'indennità di cessazione dal servizio, poiché non si può ignorare il trattamento più vantaggioso

conseguito dal personale degli enti locali, per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni che, com'è noto, raggiungono il 100 per cento dell'intera retribuzione « conglobata »; mentre, per il personale statale, il massimo della pensione è stabilito nell'80 per cento dei vecchi stipendi.

Comunque, questo Ministero è, in linea di massima, favorevole all'accoglimento della richiesta della categoria, per una elevazione dell'indennità di fine servizio, la cui entità sarà determinata in corrispondenza dei risultati del bilancio tecnico dell'« Inadel » e degli appositi studi attuariali che sono stati già iniziati dall'istituto, su invito di questo Ministero, ai fini delle proposte da avanzarsi con apposito provvedimento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

COTTONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno ripristinare il posto telefonico pubblico soppresso a Castellammare del Golfo (Trapani), in considerazione del malumore suscitato dalla decisione dell'amministrazione con conseguente stato di agitazione promosso dalla categoria dei commercianti. (16598)

RISPOSTA. — La società telefonica concessionaria ha precisato di non aver operato alcuna soppressione di posto telefonico a Castellammare del Golfo, ma solo una diversa ubicazione dell'accettazione telefonica in conseguenza della disdetta inviata dal precedente titolare.

Si fa presente, inoltre, che a seguito della automatizzazione del servizio telefonico, sono stati messi a disposizione degli utenti locali, giusta quanto a suo tempo prospettato dalla amministrazione comunale, ben 5 posti telefonici pubblici, di cui tre dotati di cabine perfettamente idonee a garantire la segretezza delle comunicazioni.

Sono stati anche installati 2 apparecchi a gettone del tipo urbano-interurbano in modo da offrire al pubblico la possibilità di svolgere conversazioni in teleselezione.

La S.I.P. ha assicurato che altre installazioni di posti telefonici pubblici saranno attuate in futuro qualora ulteriori esigenze lo dovessero richiedere.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

COVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e quali provvedimenti ritenga adottare per risolvere la situazione delle guar-

die di pubblica sicurezza, delle guardia di finanza e delle guardie forestali, già appartenenti ai corpi di polizia della Venezia Giulia, i quali, inquadrati in ruoli separati e limitati con la legge 22 dicembre 1960, numero 1600, la quale attribuiva loro coefficienti di paga corrispondenti, nei gradi di caporale e guardia, a quelli di brigadiere e appuntato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e precisamente: caporale, coefficiente 180; guardia, coefficiente 131; con la successiva legge 3 novembre 1963, n. 1543, articolo 3, hanno subito un declassamento dal 1° gennaio 1964 per effetto della attribuzione del coefficiente 155 stabilito per il carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti con almeno 9 anni di servizio, mentre avrebbero avuto diritto al coefficiente 173.

La sperequazione è ancora più evidente se si considera che il personale inquadrato negli impieghi civili dalla stessa legge del 1960, n. 1600, ha ottenuto un trattamento superiore con l'attribuzione del coefficiente 180, mentre quelli che hanno optato per i ruoli militari ora si vedono danneggiati; e taluni hanno dovuto subire trattenute sulla paga in quanto per una interpretazione ritenuta equa era stato applicato loro il coefficiente superiore.

Altra ingiustizia è costituita dal fatto che la citata legge del 1960, n. 1600, inquadrando il personale in ruoli separati e limitati, ha precluso ogni possibilità di progressione di carriera contrariamente ai principi posti a base di ogni norma disciplinante il trattamento giuridico-economico del personale nei pubblici impieghi.

L'interrogante chiede se il ministro dell'interno, di concerto con gli altri ministri competenti, ritenga venire incontro alle legittime aspirazioni della categoria interessata. (15718)

RISPOSTA. — La legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale già assunto dal governo militare alleato nel territorio di Trieste, ha stabilito, per le guardie provenienti dai corpi di polizia della Venezia Giulia, inquadrati negli appositi ruoli separati e limitati dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale, l'attribuzione del coefficiente di paga 131, previsto per gli appuntati.

Con la successiva legge 3 novembre 1963, n. 1543, concernente il nuovo inquadramento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia, fu, però, operato l'allineamento, agli effetti dei coefficienti di paga, tra i militari di polizia dei ruoli ordinari e quelli appartenenti ai ruoli separati e limitati.

In particolare, a seguito della sostituzione dei due vecchi coefficienti 128 e 131, pressoché identici, previsti, rispettivamente, per il grado di guardia e di appuntato, con quattro diversi coefficienti, non si ritenne di poter assegnare al personale di che trattasi il trattamento economico stabilito per l'appuntato (coefficiente 173), in considerazione della circostanza che tale grado costituisce il termine della carriera dei militari di truppa.

Tuttavia, con disposizione particolarmente favorevole e di carattere eccezionale, l'articolo 3 della legge citata ha previsto per i militari dei ruoli separati, il computo, ai fini dell'attribuzione del coefficiente di paga, del servizio reso nei corpi di provenienza.

A prescindere dalla posizione di stato di ferma o di rafferma, il suddetto personale fruisce, così, del più elevato coefficiente (155) stabilito per il personale in servizio continuativo; mediante tale accorgimento, in sostanza, gli interessati hanno conservato la posizione di favore ad essi riconosciuta dalla legge n. 1600, del 1960.

Inoltre, sul piano interpretativo, è stato seguito il favorevole orientamento di concedere al personale proveniente dai corpi di polizia della Venezia Giulia gli aumenti periodici di stipendio o paga sulla base della anzianità di servizio.

Gli interessati hanno così potuto far valere, ai fini della progressione economica, anche i servizi militari resi prima della assunzione nei corpi predetti, conseguendo sensibili miglioramenti della posizione retributiva.

Relativamente alla richiesta di un adeguato sviluppo di carriera per il personale di che trattasi, si fa presente che già da tempo la questione è stata favorevolmente considerata.

Al riguardo è, però, prevalso l'orientamento di dare un'equa definizione alla questione stessa nel quadro di una visione unitaria di tutte le speciali situazioni che ancora si pongono per talune categorie di personale dei corpi di polizia, allo scopo di evitare soluzioni parziali che possano dar luogo a sperequazioni.

A tal fine, sono stati presi contatti con gli altri Ministeri interessati, per le preliminari, opportune intese.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

COVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quanto ci sia di vero nelle voci correnti di una progettata ri-

mozione del monumento a Dante Alighieri, che si erge a Firenze e di un suo eventuale trasferimento a Ravenna, al dichiarato scopo di liberare l'area della piazza Santa Croce e consentirvi il gioco delle tradizionali partite di calcio in costume e se sia a conoscenza del fatto che l'idea, lanciata per la prima volta lo scorso anno e ripresa dalla stampa cittadina, sollevò la generale indignazione e i più vivaci dibattiti conclusi con il riconoscimento della assurdità della proposta. (16145)

RISPOSTA. — Il trasferimento del monumento a Dante Alighieri, da piazza Santa Croce in altro luogo, è stato effettivamente prospettato per procedere alla totale ripavimentazione della piazza, e restituirla così alla sua conformazione originaria.

Lo spostamento dovrebbe pure consentire lo svolgimento delle periodiche manifestazioni del calcio in costume, secondo una storica tradizione interrotta nel secolo scorso, quando fu data alla piazza Santa Croce l'attuale sistemazione.

La sovrintendenza ai monumenti, riconoscendo fondata l'opposizione manifestata da larghi strati dell'opinione pubblica nei riguardi del trasferimento del monumento in altra sede, ha sostenuto la proposta di collocare il monumento stesso a fianco della scalinata d'accesso alla chiesa di Santa Croce, in un ampio spazio esistente sull'angolo di via San Giuseppe.

Schema di progetto in tal senso, dettato dalla considerazione che il monumento in parola è di costruzione coeva alla facciata della monumentale chiesa, e presenta pertanto un carattere che può bene unirsi alla visuale della facciata stessa, è attualmente all'esame del comune di Firenze.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali motivi ostino all'attuazione del progetto della soprintendenza per il restauro della copertura del tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi (Perugia). (15761)

RISPOSTA. — Il progetto di restauro della cupola del tempio della consolazione in Todi, elaborato dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia, è già stato approvato.

E ora in corso la procedura di approvazione della relativa perizia di spesa secondo le norme vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente dello stato di abbandono in cui versa attualmente il museo della civiltà romana all'Eur.

Secondo quanto pubblicato, infatti, dalla rivista *Archeologia*, l'istituto è chiuso al pubblico dall'aprile 1965, perché minaccia di crollare.

Considerando l'importanza del museo, visitato in passato da numerosissimi appassionati stranieri ed italiani, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere per salvare un patrimonio di plastici e di ricostruzioni unico al mondo e di grandissimo valore scientifico. (16626)

RISPOSTA. — Il museo della civiltà romana dell'Eur è amministrato direttamente dal comune di Roma, il quale ha fatto presente al riguardo che ragioni precauzionali hanno consigliato la chiusura di alcuni ambienti in cui si era verificata la caduta di elementi dei soffitti. Per altro, il plastico di Roma e un gruppo di sale adiacenti sono regolarmente aperte ai visitatori.

L'edificio, com'è noto, fu costruito a cura della Fiat e da essa fu donato al comune come sede del museo. Recentemente la Fiat è venuta incontro ad una richiesta del comune con un contributo per restauri di lire 50 milioni: i lavori saranno iniziati quanto prima.

Il comune ha assicurato, infine, che, nonostante la carenza di personale, il museo della civiltà romana è tenuto sotto costante controllo e che è infondato che il materiale esistente all'interno sia abbandonato e soggetto a deperimento.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione ciechi civili della signora Onelia Terenzi (posizione numero 143924-A.M.G.) da parte dell'Opera nazionale ciechi civili con sede a Roma, via Guidubaldo del Monte, 24. (16642)

RISPOSTA. — L'Opera nazionale ciechi civili ha comunicato che in data 4 settembre 1965 la commissione oculistica di Perugia ha accertato che la signora Onelia Terenzi possiede un residuo visivo di un ventesimo, tale cioè da dare titolo alla pensione di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

È stata pure effettuata l'istruttoria sulle condizioni economiche della predetta, ma il comitato centrale dell'O.N.C.C. ha chiesto nuove e maggiori notizie.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

Non appena le richieste saranno acquisite, la pratica sarà nuovamente sottoposta all'esame del comitato centrale, per i definitivi provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Bruno Radici residente a Calvi dell'Umbria (Terni), posizione n. 1628109. (16731)

RISPOSTA. — Con istanza del 7 dicembre 1961, il signor Bruno Radici, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, ebbe a chiedere trattamento pensionistico di guerra per infermità, per altro non precisata, che avrebbe contratto a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45.

Per il combinato disposto di cui agli articoli 24 e 25 della citata legge, infatti, le domande di pensione sono ammesse senza limite di tempo, purché le ferite, lesioni o infermità che hanno determinato l'invalidità del militare siano state constatate dalle competenti autorità non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra.

Pertanto, al fine di conoscere quali furono effettivamente le infermità contratte in guerra dal Radici e di accertare se nei riguardi del medesimo si verificassero le condizioni stabilite dai surriferiti articoli di legge, venne dato corso all'istruttoria preliminare chiedendo al competente distretto militare di Viterbo, in data 19 gennaio 1962, copia del foglio matricolare e degli atti sanitari relativi al predetto.

Tale istruttoria, però, non ebbe esito positivo in quanto il suindicato ente, nel trasmettere il foglio matricolare richiesto, comunicò che nella cartella personale del Radici non era custodito alcun documento sanitario.

Ciò nonostante, venne nuovamente interessato il distretto militare di Viterbo, perché effettuasse ulteriori ricerche nella eventualità che, in mancanza di documenti sanitari, potesse essere reperita una qualunque certificazione amministrativa da cui poter desumere utili elementi di giudizio sulla natura dell'infermità che l'istante avrebbe contratto durante la guerra 1940-45.

Purtroppo anche queste ultime particolari ricerche ebbero esito negativo e lo stesso interessato, invitato per il tramite del comando

carabinieri di Calvi dell'Umbria, non è stato in grado di produrre idonea documentazione per l'accoglimento della sua domanda, limitandosi a dichiarare, al riguardo, di aver contratto « bronchite asmatica e attacchi cardiaci » nell'ottobre-dicembre 1942 in Africa settentrionale.

Tuttavia, risultando che il Radici, per tali affezioni, era in godimento di pensione a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, si ritenne opportuno chiedere alla sede provinciale di Terni di detto istituto, copia della documentazione relativa alla succitata concessione.

L'ente suindicato, nel comunicare che lo interessato era pensionato, con decorrenza dal 1° agosto 1958, per « bronchite cronica asmatiforme, poliartrite e insufficienza cardiaca », precisava che il cennato trattamento previdenziale era stato concesso al signor Radici in base a certificato medico di parte rilasciato in data 30 giugno 1958 e che, per il periodo precedente, non era in grado di poter fornire dati relativi ad eventuali ricoveri subiti dal predetto per le surriferite affezioni.

Pertanto, non essendo stato possibile accertare, neanche a seguito di quest'ultima istruttoria, il verificarsi delle condizioni tassativamente previste dal menzionato articolo 24 della legge n. 1240, si riteneva necessario, prima di emettere una qualsiasi pronuncia in merito, effettuare ancora un supplemento istruttorio.

A tal fine, in data 26 gennaio 1966, veniva interessata la direzione generale di sanità militare del Ministero della difesa perché facesse conoscere l'ente che, attualmente, custodisce il carteggio della 51ª sezione di sanità, dislocata in Africa settentrionale, presso cui il predetto sarebbe stato ricoverato nel novembre 1941; inoltre veniva chiesto all'ospedale militare marittimo di Napoli copia della cartella clinica relativa al ricovero dell'agosto 1941 che l'istante, benché nulla risulti in proposito sul suo foglio matricolare, ha dichiarato aver subito presso l'ospedale militare Busetta di Tripoli.

In pari data, infine, si invitava l'ufficio del medico provinciale di Terni a voler esperire opportuni accertamenti in merito alla attestazione sanitaria rilasciata dal medico condotto di Calvi dell'Umbria, in cui veniva dichiarato che il signor Radici era stato curato per bronchite, reumatismo ed endocardite fin dal 1950.

A seguito della suddetta istruttoria, l'ospedale militare di Napoli, ha fatto conoscere di non aver rintracciato alcun documento sa-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

nitario relativo al signor Radici. Analoga comunicazione è stata fornita dalla direzione generale di sanità militare la quale ha precisato, nel contempo, che il carteggio della 51ª sezione di sanità è custodito dall'ospedale militare di Milano, mentre nessun utile elemento, ai fini degli accertamenti in corso, è stato possibile avere dall'ufficio del medico provinciale di Terni il quale si è limitato ad informare che l'interessato, nel giugno 1962, era stato ricoverato nell'ospedale civile di Narni per sindrome cardiovascolare.

In relazione a quanto sopra, si è reso indispensabile estendere le ricerche presso l'ospedale militare di Milano e l'ospedale civile di Narni ai quali, in data 8 giugno 1966, è stata chiesta copia della eventuale documentazione sanitaria riguardante il signor Radici.

Si assicura che non appena conosciuto l'esito della suindicata istruttoria, saranno adottati con ogni sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ostano alla concessione della pensione di guerra alla signora Caccialupi Virginia, vedova di Giovacchini Agostino deceduto a Capolona di Arezzo il 13 agosto 1944 per cause di guerra.

Per conoscere se, in caso negativo, la vedova in parola, non avendo ricevuto personalmente nessuna notifica, può adire ricorso alla Corte dei conti contro eventuali decreti sicuramente emessi in quanto la domanda di pensione è anteriore al 1946. (16732)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 20 ottobre 1947, n. 1048991, alla signora Virginia Caccialupi, quale vedova del civile Agostino Giovacchini, venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da fatto di guerra dell'infermità « enterocolite acuta » che, in data 13 agosto 1944, causò la morte del marito.

Detto decreto di diniego, giusta comunicazione del comune di Capolona, risulta essere stato notificato nel marzo 1948 mediante consegna in mani della signora Cipolleschi Irma, nuova dell'interessata e con essa, all'epoca, convivente.

La circostanza che il cennato provvedimento non sia stato personalmente consegnato alla signora Caccialupi, non invalida la notificazione la quale, infatti, può essere validamente eseguita mediante consegna di copia del decreto a persona di famiglia o addetta alla casa, purché non minore di 14 anni o non pa-

lesemente incapace (articolo 139 del codice di procedura civile).

Tuttavia l'interessata, ove ritenga che, nel caso specifico, la notifica non sia avvenuta nelle forme di legge, potrà proporre ugualmente il ricorso alla Corte dei conti, la quale non mancherà di pronunciarsi pregiudizialmente sulla validità della notificazione del decreto in parola.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Giovanni Battista Taschini (posizione n. 857665) residente a Torgiano (Perugia). (16808)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al signor Giovanni Battista Taschini, orfano maggiorenne dell'ex militare Pietro Taschini, è stata definita negativamente con decreto ministeriale del 10 febbraio 1958, n. 1802082. Ciò in quanto il richiedente, sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari, non era stato riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente stabilito dall'articolo 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Avverso il succitato decreto di diniego, l'interessato ha proposto ricorso giurisdizionale n. 532087 a seguito del quale il fascicolo degli atti è stato trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame.

Non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Grossi Roberto fu Eliseo (posizione n. 1.494.982) residente a Passaggio di Bettona (Perugia). (16809)

RISPOSTA. — Il signor Roberto Grassi (e non Grossi), avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, con la quale, tra l'altro, sono stati soppressi i termini per la presentazione delle domande di pensione, ebbe a chiedere trattamento pensionistico di guerra assumendo di aver contratto « colicistite, varici arto inferiore destro, ernia inguinale sinistra e broncopolmo-

nite con endocardite » a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45.

In conseguenza venne dato corso alla istruttoria formale e, non appena pervenuta la necessaria certificazione, l'interessato veniva sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica di Firenze la quale lo riconosceva affetto da:

1) « esiti di ernitomia in sede inguinale destra »;

2) « varici arto inferiore destro e postumi di intervento chirurgico stesso arto »;

3) « non postumi in atto della pregressa broncopolmonite né dell'allegata endocardite ».

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti, non sono emersi, però, elementi atti a comprovare la dipendenza, o quanto meno, l'aggravamento da causa di servizio di guerra delle infermità di cui ai punti 1) e 2), mentre le allegate affezioni di cui al punto 3), per altro non riscontrate, non risultano essere state constatate dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come prescritto dall'articolo 24 della surriferita legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Per tali motivi, al signor Grassi è stato negato, con decreto ministeriale del 16 novembre 1965, n. 2143434, diritto a trattamento pensionistico di guerra.

Detto decreto di diniego è stato regolarmente notificato all'interessato, a causa del comune di Bettona, in data 28 dicembre 1965 e, pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* Per conoscere se ritenga giunto il momento di adeguare al crescente costo della vita la misura delle indennità di ausiliaria e speciale concesse agli ufficiali che trovansi nelle posizioni, rispettivamente, di ausiliaria e di riserva; e per sapere inoltre se ritenga opportuno adoperarsi affinché l'indennità cassa ufficiali, concessa attualmente in misura irrisoria, possa essere opportunamente adeguata con il ripristino del contributo dello Stato, inspiegabilmente abolito nell'immediato dopoguerra. (17087)

RISPOSTA. — La questione dell'adeguamento delle indennità di ausiliaria e speciale degli ufficiali ha già formato oggetto di attento esame da parte della difesa. Il problema,

però, non ha ancora potuto trovare soluzione dovendosi preliminarmente definire quello principale della rivalutazione delle pensioni di cui le indennità suddette costituiscono trattamenti accessori.

Circa l'assegno speciale corrisposto dalla cassa ufficiali dell'esercito, cui sembra si riferisca l'interrogante, si chiarisce che per il pagamento di detto assegno non sono mai stati previsti contributi da parte dello Stato, ma solo anticipazioni di fondi destinati a sopprimere a momentanee deficienze di cassa (articolo 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371). Il sistema dell'anticipazione, per altro, non ebbe mai applicazione, per cui con decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, venne soppresso.

Il ripristino del sistema in parola non sembra possa risolvere il problema della rivalutazione dell'assegno speciale, la cui misura è connessa alla situazione patrimoniale della cassa e non già ad una temporanea insufficienza di fondi.

Il Ministro: TREMELLONI.

DAGNINO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, come è stato segnalato dalle aziende autonome di soggiorno e dai comuni della zona, da parecchio tempo la televisione nel riferire le condizioni del tempo della riviera del levante e del golfo del Tigullio in particolare, dà un quadro esageratamente pessimistico, e non assolutamente rispondente al vero, della situazione meteorologica, l'ultimo clamoroso esempio del quale è apparso nella trasmissione di *Cronache italiane* del 19 gennaio. Considerato che ciò è una violazione della obiettività delle trasmissioni, e procura danno ad una zona eminentemente turistica, l'interrogante chiede ai ministri quali provvedimenti ritengano di prendere per ovviare a tale inconveniente. (14920)

RISPOSTA. — La R.A.I. interessata in proposito, ha precisato che nel periodo 1° novembre 1965-20 gennaio 1966, è cioè in meno di 3 mesi, sono stati trasmessi, fra *Telegiornale* propriamente detto e *Cronache italiane*, ben 36 servizi filmati, 16 dei quali avevano carattere eminentemente turistico e le cui notizie si sviluppavano in senso decisamente favorevole alle località della zona.

Con la rubrica televisiva *Cronache italiane* del 19 gennaio 1966, precisa inoltre la R.A.I., non venne trasmesso alcun servizio sulle condizioni del tempo della riviera di levante.

Fu invece il *Telegiornale* del 19 gennaio 1966 che trasmise un servizio sul freddo ed il maltempo in Italia.

In detto servizio si offriva un panorama sulle condizioni atmosferiche di quei giorni in varie zone d'Italia, fra le quali la riviera di levante e quella di ponente. Il testo, basato sulle informazioni raccolte sul posto da un giornalista della R.A.I. e su quelle diramate dalle agenzie di stampa, riferiva che, mentre nella riviera di levante la temperatura era piuttosto rigida, in quella di ponente era mite. E da rilevare che nel corso della trasmissione fu anche detto che « nonostante la bassa temperatura, sulle colline di Sestri Levante è fiorita la mimosa ». Ciò dimostra che anche in tale circostanza si cercò di valorizzare ogni elemento positivo delle ridenti stazioni climatiche della zona.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali disposizioni di legge consentano di poter privare delle mansioni di capoturno di ambulante, dipendenti che da diversi anni sono adibiti ai compiti predetti.

Risulta infatti all'interrogante che, a seguito della contrazione dei turni del personale viaggiante, la direzione delle poste di Bari ha privato di dette mansioni i signori Michele Panza (dal 1944 a turno fisso a capoturno) e Michele Ronzulli (dal 1954 a turno fisso e dal maggio 1961 capoturno). Sicché ne consegue la illogica conseguenza che i predetti dovrebbero viaggiare come « secondi » alle dipendenze di colleghi i quali, per diversi anni, furono loro subordinati.

L'interrogante chiede di conoscere se risponda al vero che l'ufficio competente abbia da tempo approntato una disposizione idonea ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra, disposizione che giace da diversi mesi presso la direzione generale delle poste. (17216)

RISPOSTA. — L'amministrazione postale per i casi di riduzione o soppressione di alcuni servizi di ambulante ha, in conformità delle disposizioni legislative che regolano i rapporti gerarchici (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) impartito disposizioni agli organi dipendenti perché siano esonerati dalle funzioni di capoturno quegli impiegati che rivestono la qualifica meno elevata, tenendo conto, a parità di qualifica dell'ordine di ruolo.

Di conseguenza la direzione provinciale postale di Bari attenendosi a tali disposizioni si è trovata nella necessità, a seguito di riduzioni di alcuni servizi viaggianti, di revocare le funzioni di capoturno agli ufficiali di prima classe Panza Michele e Ronzulli Michele, entrambi con qualifica inferiore a quella rivestita dagli altri capoturno.

Il fatto che i predetti ufficiali possano ora viaggiare come « secondi » alle dipendenze di colleghi i quali, per diversi anni, furono loro subordinati non può destare meraviglia, dato che, come è noto, casi del genere sono tutt'altro che infrequenti e sono dovuti al diverso sviluppo di carriera dei singoli impiegati.

Circa l'ultimo punto, si ritiene che si sia inteso riferirsi al progetto di « Istruzione speciale per il personale addetto agli uffici di movimento », che è stato elaborato dopo aver sentito le organizzazioni sindacali; ma occorre chiarire che anche tale progetto, proprio perché non può non essere conforme al disposto del citato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 686, prevede una medesima disposizione al riguardo e cioè che « in caso di soppressione o di riduzione di servizi, nella ricostituzione delle sezioni le funzioni di capoturno o di direttore di treno postale sono affidate agli impiegati che rivestono la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, ai più anziani di ruolo ».

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DE MARZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga indispensabile dare nuove direttive in merito all'azione che dovrebbe essere usata da parte degli enti pubblici — enti di beneficenza, ecc., — nella vendita di terreni affittati dopo l'entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quanto non si può conciliare l'asta pubblica o la licitazione privata con il diritto di prelazione sancito con la nuova legge. Inoltre è da auspicare da parte degli enti pubblici l'esempio, prima che il rispetto delle leggi di così alto valore sociale. (16547)

RISPOSTA. — Il sistema dell'asta pubblica, come pure quello della licitazione privata nei casi speciali in cui è ammessa, non è incompatibile con il diritto di prelazione stabilito dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quanto nulla si oppone a che l'efficacia dell'aggiudicazione dell'asta sia subordinata al verificarsi della condizioni che lo avente diritto eserciti la prelazione.

Il Sotosegretario di Stato: GASPARI.

DE ZAN, FUSARO, DE CAPUA, LEONE RAFFAELE, MARANGONE, CAIAZZA, ROMANATO, BERTÈ, PITZALIS, DALL'ARMELLINA, ELKAN, BORGHI, RACCHETTI E REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando il Governo intenda corrispondere all'ordine del giorno votato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati e dalla VI Commissione del Senato il 28 luglio 1961 nel quale si invitava il Governo « a proporre alle Camere un apposito disegno di legge inteso ad assicurare la perequazione delle pensioni del personale della scuola già collocato a riposo, sulla base dello stipendio del personale in attività di servizio » e si impegnava il Governo « a reperire, in breve tempo, i fondi necessari alla riliquidazione ».

Gli interroganti, rendendosi interpreti delle giustificate attese della categoria interessata, ritengono doveroso che all'impegno sia data sollecita esecuzione. (9928)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16540, del deputato Colasanto, pubblicata a pag. 7674).

DI LORENZO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della contestazione avanzata dall'operaio dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Festa Vincenzo, residente in Siracusa, viale Scala Greca 20 d, interno 12, in merito all'assegnazione delle case di servizio nel F.A.T.E. di Siracusa, assegnazione avvenuta nei primi dell'agosto 1965.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli stessi assegnatari sembrano non soddisfatti, date le modalità di assegnazione non rispondenti a criteri generali di democraticità.

Si chiede, infine, se si reputi opportuno ordinare un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità per il metodo seguito in detta assegnazione. (16778)

RISPOSTA. — Gli appartamenti del fabbricato alloggi trazione elettrica di Siracusa sono alloggi patrimoniali riservati al personale soggetto all'obbligo della pronta reperibilità, che deve risiedere nelle vicinanze del posto di lavoro.

Alla assegnazione degli alloggi stessi si procede, pertanto, in base alle « Norme relative alle concessioni di alloggi al personale ai sensi del capo quinto delle disposizioni sulle competenze accessorie » di cui all'allegato E al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, e

le assegnazioni medesime sono di esclusiva competenza dei capi delle divisioni d'esercizio interessate, responsabili del buon andamento del servizio ferroviario.

L'operaio qualificato di prima classe Festa Vincenzo lamenta, invece, che nella concessione degli alloggi in parola si sarebbero dovuti seguire gli stessi criteri stabiliti per la assegnazione degli alloggi popolari ed economici; ma ciò ovviamente contrasta con le precise norme legislative sopra ricordate, che danno prevalenza determinante alle necessità di servizio, prescindendo quindi dalle condizioni economico-familiari del personale interessato.

Nel caso specifico, trattandosi di alloggi costruiti appositamente per le esigenze di reperibilità dei capi tronco e dei turnisti di sottostazione elettrica, il capo della divisione impianti elettrici di Palermo dopo aver soddisfatto dette esigenze ed esistendo una ulteriore disponibilità di alloggi, dispose di procedere alla relativa assegnazione a favore di altri dipendenti, sempre soggetti al cennato obbligo della pronta reperibilità, fra i quali il Festa, benché celibe.

Quest'ultimo, nel sollevare l'eccezione sopra indicata, fece conoscere che se non fossero stati modificati i criteri di assegnazione nel senso da lui preteso avrebbe rinunciato all'alloggio.

Il capo della predetta divisione non potendo accogliere tale pretesa, in considerazione delle norme predette, ritenne di dover escludere il Festa dall'assegnazione dell'alloggio.

In conclusione, i criteri seguiti nell'assegnazione degli alloggi citati sono legittimi e, di conseguenza, sono prive di fondamento le lamentele del Festa. Ciò a prescindere dalla considerazione che, nel caso in esame, mancava un sostanziale interesse per gli aspiranti affinché si seguisse un criterio invece di un altro, dato che — ove si toglie il diverso piano e il diverso orientamento — tutti gli alloggi sono di uguali caratteristiche e consistenza.

Il Ministro: SCALFARO.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti ed aviazione civile.* — Per conoscere se ritengano urgente e doveroso intervenire affinché sia finalmente costruita una nuova teleferica che colleghi la frazione di Realdo con il comune di Triora (Imperia).

Detta frazione, infatti, era già servita da una piccola teleferica per il trasporto di mer-

ci, che tuttavia assicurava alla frazione stessa i più urgenti rifornimenti, specie durante le stagioni invernali. Ma per inspiegabili motivi l'esercizio di tale teleferica è stato vietato.

L'interrogante fa, infine, presente, ai ministri interrogati che la mancata costruzione della nuova teleferica porterebbe ad estreme conseguenze la gravissima situazione in cui versa la popolazione di Realdo, mancando detta frazione di regolari vie di comunicazione con i più vicini centri abitati. (12048)

RISPOSTA. — La teleferica per il collegamento della frazione Realdo al capoluogo comunale di Triora, è stata realizzata direttamente a cura di una costituita società di agricoltori di Realdo. Per tale teleferica — dopo alcuni contrattempi per la sua specificazione, e cioè se palorcia o teleferica — l'ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile si è espresso favorevolmente per la teleferica e il comune di Triora ha concesso la propria autorizzazione fin dal 1965.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

FASOLI. — *Al Ministro dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravità della situazione venutasi a creare, nei territori dei comuni di Arcola e di La Spezia, per le popolazioni servite dalla rete di trasporti interurbani gestiti dalla ditta S.A.S., a seguito della soppressione di ben 18 corse delle 38 precedentemente effettuate e di una sensibile riduzione del personale dipendente.

Al disagio ha parzialmente fatto fronte il comune di La Spezia, predisponendo un servizio di emergenza svolto dall'azienda municipalizzata « Fitram ». Il problema però richiede una radicale soluzione.

Appare infatti evidente che la concessionaria S.A.S. non è più in grado di assicurare un regolare e soddisfacente svolgimento del servizio di trasporto pubblico con la frazione Pitelli in comune di La Spezia e con il territorio del comune di Arcola.

Pertanto l'interrogante chiede se si ritenga opportuno dare disposizioni all'ispettorato regionale della motorizzazione perché revochi la concessione dell'intera linea alla ditta S.A.S., secondo i voti in merito già espressi dalle amministrazioni comunali di La Spezia e di Arcola. (16917)

RISPOSTA. — La riduzione del programma di esercizio delle autolinee della società S.A.S., interessanti i collegamenti della frazione Pitelli e del comune di Arcola con la Spezia, è

stata autorizzata dall'amministrazione dopo un'accurata istruttoria e discussione in sede di pubblica riunione, dalle quali è emerso che le attuali diminuite esigenze pubbliche non giustificano più il numero delle corse autorizzate in una fase ascensionale del traffico.

Il ridimensionamento ha avuto come conseguenza il licenziamento di alcuni agenti da parte della società S.A.S. e l'agitazione del restante personale, per cui il programma ridotto, autorizzato in via sperimentale, non ha potuto trovare attuazione.

Il servizio con la frazione Pitelli è stato assicurato dal comune di La Spezia attraverso la società « Fitram », ma con un programma ancor più ridotto di quello previsto dalla S.A.S.

Il comune di La Spezia, oltre a tale intervento d'emergenza, non ha, anche in una recente riunione comunale, prospettato alcuna soluzione per la definitiva sistemazione della questione.

Pertanto, in mancanza di intervento da parte del predetto comune, non sussiste alcuna alternativa all'affettuazione dei servizi da parte della S.A.S., ma con il programma ridotto autorizzato.

Il Ministro: SCALFARO.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se può essere consentito, senza avvertire la violazione delle più elementari norme della solidarietà sociale, che l'Istituto autonomo delle case popolari di Bari, sul cui tipo di gestione sono pendenti presso il gabinetto del ministro numerose interrogazioni, autorizzi assegnatari di appartamenti all'Istituto e subaffittarli totalmente, lucrando indebiti sovrapprofitti. (8616)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha ritenuto opportuno disporre accertamenti presso lo I.A.C.P. di Bari, fatto questo che ha richiesto del tempo e che pertanto, giustifica il ritardo con il quale si fornisce la notizia.

In fase di accertamenti non è risultato che l'I.A.C.P. di Bari abbia autorizzato assegnatari di alloggi popolari a subaffittare i propri appartamenti. I subaffitti consentiti risultano regolarmente autorizzati da questo Ministero e riguardano assegnatari che abbiano ottenuto la cessione in proprietà dei rispettivi alloggi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Analoghe autorizzazioni per la sublocazione sono state concesse ad assegnatari di alloggi « Gescal » in conformità delle disposizioni impartite dall'ente stesso.

Il Ministro: MANCINI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di disporre i provvedimenti opportuni per modificare il trattamento economico riservato ai docenti dei corsi televisivi, i quali, pur prestando servizio per 25 ore settimanali, ricevono una nomina a titolo di supplenza temporanea, con trattamento economico in diciottesimi, corrispondente al coefficiente di stipendio 260 (articolo 6 del decreto ministeriale 9 settembre 1964). (14980)

RISPOSTA. — Considerata la durata effettiva delle lezioni televisive e degli intervalli fra una lezione e l'altra, il « coordinatore » assegnato a ciascuna classe con insegnamento televisivo non dovrebbe, in pratica, superare le 18 ore settimanali di effettivo servizio.

Non si esclude che, per necessità organizzative particolari di determinati posti di ricezione televisiva, siano richieste prestazioni accessorie oltre detto limite di orario.

Non si ritiene, però, che allo stato attuale sia possibile una revisione delle disposizioni contenute, circa il trattamento economico di detto personale, nel decreto interministeriale 9 settembre 1964, che è stato emanato dopo laboriose trattative con i Ministeri dell'interno e del tesoro e che tiene conto della esigenza di contenere entro limiti non troppo onerosi la spesa complessiva che deve sostenersi per l'organizzazione ed il funzionamento dei posti di ricezione televisiva.

Il Ministro: GUI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali interventi intenda adottare, affinché i lavoratori Geracitano Ilario, Lucano Domenico, Spanò Michelangelo, Oppedisano Domenico, Capeci Giuseppe, Dichiera Vincenzo e Dichiera Ottavio, tutti residenti a Roccella Jonica (Reggio Calabria), possano ottenere dalla ditta Gallo Giuseppe, esercente industria edile in Locri, il pagamento del salario, la corresponsione degli assegni familiari e la restituzione della tessera con le marche assicurative, richiesti attraverso la camera comunale del lavoro di Roccella Jonica, fin dalla data del 9 dicembre 1965. (15881)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Reggio Calabria, a seguito di accertamenti eseguiti nel dicembre dello scorso anno presso la ditta Gallo Giuseppe di Locri ha prescritto alla ditta stessa, tra l'altro, di corrispondere ai lavoratori Domenico Oppedisano, Ilario Geracitano, Giuseppe Capeci, Vincenzo

Dichiera, Ottavio Dichiera, Domenico Lucano e Michelangelo Spanò, quanto loro dovuto per salario e assegni familiari nonché di versare agli enti assicuratori e previdenziali i contributi di legge.

Non avendo l'impresa ottemperato alle prescrizioni predette, l'ispettorato del lavoro ha elevato numerose contravvenzioni a carico del titolare dell'impresa per tutte le infrazioni accertate ed ha informato l'« Anas », ente appaltante i lavori, perché adottasse i provvedimenti amministrativi di competenza.

Risulta che a seguito di segnalazione effettuata dall'ispettorato del lavoro al Ministero dei lavori pubblici ed al provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, la ditta di che trattasi è stata sospesa dall'albo degli appaltatori, con provvedimento del 9 marzo 1966.

Il Ministro: BOSCO.

FIUMANÒ, GULLO, MESSINETTI, MICELI, PICCIOTTO, POERIO E TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Sul grave attentato al tritolo perpetrato nel febbraio 1965 contro la camera del lavoro di Reggio Calabria.

Un tale atto criminoso deve certamente attribuirsi a quelle forze politiche eversive tradizionalmente collegate con gli agrari i quali, negli ultimi giorni, con l'appoggio delle forze di polizia, sono ricorsi a violenze e provocazioni per fiaccare la lotta dei coloni reggini che richiedono l'applicazione delle vigenti norme di legge per migliorare le loro insostenibili condizioni di vita e di lavoro.

Gli interroganti chiedono che i ministri interrogati intervengano d'urgenza per la pronta identificazione e la esemplare punizione dei responsabili e perché provvedano affinché le leggi dello Stato abbiano integrale applicazione anche nei confronti di coloro che sinora hanno bestialmente sfruttato i contadini e che, come per il passato, sono pronti a ricorrere ad atti e ad istituti di violenta coazione per perpetuare i loro privilegi. (16318)

RISPOSTA. — Nella fase conclusiva della vertenza insorta lo scorso anno tra i proprietari dei bergamotteti ed i coloni, in provincia di Reggio Calabria — vertenza che, com'è noto, è stata composta con l'accordo raggiunto presso la prefettura il 5 febbraio 1965 — nella notte del 3 dello stesso mese veniva fatto esplodere un ordigno davanti alla camera del lavoro, nel capoluogo, che causava lo scardina-

mento della porta d'ingresso e lievi danni alle suppellettili.

Sull'esito delle indagini subito esperite, la questura ha riferito all'autorità giudiziaria con rapporto del 19 maggio 1965: il relativo procedimento è tuttora in istruttoria presso la pretura.

Per quanto concerne i rapporti tra le organizzazioni sindacali e l'unione agricoltori di Reggio Calabria, si deve considerare che nei rapporti stessi è subentrato un clima più sereno, come attesta anche l'accordo ultimamente raggiunto, il 17 marzo 1966, in ordine al patto provinciale per i braccianti agricoli avventizi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
CECCHERINI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritenga opportuno emanare le istruzioni necessarie alle camere di agricoltura industria e commercio, intese ad ottenere che queste ultime adottino i conseguenti provvedimenti idonei ad estendere ai propri dipendenti i benefici previsti per il personale dipendente dallo Stato della legge 4 febbraio 1966, n. 32, che reca norme sull'abolizione dei ruoli aggiunti e il collocamento nei ruoli organici o in soprannumero del personale statale non di ruolo. (17067)

RISPOSTA. — La legge 4 febbraio 1966, n. 32, che ha previsto la soppressione dei ruoli aggiunti ed il collocamento in soprannumero nei ruoli organici del personale non di ruolo, riguarda esclusivamente i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e non può essere applicata al personale delle camere di commercio, industria e agricoltura, per il quale la istituzione dei ruoli è stata disciplinata dalla legge 3 aprile 1957, n. 233.

Conseguentemente, l'estensione al personale camerale dei benefici di cui sopra può essere disposta soltanto con un apposito provvedimento legislativo che modifichi la citata legge del 1957, n. 233.

Al riguardo si fa presente che disposizioni analoghe a quelle contenute nella legge n. 32 saranno inserite negli unificati progetti di legge di iniziativa parlamentare nn. 274, 1003, 1343 e 1399, concernenti il personale delle camere di commercio, industria ed agricoltura, progetti che sono in corso di esame.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali prov-

vedimenti intenda adottare per la protezione e la custodia dei ruderi del celebre tempio dedicato a Castore e Polluce — che costituiscono l'unica testimonianza dell'esistenza della famosa città ellenica Lacconia — esistente in località « Ellene » di Acconia di Curinga (Catanzaro).

L'interrogante fa presente come dette vestigia, meta di studiosi di archeologia di tutto il mondo, abbiano subito di recente enormi danni a causa di gesta vandaliche. (15046)

RISPOSTA. — I presunti resti di un tempio dedicato a Castore e Polluce in località « Ellene » nei pressi di Curinga, secondo l'attendibile interpretazione di uno studioso del luogo, debbono essere identificati come tracce di una antica fondazione termale.

Trattasi quindi di una delle tante testimonianze dell'antica civiltà fiorita in Calabria, per la quale il Ministero, in relazione ad altre esigenze di carattere preminente, non può, per il momento, predisporre una appropriata campagna di scavo.

Per altro, è cura costante dell'amministrazione tutelare l'integrità dei resti archeologici esistenti nel territorio nazionale; e, a tal proposito, è da escludere che i ruderi di Curinga abbiano subito un qualche danneggiamento.

Il Ministro: GUI.

FORTINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del turismo e spettacolo e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se siano informati dello stato di abbandono in cui è lasciato dalle competenti autorità il centro urbano di Santa Maria Capua Vetere, che sorge sul territorio dell'antica Capua, dove esistono importanti vestigia del passato preromano e romano. Tale abbandono è testimoniato fra l'altro:

a) dalla continua dilapidazione del patrimonio archeologico della antica città, di grande valore e tuttora in massima parte inesplorato, permessa dalla indiscriminata concessione di licenze edilizie;

b) dalla costruzione in zona della villa comunale ed in zona via Appia, di edifici alti anche 8 piani; e ciò in dispregio ad esistenti norme di regolamento edilizio ed in contrasto con le esigenze di conservazione del centro urbano, che pur si presenta come organismo fortemente caratterizzato in senso storico e ambientale.

In relazione a quanto sopra, l'interrogante in particolare domanda:

1) al ministro della pubblica istruzione se intenda provvedere mediante opportune attività di controllo, di restauro e di scavo, alla preservazione e all'ampliamento della zona archeologica nonché alla difesa del centro storico;

2) al ministro dei lavori pubblici per quali motivi non venga rispettato il regolamento edilizio vigente;

3) al ministro del turismo e spettacolo se ritenga di dover assumere l'iniziativa di valorizzare il centro storico e collaborare alla difesa ed espansione di quello archeologico, dato l'evidente valore turistico ad essi connesso;

4) al ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno se ritenga opportuno nel quadro dei programmi di valorizzazione turistica in preparazione da parte della Cassa per il mezzogiorno — per consolidare l'interesse turistico internazionale per la Campania — avviare uno studio per la valorizzazione turistica dei numerosi centri storici ed archeologici della Campania settentrionale nel quale, accanto ad altri centri antichi e medioevali, possa essere appunto inserito anche il centro di Santa Maria Capua Vetere.
(5994)

RISPOSTA. — La soprintendenza ai monumenti di Napoli ha aumentato, di recente, il numero dei custodi addetti alla sorveglianza della zona archeologica di Santa Maria Capua Vetere.

Si fa presente, inoltre, che in questi ultimi anni sono stati attuati, anche con il concorso della Cassa per il mezzogiorno, importanti interventi di tutela archeologica e sono stati lasciati in vista due notevoli complessi archeologici di età romana nelle adiacenze di corso Garibaldi e di via della libertà. Sono stati anche eseguiti, con i fondi dell'amministrazione della pubblica istruzione, scavi per recuperare corredi tombali della necropoli arcaica, che altrimenti sarebbero andati dispersi o distrutti.

Infine, è stato recuperato materiale archeologico appartenente a varie epoche.

Per quanto riguarda il futuro programma di scavi, si fa presente che esso, a causa delle limitate disponibilità di bilancio, dovrà essere necessariamente limitato agli interventi più urgenti, quale l'esplorazione della necropoli romana in località Fornaci minacciata dalla espansione edilizia.

Pertanto, allo scopo di provvedere alla salvaguardia dei monumenti più importanti dell'antica Capua è stato invitato il soprintendente ai monumenti di Napoli a predisporre un programma di lavori che verrà sottoposto alla Cassa per il mezzogiorno e al Ministero del turismo, allo scopo di ottenerne il finanziamento, nel quadro dei programmi di valorizzazione dei centri dell'Italia meridionale.

Per quanto concerne la situazione edilizia, la materia, in attesa della formazione del nuovo regolamento edilizio, cui è tenuta la amministrazione comunale, è disciplinata da un regolamento edilizio adottato il 16 marzo 1942.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise non ha mancato di attuare gli opportuni interventi presso la competente amministrazione comunale, che è stata anche sollecitata alla formulazione del piano regolatore generale del territorio comunale.

Infine, urgenti lavori di riattamento della rete fognante, il cui stato di precarietà ha determinato dissesti sottostradali e di fabbricati, sono eseguiti dall'amministrazione comunale, che utilizza un contributo di 50 milioni ottenuto sul progetto generale.

Il Ministro della pubblica istruzione:
Gui.

FORTINI. — *Ai Ministri del tesoro e per la riforma burocratica.* — Per conoscere:

1) quale sarà l'importo del contributo percentuale ed il rateizzo che gli interessati dovranno versare all'« Enpas » per il riscatto previsto dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, in *Gazzetta ufficiale* 21 dicembre 1965, n. 317;

2) se debba lo Stato, quale apprezzamento della benemerita classe impiegatizia, accollarsi, e in che misura, parte del detto contributo;

3) se il servizio valutabile non possa essere esteso al periodo di aspettativa chiesta per studi superiori — ad esempio, per i corsi universitari o i corsi di magistero superiore, anche se non riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza — in considerazione che tali studi sono stati effettuati da dipendenti in servizio allo scopo di migliorare il proprio rendimento;

4) se, infine, non si ritenga di dover eliminare la grave ingiustizia, derivante dalla applicazione della legge del 5 dicembre 1964, n. 1268, la quale, a parità di condizioni e di contribuzione, nei confronti dell'« Enpas », ha sancito un trattamento iniquo, quanto alla

liquidazione della buonuscita, per i dipendenti statali collocati a riposo nel periodo 1° gennaio 1965-28 febbraio 1966.

La palese iniquità della legge fu unanimemente rilevata anche in sede parlamentare, tanto da indurre il ministro per la riforma burocratica ad accogliere, respingendo tutti gli altri, un ordine del giorno col quale si impegnava « di prendere in considerazione il problema, per gli opportuni provvedimenti ».

(15589)

RISPOSTA. — 1) La legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione dei servizi per l'indennità di buonuscita, stabilisce (articolo 1, comma secondo) che i contributi di riscatto devono essere determinati dal consiglio di amministrazione dell'« Enpas » in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da sottoporre all'approvazione del ministro del lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro. Detta tabella è stata già predisposta da un apposito comitato di studio ed è in corso il procedimento per la sua approvazione.

Si aggiunge che il personale sarà tempestivamente informato circa l'ammontare delle somme da versare per ottenere il riscatto dei servizi e che saranno stabilite adeguate agevolazioni per il relativo pagamento;

2) la citata legge del 1965, n. 1368, stabilisce esplicitamente che il contributo di riscatto è a totale carico del personale e pertanto essa non comporta alcun onere finanziario per lo Stato né per l'« Enpas ».

Una eventuale iniziativa per trasferire anche in parte l'onere del riscatto a carico dello Stato non è possibile per mancanza della necessaria copertura della nuova spesa;

3) l'articolo 1, comma primo, della legge sopramenzionata stabilisce esplicitamente che sono ammessi al riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, i periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato;

4) è noto che la legge di delega del 1964, n. 1268, stabilisce due fasi per l'aumento della indennità di buonuscita: dal 1° gennaio 1965 essa dev'essere commisurata ad un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio (anziché ad un venticinquesimo), dal 1° marzo 1966 ad un dodicesimo.

Detti miglioramenti sono finanziati nella prima fase mediante l'avanzo di gestione del fondo di previdenza dell'« Enpas », nella se-

conda fase con l'impiego dei fondi che affluiranno all'ente dopo l'attuazione del conglobamento. Infatti dal 1° marzo 1966 i contributi da versare all'« Enpas » sono commisurati a stipendi più elevati e il maggiore introito, secondo gli studi di una commissione tecnica, può coprire la spesa determinata dalla elevazione dell'indennità di buonuscita ad un dodicesimo dell'80 per cento dello stipendio.

È evidente che la retrodatazione al 1° gennaio 1965 della decorrenza del suddetto miglioramento comporta una spesa non prevista che il bilancio dell'« Enpas » non potrebbe sostenere. Essa pertanto dovrebbe gravare sul bilancio dello Stato, il quale ora non può sopportare oneri maggiori di quelli calcolati per l'attuale conglobamento.

Circa la raccomandazione cui si fa cenno, essa deve intendersi accolta in relazione a quanto dispone l'articolo 81 della Costituzione, a condizione, cioè, che sussista la possibilità di reperire e di indicare i mezzi necessari per la copertura della nuova spesa.

Il Ministro per la riforma burocratica:
BERTINELLI.

FRANCHI E GUARRA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza che il comune di Udine ha ordinato lo sgombero delle case, per gli insegnanti di via Chissimajo, perché è stato accertato che gli edifici minacciano di crollare e per sapere, considerato anche che il problema è stato sollevato più volte in precedenza, quali concrete decisioni intendano prendere per ottenere una urgente soluzione della annosa vertenza, per tutelare i diritti degli insegnanti che, nel corso degli anni hanno speso, per rendere abitabili gli alloggi che dovevano passare in loro proprietà, anche ingenti somme, e per una confacente sistemazione delle famiglie degli insegnanti medesimi tenendo conto anche del grave disagio sopportato per lungo tempo.
(15304)

RISPOSTA. — L'Istituto autonomo delle case popolari ha predisposto, su incarico della gestione case per lavoratori, una perizia per la ristrutturazione delle fondazioni dei fabbricati, già in parte puntellati, per i quali il tribunale di Udine, nel procedimento contro la impresa esecutrice dei lavori, ha accertato, mediante perizia tecnica, il sussistere del pericolo di cedimenti.

I lavori progettati avranno inizio non appena la perizia sarà approvata.

Si prevede, pertanto, che entro breve termine sarà eliminato per gli assegnatari ogni motivo di doglianza.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire presso l'I.N.P.S. e lo « Inam » affinché, anche in relazione alle recenti sentenze della magistratura, dispongano l'accoglimento delle domande di assicurazione invalidità e vecchiaia e di assistenza malattia riguardanti quei familiari di sacerdoti che prestano vero e proprio servizio a domicilio alle dipendenze dei medesimi e che sono oggi del tutto privi di ogni forma di sicurezza sociale. (15836)

RISPOSTA. — Il rapporto assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sorge, automaticamente ed indipendentemente dalle volontà dei soggetti interessati, alla presenza di un rapporto di lavoro subordinato e retribuito.

Ciò premesso, si fa presente che nella maggior parte dei casi prospettati, non risultano sussistere i requisiti della subordinazione e della retribuzione, in quanto i rapporti tra le due parti non si svolgono secondo gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro.

Ciò non toglie che, come talvolta è avvenuto, si possa procedere alla costituzione della posizione assicurativa a seguito dell'accertata sussistenza dei requisiti richiesti.

In ogni caso le parenti o le affini dei sacerdoti, qualora non siano soggette all'assicurazione obbligatoria possono beneficiare della tutela assicurativa di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della « Mutualità pensione a favore delle casalinghe ».

Il Ministro: Bosco.

GIOMO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi dell'intollerabile ritardo nei lavori, che sembrano affidati per ora dalla amministrazione soltanto ad organi consultivi, per lo studio dei provvedimenti di natura urgente e improrogabile atti a sanare l'assurdo, iniquo, illegale e incostituzionale trattamento di buona-uscita riservato dallo « Enpas » alle varie categorie di dipendenti statali tra i quali gli insegnanti e nell'insieme numerosi gli ex combattenti.

Si verifica, infatti, anche a motivo di una legislazione frammentaria e priva di coordinamento che, in un termine di tempo quasi imponderabile e teorico, a parità di condizioni e di presupposti obiettivi, i dipendenti sta-

tali pensionati nell'arco teorico di un trentennio, siano liquidati con sbalzi differenziali macroscopici dell'ordine individuale di vari milioni.

Se è approssimativamente esatto il calcolo di 600 mila benemeriti titolari di pensione nel periodo suddetto, e se si deve tener conto dell'incidenza morale e materiale del fenomeno sulle rispettive collettività familiari, si evince la vastità del fenomeno stesso nelle sue conseguenze anche di natura psicologica e quindi politica.

L'amministrazione dello Stato e un ente di diritto pubblico come l'« Enpas » non possono non essere poste in grado di operare legalmente, secondo equità e giustizia, nella riliquidazione della buona-uscita ai dipendenti statali, riliquidazione che deve essere adeguata per tutti, in specie per i più anziani di età, ad un medesimo criterio minimo di corrispondenza alle condizioni economiche del paese, così come è avvenuto e avviene saggiamente con la riliquidazione delle pensioni.

L'interrogante chiede inoltre per quale ragione non si possa e non si debba seguire per i due aspetti di uno stesso problema (pensione e buona-uscita che formano parte integrante del trattamento di riposo) la stessa disciplina giuridica e amministrativa. (14923)

RISPOSTA. — L'indennità di buonuscita è corrisposta al dipendente statale in unica soluzione all'atto del suo collocamento a riposo. In caso di miglioramenti connessi ad aumenti di retribuzione od a modificazioni dell'aliquota di liquidazione, dovendosi necessariamente fissare una decorrenza dei miglioramenti stessi, si determina sempre una sperequazione fra coloro che sono stati collocati a riposo rispettivamente prima o dopo la data stessa.

Per quanto concerne i recenti miglioramenti dell'indennità in questione, la legge di delega del 1964, n. 1268, stabilisce due fasi per l'aumento dell'indennità di buonuscita: dal 1° gennaio 1965 essa deve essere commisurata ad un ventesimo dell'ottanta per cento della misura annua dell'ultimo stipendio (anziché ad un venticinquesimo), dal 1° marzo 1966 ad un dodicesimo.

Detti miglioramenti sono finanziati, nella prima fase, mediante l'avanzo di gestione del fondo di previdenza dell'« Enpas »; nella seconda fase con l'impiego dei fondi che affluiranno all'ente dopo l'attuazione del congelamento. Infatti dal 1° marzo 1966 i contributi da versare all'« Enpas » sono commisurati a stipendi più elevati e il maggiore introito,

secondo gli studi di una commissione tecnica, può coprire la spesa determinata dalla elevazione dell'indennità di buonuscita ad un dodicesimo dell'80 per cento dello stipendio.

Si fa presente, poi, che la riliquidazione dell'indennità di buonuscita a favore del personale, collocato a riposo anteriormente alla concessione di benefici economici ai dipendenti in attività di servizio, involge una questione di principio assai delicata, in quanto i trattamenti costituiti da un capitale corrisposto una volta tanto, a differenza di quelli aventi carattere vitalizio (pensioni), non sono soggetti a riliquidazione in relazione a miglioramenti accordati successivamente alla risoluzione del rapporto d'impiego.

Una deroga a tale principio fondamentale, sempre seguito nella predetta materia, creerebbe indubbiamente un precedente suscettibile di gravi ripercussioni per tutti i trattamenti previdenziali liquidati in capitale dallo Stato (indennità *una tantum*) e dagli enti pubblici, nonché per le indennità di licenziamento liquidate nel settore privato.

Inoltre si osserva che anche per i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali attualmente non è prevista la riliquidazione automatica delle pensioni in conseguenza di miglioramenti economici accordati al personale in attività di servizio. Infatti — come è noto — l'ultima perequazione delle pensioni risale al 1956 e da tale data le pensioni stesse sono rimaste collegate agli stipendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, anche dopo il 1° marzo 1966, data in cui ha avuto termine l'operazione del conglobamento.

Il Ministro per la riforma burocratica:
BERTINELLI.

GIORGI E PEZZINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) se sia informato che l'ambasciata canadese l'8 novembre 1965 in risposta alla richiesta di emigrare in Canada per motivi di lavoro, avanzata dall'operaio Romano Di Bernardino di Francesco da Castelvecchio Subequo (L'Aquila), così si esprime:

« In riferimento al suo proposito di emigrare in Canada, ci rincresce doverle comunicare che, dall'esame del suo caso, ella risulta non possedere i requisiti previsti dai vigenti regolamenti canadesi per la sua ammissione al nostro paese. La sua pratica è stata quindi definitivamente chiusa. Pertanto, ella non dovrà più presentarsi presso i nostri uffici il

giorno 24 novembre, in quanto tale appuntamento è stato annullato.

Le rendiamo inoltre noto che i nomi di tutti coloro ai quali è stato rifiutato il permesso di ingresso in Canada sono registrati nei nostri schedari. Tale informazione le viene trasmessa per evitarle seri inconvenienti e la possibilità di essere espulso dal Canada nel caso ella decidesse di dare seguito al suo desiderio di entrare nel nostro paese »;

2) poiché i documenti in possesso dell'interessato (certificato generale del casellario giudiziario del tribunale di Sulmona, certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco, licenza di caccia, non sono considerati dall'ambasciata canadese sufficienti a qualificare la condotta del lavoratore, da chi tale ambasciata abbia ricevuto le informazioni in base alle quali è giunta a respingere e schedare il lavoratore come un volgare delinquente;

3) come pensa di intervenire il ministro interrogato per garantire l'ingresso in Canada al Di Bernardino e per impedire che analoghi incresciosi fatti abbiano a ripetersi.

(15689)

RISPOSTA. — La questione delle comunicazioni relative ai motivi del rifiuto di visto d'ingresso a cittadini italiani da parte dei paesi di immigrazione è ben presente al Governo italiano nei suoi termini generali.

Mentre essa, per quanto riguarda i dinieghi di permesso d'ingresso e di soggiorno, ha trovato soddisfacente soluzione nell'ambito della C.E.E., si deve constatare che i paesi di immigrazione transoceanici mantengono, relativamente alla comunicazione sui motivi dei dinieghi di visto, punti di vista diversi da quello dei paesi di emigrazione, in quanto ritengono che la concessione del visto d'ingresso rientri nella sfera della competenza esclusiva di ogni Stato, il quale non è tenuto a motivare le sue decisioni.

Tale stato di cose ha finora impedito, sia in sede più vasta sia in sede bilaterale, di trovare una soluzione soddisfacente della questione per quanto riguarda detti paesi transoceanici.

Circa il caso del signor Romano Di Bernardino, non si è mancato a suo tempo di intervenire in favore del predetto presso l'ambasciata del Canada in Roma. Quest'ultima, per altro, dopo aver riferito il caso alle autorità centrali ha confermato che il visto d'ingresso è stato rifiutato per essere l'interessato sprovvisto dei requisiti previsti dalle norme canadesi sull'immigrazione.

Il Sottosegretario di Stato: ZAGARI.

GIUGNI LATTARI JOLE E CRUCIANI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del bilancio.* — Per conoscere se, in adempimento degli impegni assunti dal Governo in carica nel luglio 1961 e nel febbraio 1962, siano stati reperiti i fondi necessari per perequare le pensioni corrisposte al personale (direttivo e docente) della scuola collocato a riposo anteriormente al 30 settembre 1961. Il trattamento di cui tale personale usufruisce è infatti notevolmente diverso da quello riservato al personale collocato a riposo dopo la data predetta, e ciò è manifestamente contrario al principio etico-giuridico, per altro applicato in tutti gli altri settori della pubblica amministrazione, e cioè al principio secondo cui, a parità di qualifica e di anni di servizio prestato, l'ammontare della pensione debba essere eguale per tutti, quale che sia la data del collocamento a riposo. (7045)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16540, del deputato Colasanto, pubblicata a pag. 7674).

GOLINELLI E VIANELLO. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere se il Governo intenda, come richiesto da iniziative legislative e da molto tempo dagli interessati e dalle loro organizzazioni sindacali e cooperative, disporre la erogazione del carburante agevolato anche alla piccola pesca marittima, lagunare e delle acque interne. L'erogazione agevolata del carburante ai piccoli pescatori metterebbe fine ad uno stato di ingiustizia per una categoria di lavoratori a bassissimo reddito. Tale categoria, nella sola zona di Chioggia, è costituita da 1.600 unità su 400 pescherecci, con a carico 3 mila figli, 1.100 mogli e 250 genitori e contribuisce alla produzione ittica con un pescato annuo del valore di circa un miliardo, che andrebbe largamente perduto, non essendo sostituibile con l'attività di altre categorie di lavoratori della pesca, se, per mancanza di aiuti e di interventi, i piccoli pescatori si trovassero nella impossibilità di continuare il loro lavoro. (16783)

RISPOSTA. — Il trattamento di cui fruiscono le unità impiegate per la pesca nelle acque marittime trova il suo fondamento nell'articolo 62 — ultimo comma — della vigente legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in base alla quale possono beneficiare dell'imbarco, come provvista di bordo, di carburante gravato da tributi quei natanti che esercitano la loro attività al di là della linea doganale,

con esclusione, quindi, di quelli che operano nelle acque interne dello Stato. Infatti, i carburanti usati per la pesca marittima (al di là della linea doganale) non godono di esenzioni bensì dell'abbuono dell'imposta come prodotti esportati, giusta l'ultimo comma del richiamato articolo 62 della legge doganale.

Pertanto, per venire incontro alla richiesta formulata a favore dei pescatori che si dedicano alla piccola pesca marittima, lagunare e nelle acque interne dello Stato, si renderebbe necessario un provvedimento legislativo che prevedesse espressamente l'esenzione da tributi per i prodotti petroliferi destinati all'azionamento dei natanti da pesca che operano nelle acque interne.

In proposito si deve sottolineare che una esenzione del genere sarebbe fonte di indubie evasioni fiscali, in quanto, non essendo le zone rivierasche delle acque interne oggetto a vigilanza finanziaria (come, invece, lo sono le coste marittime), nulla impedirebbe agli assegnatari del carburante agevolato di destinarlo ad usi diversi da quello consentito.

L'esenzione dal tributo assumerebbe, poi, una rilevante portata, dato che il quantitativo dei prodotti da ammettere al beneficio risulterebbe di notevole entità e determinerebbe una sensibile contrazione nelle entrate dello Stato con la conseguente necessità di reperire i fondi indispensabili alla copertura del minor gettito, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, con difficoltà che non possono sfuggire all'interrogante.

D'altra parte, ove si accordasse la richiesta esenzione, oltre ad incrinare il principio dell'uniformità dell'imposta, si creerebbe un precedente che renderebbe poi praticamente impossibile evitare l'estensione dello stesso trattamento ai prodotti petroliferi destinati all'azionamento dei natanti che svolgono attività diverse dalla pesca, nei laghi, fiumi, canali, acque salse interne, ecc., di tutto il territorio nazionale, già da tempo invocato per analogia al trattamento di cui beneficiano le navi da trasporto che operano fuori dalla linea doganale.

Per tutte le ragioni anzidette, la richiesta non appare suscettibile di favorevole accoglimento.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

GRIMALDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per integrare il personale della intendenza di finanza della provincia di Enna che, essendo in atto dotata di 2 soli consiglieri

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

di prima classe, non è in grado di svolgere con la dovuta sollecitudine i compiti ad essa assegnati. (16919)

RISPOSTA. — Premesso che l'attuale situazione organica dell'intendenza di finanza di Enna non risulta dissimile da quella esistente presso varie altre sedi, attesa la grave carenza di impiegati della carriera direttiva che si manifesta purtroppo con carattere di generalità, si fa presente, per quanto riguarda in particolare l'intendenza di Enna, che il vice intendente colà in organico è attualmente sospeso in via cautelare dal servizio per essere pendente a suo carico un giudizio penale. Poiché si hanno validi motivi per prevedere che la relativa sentenza definitiva tarderà a perfezionarsi, è in corso di assegnazione un altro funzionario di pari qualifica.

Anche per i consiglieri, si assicura che, nella impossibilità di reperire presso altre sedi idonei elementi disponibili, si provvederà al rafforzamento del relativo organico all'atto dell'assegnazione dei vincitori del concorso a 240 posti di consigliere di terza classe in prova nelle intendenze, in fase di espletamento.

Si aggiunge, inoltre, che è allo studio la assegnazione alla sede di Enna di altri 2 elementi tratti dal contingente dei vincitori del concorso a 250 posti di operatore tecnico aggiunto in prova, bandito con decreto ministeriale 4 maggio 1963, per integrare in qualche modo anche il personale della carriera esecutiva ivi già in servizio.

Il Ministro: PRETI.

GUARIENTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuna e urgente la proroga dei termini concessi per il godimento dei benefici tributari previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, (articolo 13 e articolo 20) e successive modificazioni.

Ritiene l'interrogante che ciò sia giustificato dalla situazione congiunturale con la conseguente riduzione del credito bancario alle imprese edilizie, che in molti casi ha determinato l'interruzione o il ritardo dei lavori da parte delle ditte costruttrici. (9509)

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto dall'interrogante si osserva che nel titolo settimo del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono state previste agevolazioni fiscali per l'edilizia per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso.

Le stesse agevolazioni fiscali sono applicabili anche alle costruzioni da realizzare ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 10 novembre 1965, n. 1179, recante norme per la incentivazione edilizia, in virtù dell'espresso richiamo contenuto all'articolo 17 di detta legge.

Il Ministro: MANCINI.

GUIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che il portale di San Nicolò di Sangemini (Terni) trovasi attualmente esposto ai *Cloisters* di New York, e per conoscere se all'epoca della clamorosa asportazione del portale, avvenuta nel 1938, con la protezione dei carabinieri, a seguito di una compra-vendita fra l'antiquario Chiandolo di Roma e la proprietaria della chiesa, Santucci Vittoria in Lais, vi fu l'assenso del sovrintendente e se il podestà dell'epoca, Francesco Violati, informò del negozio illecito l'autorità competente.

Si chiede altresì di conoscere se siano stati corrisposti recentemente fondi per il restauro della chiesa di San Nicolò di Sangemini e se siano stati effettivamente investiti per la realizzazione di opere previste dalla legge, dall'attuale proprietario Francesco Violati.

L'interrogante chiede di sapere quali passi il ministro intenda intraprendere per il recupero del portale della chiesa di San Nicolò, illegittimamente asportato e a distanza di anni esportato e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei superstiti responsabili. (15198)

RISPOSTA. — Nell'aprile 1931 la signora Vittoria Santucci in Lais, proprietaria della chiesa di San Nicolò in Sangemini, riconosciuta di interesse artistico, chiese la demolizione della facciata dell'edificio adducendone la fatiscenza e la presunta pericolosità per la incolumità pubblica, ma in realtà allo scopo di rimuovere il portale. La questione si trascinò fino al 1936 allorché, il 14 luglio, il ministro De Vecchi decise di consentire la alienazione allo antiquario romano Ugo Jan-dolo (e non già Chiandolo) e di ordinare all'ufficio esportatore di Roma di concedere il nulla osta all'esportazione del portale a New York, destinataria la galleria *Joseph Brummer*: in tale occasione fu pagata la prescritta tassa di esportazione su un valore di 25 mila dollari.

Grazie al tempestivo intervento dell'avvocato Francesco Violati, allora commissario prefettizio del comune, si riuscì ad impedire almeno che per estrarre il portale venisse

demolita l'intera facciata. L'asportazione del portale avvenne, quindi, con regolare autorizzazione e senza la protezione dei carabinieri.

Per altro, il trasferimento del portale negli Stati Uniti d'America incontrò l'opposizione del soprintendente ai monumenti e gallerie dell'Umbria dell'epoca, professor Bertini-Calosso, e del soprintendente Moretti, allora capo dell'ufficio esportazione, i quali tentarono vanamente di impedire l'attuazione dell'ordine ministeriale.

Attuali proprietari della chiesa sono i signori Massimo Fabrizio e Valeria Violati (e non già l'avvocato Francesco Violati, che è zio dei suddetti). Acquistato l'immobile monumentale nel 1957 dai signori Lais, essi iniziarono subito, con sensibilità per le cose d'arte e con fervore, l'opera di ripristino e di restauro della chiesa usufruendo anche, in applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, di contributi statali, che sono stati tutti effettivamente investiti per la realizzazione di dette opere. Gli attuali proprietari, inoltre, non solo hanno anche fatto eseguire una copia in marmo del portale, in base a nitide fotografie e disegni, con apposita epigrafe attestante il lavoro effettuato.

Dallo svolgimento dei fatti, si evince come non possa farsi luogo a provvedimenti nei confronti dei signori Lais, non essendosi verificate a suo tempo condizioni di illegittimità nell'esportazione del portale, e tanto meno nei confronti degli attuali proprietari, i quali hanno avuto il merito di recuperare un edificio monumentale ormai considerato perduto.

Quanto, infine, al recupero del portale, lo stesso avvocato Francesco Violati effettuò vari tentativi, anche attraverso il Ministero degli affari esteri, proponendo uno scambio del portale medesimo con reperti archeologici di adeguato valore. Questo stesso Ministero ebbe ad interessare della questione il Ministero degli affari esteri. Nessun esito positivo hanno potuto avere tali tentativi in considerazione sia della regolarità dell'acquisto da parte dei compratori e sia perché, nel frattempo, il portale di San Nicolò era stato installato nel *Metropolitan museum di New York* subito dopo il grande atrio di ingresso, e cioè all'entrata della sezione medioevale, in posizione di grande evidenza e di notevole prestigio.

Il Ministro: GUI.

GUIDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione produttiva determinatasi nel

settore dei profilati della società Terni, dove attualmente si registrano imponenti giacenze di prodotti che restano esposti a deterioramento, il che fa seguito ad una grave riduzione nei livelli produttivi dei profilati, malgrado gli impegni assunti dal Governo e dal Parlamento nel recente dibattito conclusosi alla Camera dei deputati il 19 aprile 1966.

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il ministro intenda assumere e proporre per assicurare la realizzazione degli impegni e dei programmi produttivi.

(16502)

RISPOSTA. — Sulla base di elementi forniti dall'I.R.I., si comunica quanto segue.

Fin dagli ultimi mesi del 1964 il mercato del tondo per cemento armato registra una costante eccedenza dell'offerta rispetto alla domanda, a causa della nota crisi dell'edilizia, che ha notevolmente aggravato le difficoltà già esistenti in questo specifico settore.

Va rilevato, inoltre, che la produzione di tondo per cemento armato si è praticamente raddoppiata nel periodo 1961-64, soprattutto ad opera delle numerose piccole aziende che, per il minor peso di oneri generali, hanno, in questo campo, una maggiore capacità competitiva, sia pure con produzioni di livello qualitativamente modesto.

In questo quadro si comprende come si sia determinato presso la Terni l'accumularsi di giacenze di tondo di un certo rilievo (circa 40 mila tonnellate a fine maggio), anche a causa della mancata ripresa stagionale della relativa domanda.

Si assicura, per altro, che la società si sta adoperando nell'intento di superare tale situazione, intensificando, a tal fine, l'attività commerciale per l'acquisizione di ordini sui mercati esteri.

Anche la riduzione della produzione di tondo per cemento armato attuata dalla Terni nel corso del 1966 va messa in relazione all'andamento congiunturale sopra descritto. Si tratta di una misura imposta dalla situazione contingente. Comunque essa riguarda un comparto produttivo che non è essenziale per i futuri programmi di sviluppo dell'attività aziendale, orientata verso produzioni più specializzate e qualificate, quali i lamierini magnetici, gli inossidabili e gli acciai legati e speciali in genere.

Il Ministro: BO.

ISGRÒ. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità la notizia

diffusasi in Sardegna sul programma di sostituzione — mediante servizi automobilistici — di quelle linee ferroviarie della Sardegna già classificate di seconda categoria dalla Commissione interministeriale per l'ammodernamento e cioè: Sassari-Tempio-Palau, chilometri 150, Mandas-Arbatax chilometri 160; Isili-Sorgono chilometri 83; Tirso-Chilivani chilometri 78; Macomer-Bosa chilometri 48; per complessivi chilometri 519.

Alla chiusura di tutte queste linee, da attuarsi gradualmente in un periodo di circa 10 anni, il personale verrebbe ridotto complessivamente di 1.500 su 2.400 unità attualmente occupate.

La prima fase di questo programma, dal 1° gennaio 1967, riguarderebbe le linee: Luras-Palau chilometri 48; Isili-Sorgono chilometri 84; Seui-Arbatax chilometri 83; Tirso-Chilivani chilometri 78; con diminuzione di personale di 547 unità.

L'interrogante chiede di sapere se si ritenga di scongiurare la chiusura delle su indicate linee tenendo presente che la popolazione subirebbe un forte danno soprattutto dove la rete stradale non fosse in condizioni di assicurare un servizio più comodo e celere; ed ancor più si vuol conoscere come si intenda evitare lo spettro della disoccupazione per un così elevato numero di lavoratori. (16516)

RISPOSTA. — La sostituzione mediante autoservizi delle linee in questione, già prevista in sede di approvazione del piano di ammodernamento delle ferrovie della Sardegna, si è resa indispensabile e improcrastinabile a causa del gravoso onere a carico dello Stato provocato dal loro esercizio, le cui spese, e in particolare quelle per il personale, sono enormemente aumentate in questi ultimi anni.

D'altra parte l'utilità di dette linee, anche in relazione al piano di rinascita della Sardegna, è assolutamente insignificante, dato che soltanto poche decine di viaggiatori si servono giornalmente delle stesse, con la conseguenza che su alcuni tronchi, ogni viaggiatore trasportato viene in media a gravare sullo Stato fino a 200 lire per chilometro di percorrenza, cioè quanto il costo di esercizio di un autobus di grande portata.

L'attuazione di adeguati servizi automobilistici sostitutivi, aventi corse più frequenti e più celeri che, contrariamente alla ferrovia, raggiungeranno i centri dei vari paesi, e che potranno fermare ad ogni casolare lungo la via, risulterà certamente, come avvenuto in moltissimi casi, più aderente alle necessità delle popolazioni servite.

La questione del personale è in effetti quella che preoccupa maggiormente il Ministero dei trasporti, il quale pertanto non mancherà di studiare ed attuare tutti i provvedimenti possibili per alleviare il disagio derivante dal ridimensionamento del personale stesso.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

ISGRO'. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere quale azione urgente intendano svolgere per far sì che anche la pista di Cagliari Elmas in Sardegna possa disporre senza ulteriori indugi di una pista per gli aerei a reazione, tenendo presente l'importanza di quell'aeroporto nel movimento degli aerei dell'isola.

(16697)

RISPOSTA. — Il progetto per il prolungamento a 2 mila metri della pista dell'aeroporto di Cagliari Elmas è stato in questi giorni approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'ispettorato generale dell'aviazione civile è in attesa di ricevere il voto del suddetto consiglio per potere inserire nel progetto medesimo le raccomandazioni formulate dal consiglio superiore stesso.

Subito dopo il progetto in parola verrà inoltrato al Consiglio di Stato per l'approvazione dello schema di contratto che dovrà formare oggetto di gara di appalto.

Si ritiene che accelerando al massimo il residuo iter della approvazione, i lavori potranno essere appaltati entro l'estate e le opere ultimate per la stagione turistica prossima.

Con la realizzazione del prolungamento della pista a 2 mila metri, l'aeroporto di Cagliari Elmas sarà in grado di assolvere pienamente alle funzioni di aeroporto nazionale e internazionale al livello richiesto dai traffici aerei della Sardegna e di accogliere gli aerei a reazione a medio raggio attuali e previsti per un prossimo futuro.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

LA BELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che è stato disposto il trasferimento dell'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, dalla attuale sede di via dei Robilant, 1 (edificio demaniale concesso in uso al Ministero della pubblica istruzione per il canone simbolico di affitto di lire una l'anno) in altra sede all'Eur. di

proprietà privata, con un aggravio di spesa per canone di affitto di 15 milioni di lire l'anno ed evidente danno alla attività del predetto ispettorato (attualmente favorito dalla vicinanza con le sedi del Comitato olimpico nazionale e delle maggiori federazioni sportive). Se ritenga, invece — qualora la disposizione risultasse vera — più conveniente ed utile soprassedere all'oneroso trasferimento in attesa di realizzare la soluzione globale — già programmata dal Ministero nel 1955 — di accentrare in un unico funzionale edificio, da costruirvi a spese dello Stato in opportuna zona della capitale, le decine di ispettorati, direzioni, uffici e servizi, attualmente disseminati nella città in edifici privati con rilevante spesa per canoni d'affitto. In proposito, l'interrogante chiede inoltre di conoscere se risponda a verità la notizia che il terreno acquistato all'uopo dal Ministero, sia stato recentemente restituito al proprietario e — se ciò è vero — per quali motivi e quali sono i proponimenti del ministro per porre fine al sistema dei fitti onerosi e dare al problema una soluzione radicale, tale da consentire il massimo rendimento dei servizi e alleviare l'erario delle crescenti spese per l'affitto di sedi non funzionali. (16142)

RISPOSTA. — Il Ministero ha da tempo posto allo studio il problema della inadeguatezza dell'attuale sede centrale ai vari servizi cui esso attende in relazione ai compiti di istituto.

Per porre rimedio ai più notevoli inconvenienti derivanti da tale situazione, si è provveduto, nell'attesa di una soluzione definitiva, a un raggruppamento di uffici, in locali adeguati, sulla direttrice viale di Trastevere-Eur, nel cui comprensorio risultano già funzionanti la direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado, la direzione generale delle accademie e biblioteche, la direzione generale per l'edilizia scolastica, la direzione generale per l'educazione popolare, lo ispettorato per l'istruzione artistica, l'ufficio speciale per l'assunzione degli idonei, uffici, nella maggioranza, sistemati nel palazzo Italia.

Proseguendo secondo tale criterio, il Ministero ha predisposto il trasferimento, nello stesso palazzo Italia, dell'ispettorato per la educazione fisica e sportiva che con i suoi 74 impiegati non poteva più essere contenuto né operare nelle attuali 14 stanze (anche se ampie) di cui dispone nell'isolato *E* del foro italico in via dei Robilant n. 1, in una posizione di assoluto isolamento da tutte le altre

direzioni generali che amministrano personale insegnante.

Tale insostenibile situazione era stata più volte rappresentata dai vari dirigenti che si sono succeduti alla direzione dell'ispettorato, mentre per anni era rimasta pendente l'azione di rivendicazione dei locali di via dei Robilant da parte del commissariato della gioventù italiana che si riteneva proprietario dell'immobile e successivamente si dichiarava pronto ad operare una permuta di quei locali con altro edificio in Venezia, attraverso intese con la direzione generale del demanio. Tale questione, per altro avviata a soluzione, non risulta ancora definita.

Non si ritiene, pertanto, opportuno soprassedere al trasferimento dell'ispettorato educazione fisica e sportiva nei locali dell'Eur.

Per quanto attiene poi alla costruzione di un nuovo edificio capace di accogliere tutti gli uffici che non trovano sistemazione nella sede centrale, si fa presente che, in passato, furono curate trattative con l'ente Eur, il quale, secondo quanto già attuato in analoghe situazioni con altri ministeri, avrebbe avuto cura di destinare un'area di sua proprietà all'erigendo edificio, da costruirsi con mezzi finanziari, progettazioni e tecnici propri dell'ente, nell'intesa di cederlo, a costruzione avvenuta, allo Stato mediante una speciale convenzione, da stipulare in deroga alle vigenti norme sull'edilizia statale.

Per altro, lo smembramento della sede del Ministero in due corpi così distanti tra loro e la eccezionale procedura da seguire per la realizzazione dell'opera fecero rivolgere l'attenzione ad altre soluzioni quali: una sopraelevazione della sede di viale Trastevere, sopraelevazione non consentita in seguito agli accertamenti tecnici sulla statica del fabbricato; l'acquisizione al demanio dello Stato dell'edificio del San Michele in via del Porto a Ripa Grande, acquisizione ancora allo studio ma per altra destinazione d'uso; la costruzione di un edificio su parte dell'area dell'ex caserma La Marmora in Trastevere, costruzione non consentita dal vigente piano regolatore e pertanto accantonata.

In relazione, tuttavia, alla pressante necessità di una soluzione del problema, il Ministero ha rinnovato recentemente premure presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso le altre amministrazioni interessate a voler adottare le determinazioni di competenza sulla base dello schema di disegno di legge a suo tempo predisposto, che prevede la costruzione del nuovo edificio sull'area in via

Induno, nelle immediate vicinanze della sede centrale della pubblica istruzione e attualmente occupata dal palazzo degli esami, che, come è noto, non risponde più alle funzioni di istituto né riveste quel carattere storico-artistico che è proprio della zona.

Il Ministro: GUI.

LAMI, SANNA E PIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'entità dei fondi messi a disposizione dal Ministero per la gestione di colonie marine a favore dei minori bisognosi; quali siano i criteri seguiti nella distribuzione di detti fondi. (16883)

RISPOSTA. — Per l'assistenza estiva dei minori bisognosi (colonie marine e montane e campeggi) questo Ministero dispone della somma di lire 2.920.000.000 stanziata all'articolo 2 del capitolo 2489 del bilancio del corrente anno finanziario.

Il fondo a disposizione viene ogni anno ripartito nella quasi totalità tra le prefetture — con criterio proporzionale che tiene conto degli indici di reddito di ciascuna provincia — per l'approntamento di piani di assegnazione di contributi a qualificati enti che operano nel settore, scelti da un apposito comitato provinciale del quale fanno parte anche il provveditore agli studi, il medico provinciale, un rappresentante della federazione provinciale dell'O.N.M.I. e un rappresentante dell'ente provinciale del turismo.

Il Ministero interviene anche con dirette sovvenzioni nei confronti di enti che attuano tale forma di assistenza su scala nazionale.

Complessivamente, nel 1965, hanno beneficiato dell'assistenza 308.380 minori, ospitati in 3.115 colonie e campeggi.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro per la riforma burocratica e ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità la notizia in base alla quale si intenderebbe affidare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di provvedere all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e delle vittime civili di guerra a cui attualmente provvede, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 350, e successive modificazioni, l'Opera nazionale invalidi di guerra.

In caso affermativo, per sapere se si consideri tale riforma assai onerosa per lo Stato, in conseguenza delle assunzioni di nuovo per-

sonale che si renderanno indispensabili al fine di porre gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nelle condizioni di potere assolvere ai nuovi e più ampi compiti.

Per sapere, infine, se convenga valorizzare, nel settore del collocamento, l'attività dell'Opera nazionale invalidi di guerra, la quale potrebbe non soltanto continuare ad esercitare le sue funzioni a favore della categoria per la quale fu originariamente istituita, ma anche estendere le funzioni stesse ad altre categorie di invalidi, ed in particolare agli invalidi per servizio dello Stato e degli enti locali, i quali sono già assistiti dall'O.N.I.G., a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423; il che, fra l'altro, non comporterebbe alcun onere per l'erario dato che l'attrezzatura della O.N.I.G. è pienamente in grado di continuare la propria attività e di estenderla senza assunzione di nuovo personale e senza ampliamento della propria struttura organizzativa. (15138)

RISPOSTA. — Non risulta che sia stata presa alcuna particolare iniziativa, in sede governativa, per attribuire al Ministero del lavoro la funzione del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra affidata all'Opera nazionale degli invalidi di guerra dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. E, per altro, da precisare che attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e successive modificazioni, le assunzioni di detto personale da parte sia dei privati datori di lavoro sia delle pubbliche amministrazioni possono essere effettuate anche direttamente, oltre che su segnalazione dell'Opera invalidi e delle rappresentanze provinciali.

Per quanto concerne la prospettata eventualità di affidare all'O.N.I.G. le funzioni relative all'avviamento al lavoro degli invalidi per servizio, svolte attualmente dagli uffici provinciali del lavoro a norma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, si deve far presente che l'ente predetto non possiede strutture sanitarie tali da potenziare il recupero fisico e professionale dei minorati, ma soltanto ambulatori per semplici accertamenti diagnostici diretti ad individuare quale assistenza sanitaria (idrotermale, climatica, ecc.) spetti al beneficiario della particolare tutela legislativa. Si assicura, comunque, l'interrogante che il problema sarà tenuto particolarmente presente in sede di riordinamento della legislazione sul collocamento obbligatorio delle

varie categorie di minorati per fatti di guerra o civili nonché dei congiunti degli invalidi e dei caduti per le stesse cause.

Il Ministro per la riforma burocratica:
BERTINELLI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponda a verità la notizia, ampiamente riportata dalla stampa marchigiana, in base alla quale il comitato interministeriale avrebbe deciso la soppressione della linea ferroviaria Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli in quanto considerata « ramo secco ».

Nella deprecabile ipotesi che la notizia risulti fondata l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno determinato la decisione del comitato interministeriale, motivi che non possono essere solo di ordine economico, in quanto la linea ferroviaria Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli assolve ad una funzione sociale di notevole importanza che non può e non deve essere sottovalutata in un momento in cui tante iniziative, superflue se non addirittura dannose, sono adottate dagli organi responsabili della politica locale e nazionale con enorme dispendio di pubblico denaro.

Al riguardo l'interrogante fa rilevare come la linea ferroviaria di cui sopra sia di primaria necessità per la popolazione del capoluogo di provincia e di tutti i paesi circostanti i quali, se dovesse attuarsi la preannunciata soppressione, si troverebbero a dover affrontare grandi sacrifici e serie difficoltà.

L'interrogante infine fa rilevare come le Marche si trovino tuttora, nonostante le ripetute assicurazioni, in una situazione di gravissima carenza per la sua viabilità stradale e ferroviaria, per cui la soppressione di una linea esistente appare discriminatoria ed ingiustificata se non addirittura punitiva per una regione che ha tanto dato alla collettività senza mai nulla chiedere. (16884)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli è in effetti compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie interessate dagli studi in corso per un graduale ridimensionamento della rete ferroviaria.

Essa è, infatti, caratterizzata da risultanze di gestione molto sfavorevoli, presentando una passività che negli ultimi anni si è aggirata sui 200 milioni di lire all'anno.

Finora, comunque, nessuna conclusiva determinazione è intervenuta sulla sorte della linea in parola.

È, per altro, da precisare che un eventuale futuro ridimensionamento dei servizi ferroviari sulla Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli si limiterebbe alla sola soppressione del servizio viaggiatori, cui si supplirebbe intensificando opportunamente gli autoservizi già in esercizio sulla relazione. Il servizio merci, come più volte è stato assicurato, continuerebbe, invece, ad essere svolto su rotaie, sia pure in regime economico; ciò che consentirebbe, comunque, di soddisfare adeguatamente alle esigenze delle attività economiche ed industriali della zona.

Il Ministro: SCALFARO.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponda a verità la notizia, ampiamente riportata dalla stampa marchigiana, in base alla quale il comitato interministeriale avrebbe deciso la soppressione della linea ferroviaria Civitanova-Fabriano in quanto considerata « ramo secco ».

Nella deprecabile ipotesi che la notizia, risulti fondata l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno determinato la decisione del comitato interministeriale, che non possono essere soltanto di ordine economico, in quanto la linea ferroviaria Civitanova-Fabriano assolve ad una funzione sociale di notevole importanza che non può e non deve essere sottovalutata in un momento in cui tante iniziative, superflue se non addirittura dannose, sono adottate dagli organi responsabili della politica locale e nazionale con enorme dispendio di pubblico denaro.

Al riguardo l'interrogante fa rilevare come la linea ferroviaria di cui sopra sia di primaria necessità per la popolazione del capoluogo di provincia e di tutti i paesi circostanti i quali, se dovesse avvenire la preannunciata soppressione, si troverebbero a dover affrontare gravi sacrifici e serie difficoltà.

L'interrogante infine fa rilevare come le Marche si trovino tuttora, nonostante le ripetute assicurazioni, in una situazione di gravissima carenza per la viabilità stradale e ferroviaria, per cui la soppressione di una linea esistente appare discriminatoria ed ingiustificata se non addirittura punitiva per una regione che ha tanto dato alla collettività senza nulla chiedere. (16885)

RISPOSTA. — La linea Fabriano-Albacina-Civitanova Marche rientra, in effetti, nel novero delle linee a scarso traffico e fortemente deficitarie per le quali sono in corso studi in-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

tesi ad accertare l'opportunità di un eventuale ridimensionamento dei servizi ferroviari.

Secondo i criteri informativi di detti studi, la funzione delle linee passive dovrebbe essere limitata al solo servizio di trasporto merci, esercitato con il più economico regime dei raccordi, sostituendo il servizio viaggiatori con idonei autoservizi che osserverebbero gli stessi programmi dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Al momento, comunque, nessun concreto provvedimento è in corso per il ridimensionamento della Albacina-Civitanova, né sono da ritenersi prossime decisioni in tal senso.

Infatti, prima di notificare l'attuale assetto dei servizi di trasporto sulla relazione in parola, dovrà essere svolto un attento esame della situazione della zona interessata, alle cui risultanze saranno subordinati i provvedimenti da adottare.

Il Ministro: SCALFARO.

LETTIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga che la norma di cui all'articolo 7 del regio decreto dell'8 luglio 1937, n. 1516, secondo comma, la quale non consente che possono far parte delle commissioni distrettuali e provinciali delle imposte, per incompatibilità, i prefetti, gli intendenti di finanza, gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione provinciale delle imposte, gli appartenenti ai corpi armati dello Stato in servizio attivo permanente, i funzionari e i reggenti di pubblica sicurezza intenda riferirsi, per quanto attiene a questa ultima categoria, ai funzionari di ruolo della pubblica sicurezza e non ai sindaci dei piccoli comuni dove non esista ufficio di pubblica sicurezza.

E ciò in quanto la legge di pubblica sicurezza all'articolo 1 nel testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 1 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nella sua stessa dizione letterale, oltre che nella più logica interpretazione, nettamente distingue tra funzionario di pubblica sicurezza qual è il capo ufficio di pubblica sicurezza del luogo e il podestà (oggi sindaco) che lo sostituisce nelle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza. Precisa altresì, nell'articolo 4 dello stesso regolamento che: il prefetto può, con decreto, incaricare funzionari di pubblica sicurezza preposti ad uffici distaccati di vigilare sull'andamento dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quelli di loro residenza; e quando le esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto o il questore possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.

Durante la permanenza dei funzionari nei comuni resta sospesa la competenza del podestà (oggi sindaco) relativamente ai servizi di polizia.

Non pare dubbio pertanto che il sindaco pur essendo autorità locale di pubblica sicurezza in mancanza del funzionario è figura nettamente distinta da quest'ultimo (anche per il concetto giuridico di pubblico funzionario che presuppone una organica dipendenza della pubblica amministrazione cui quelle funzioni si riferiscono) e non può quindi essere compreso nel divieto di cui all'articolo 7 che parla esplicitamente di funzionari, tanto più che tale norma ha sentito il bisogno di indicare nominativamente anche il prefetto (che è autorità provinciale di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 1 del testo unico senza che per questo possa dirsi compreso tra i funzionari di pubblica sicurezza) ma non nomina affatto i sindaci.

Poiché lo scopo della norma era quello di escludere le ingerenze del potere esecutivo da dette commissioni giudicatrici per maggiore garanzia del cittadino, il divieto non avrebbe senso oggi soprattutto nei confronti del sindaco, che è la più diretta espressione, *in loco*, della volontà popolare. È convincimento dell'interrogante che divieti di legge, che escludono dalle cariche pubbliche, alle quali tutti avrebbero diritto, vanno intesi in senso tassativo, senza possibilità di interpretazioni estensive. (16699)

RISPOSTA. — L'articolo 7 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, sancisce l'incompatibilità con la carica di competente le commissioni tributarie, anche nei confronti dei « funzionari ed agenti di pubblica sicurezza ».

Il ministro delle finanze ha ritenuto e ritiene che nel concetto di « funzionari di pubblica sicurezza » debbono essere inclusi anche i sindaci dei comuni ai quali — in virtù delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza — vengano demandate funzioni di polizia per la mancanza, *in loco*, di un apposito ufficio.

E ciò in quanto, avuto riguardo allo spirito informatore della citata disposizione, non può disconoscersi che il legislatore con il termine « funzionario di pubblica sicurezza » abbia inteso designare chiunque eserciti attribuzioni di polizia, essendo irrilevante, sotto tale aspetto, la circostanza che il sindaco non sia funzionario effettivo di pubblica sicurezza, legato cioè da rapporto organico di dipendenza e di impiego con l'amministrazione pubblica.

D'altra parte, tale interpretazione appare pienamente giustificata qualora si consideri che la nomina dei componenti le commissioni tributarie costituisce, di per sé, l'attuazione di un potere discrezionale che la vigente legislazione in materia di contenzioso tributario conferisce all'amministrazione finanziaria lasciando alla stessa la facoltà di scegliere le persone ritenute più idonee alla delicata funzione di giudice tributario in possesso dei prescritti requisiti.

Infatti, nell'esercizio di tale potere, con circolare del 9 aprile 1964, n. 19, il Ministero delle finanze ha precisato che le nomine dei sindaci in generale dovessero considerarsi inopportune.

Detto orientamento non vuole significare limitazione di capacità civile, dal momento che l'incompatibilità stabilita dal legislatore nei confronti dei funzionari e agenti di pubblica sicurezza, degli appartenenti ai corpi armati dello Stato in servizio attivo permanentemente nonché del prefetto, discende dall'esigenza di evitare che l'assolvimento della carica di componente delle commissioni tributarie — che ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto succitato è irrecusabile — possa pregiudicare l'espletamento di funzioni preminenti quali sono la salvaguardia dell'ordine pubblico o la difesa nazionale, ecc.

Pertanto, si esprime l'avviso che il provvedimento di decadenza adottato dall'intendente di finanza di Salerno nei confronti dell'avvocato Peluso Vincenzo dell'incarico di presidente della commissione distrettuale di Sapri, ed al quale l'interrogante sembra siasi riferito, non appaia censurabile sotto il profilo della legittimità.

Il Ministro: PRETI.

LEVI ARIAN GIORGINA, ILLUMINATI E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga urgente — prima che le operazioni del conglobamento stabilito per il 1° luglio 1965 creino sperequazioni ancora più gravi — addivenire ad una soluzione dell'annosa questione delle pensioni magistrali, che da anni preoccupa molti benemeriti insegnanti elementari anziani. Infatti, maestri pensionati, rivestenti la stessa somma di diritti per qualifica e durata di servizio, ma collocati a riposo in date differenti, godono di pensioni la cui entità presenta divari rilevantissimi. Per i maestri collocati a riposo prima del 30 settembre 1961 e dopo tale data il divario è addirittura di circa lire 40 mila mensili, in quanto i primi non godono del

trattamento previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, mentre per le altre categorie, come i magistrati e gli ufficiali delle forze armate, opportune leggi sono intervenute a sanare eventuali ingiustizie. (9526)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16540, del deputato Colasanto, pubblicata a pag. 7674).

LOPERFIDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in un particolare momento di maggiore interesse, di accresciuta sensibilità e di più forte tensione, rivolti ai gravi problemi del patrimonio artistico nazionale, testimoniato, tra l'altro, dalla volontà di contrastare, positivamente, la perdurante arretratezza della maggioranza della classe politica e l'indifferenza di tanta cultura ufficiale (mentre sta completando i propri assidui, difficili lavori l'apposita commissione di indagine che, il 10 marzo, presenterà la prevista relazione al ministro stesso) — cosa intenda fare il ministro della pubblica istruzione per intervenire, con l'urgenza dettata da necessari ordini di priorità, allo scopo di dare inizio e svolgimento di attuazione ai programmi della soprintendenza alle gallerie ed alle opere d'arte di Bologna riguardanti Ferrara. Ferrara, concordemente considerata una delle più importanti capitali artistiche e culturali d'Italia, dopo le devastazioni provocate dalla guerra, nonostante la continua, intelligente e sollecita opera della soprintendenza, del comune e dell'amministrazione provinciale si trova oggi, per penuria di mezzi, nella impossibilità di far fronte all'indispensabile dovere di proteggere e valorizzare, insieme a monumenti di singolarissima bellezza, quali alcune delle più importanti chiese cittadine, musei, gallerie e, in particolare, una volta raggiunto il necessario accordo tra Stato, curia e comune, di trasferire le opere del museo del duomo della ex chiesa di San Romano che, dopo aver completato i necessari lavori di trasformazione, diverrà il più importante museo cittadino.

Per queste vitali questioni l'interrogante desidera sapere se, quanto a suo tempo proposto in merito a finanziamenti speciali, troverà accoglienze in un futuro provvedimento sempre più reclamato ed atteso dalla unanime voce della cultura e dall'opinione più consapevole, entrambe convinte che la salvezza e la valorizzazione dell'antico è un passo obbligato sulla via di un'autentica trasformazione dell'Italia in un paese moderno e civile.

(3546, già orale)

RISPOSTA. — L'amministrazione, nel disporre, entro i limiti consentiti dai fondi attualmente stanziati in bilancio, gli interventi finanziari per l'esecuzione dei lavori di restauro prospettati dalle soprintendenze, non manca di tenere nel dovuto conto le esigenze di priorità presenti nei singoli casi.

Per quanto riguarda la città di Ferrara, si fa presente che nel 1966 è stato disposto il finanziamento per i lavori di restauro necessari a vari edifici e opere d'arte, per la somma complessiva di lire 20.550.000. Inoltre, è stato affrontato il problema del restauro delle sculture del protiro della cattedrale.

Per quanto concerne il trasferimento delle opere del museo del duomo nella ex chiesa di San Romano, si fa presente che la relativa questione si presenta di non facile definizione, per la complessità derivante dalla pluralità di enti che per diversi aspetti sono ad essa interessati (Stato, comune, curia). Si assicura, comunque, che l'amministrazione segue e partecipa con ogni impegno ai contatti ancora in corso tra le parti interessate.

Il Ministro: GUI.

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere a che punto siano i lavori per il riassetto e la rivalutazione delle pensioni marinare, ferme, come è noto, al 1° gennaio 1958.

L'interrogante, nel prendere atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto per il contratto di lavoro dei marittimi con l'armamento privato, ritiene sia ormai indilazionabile la risoluzione del problema dei pensionati del mare.

In attesa comunque che il problema sia finalmente definito, chiede ai ministri se ritengano provvedere al pagamento — in conto dei promessi miglioramenti — almeno di una mensilità, così come era stato assicurato nel dicembre scorso dall'allora ministro della marina mercantile: mensilità che invece non è stata concessa, creando un ulteriore, giustificato malcontento, nella benemerita categoria dei pensionati del mare. (15630)

RISPOSTA. — Il problema della previdenza marinara è in fase di avanzato studio presso questa amministrazione, al fine di trovare, d'intesa con le categorie economiche interessate, una soluzione confacente alle aspettative dei pensionati e dei lavoratori iscritti alla cassa nazionale di previdenza di gente di mare, tenendo al tempo stesso presenti le possibilità economiche e le esigenze delle

aziende armatoriali, operanti, in prevalenza — come è noto — in regime di concorrenza internazionale.

Date le caratteristiche della categoria e le finalità da conseguire, la commissione incaricata della elaborazione del provvedimento ha dovuto affrontare varie difficoltà di natura tecnica ed economica dopo che — su conforme ed unanime orientamento di tutte le parti interessate — si è convenuto di fare partecipare i marittimi al sistema dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, completandone la tutela previdenziale con un sistema a carattere integrativo.

Il problema è attualmente avviato a soluzione in relazione anche al fatto che il competente servizio attuariale ha già fornito gli elementi indispensabili per predisporre un adeguato sistema di finanziamento diretto ad assicurare tanto la copertura delle prestazioni ai nuovi livelli quanto il ripianamento del consistente disavanzo patrimoniale della cassa nazionale per la previdenza marinara al 31 dicembre 1965.

Premesso quanto sopra, si ritiene, al momento, necessario non alterare, con l'adozione di provvedimenti straordinari a stralcio, diretti a concedere acconti, i punti essenziali sui quali, sotto il profilo finanziario, poggia la nuova struttura previdenziale della categoria.

Si soggiunge che le caratteristiche del nuovo sistema facente capo all'assicurazione generale obbligatoria suddetta e, quindi, al fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1965, n. 903, potranno consentire alla categoria di beneficiare della partecipazione finanziaria dello Stato alla stregua di quanto disposto dalla citata legge n. 903 per le altre categorie di lavoratori.

Ai fini suddetti, compreso quello del risanamento delle gestioni tenute dalla detta cassa, l'attuale contributo dello Stato, secondo quanto ha riferito il Ministero del tesoro, sarà integrato nella misura di lire 950 milioni, come risulta dall'accantonamento disposto sul fondo globale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

MAGNO E DI VITTORIO BERTI BALDINA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.*

no. — Per sapere se ritengano di dover rassicurare le popolazioni della provincia di Foggia, allarmate da quanto è stato pubblicato su alcuni giornali circa l'intendimento della società Snia Viscosa di utilizzare altrove il metano da questa scoperto in Capitanata. (15499)

RISPOSTA. — La società Snia-Viscosa, continuando nei lavori di sviluppo del campo di Candela-Delicato, dove ha scoperto il noto giacimento di gas naturale, ha effettuato oltre perforazioni profonde per la determinazione della estensione e delle caratteristiche del giacimento, ottenendo ulteriori risultati positivi.

In base a tali lavori, la stessa società sta in atto eseguendo una più precisa valutazione delle riserve di gas disponibili, al fine di adeguare a tale valutazione il programma di utilizzazione del gas, la cui destinazione sarà stabilita in funzione dell'effettiva entità delle riserve e della capacità di assorbimento delle utenze esistenti o di quelle previste sia nella provincia di Foggia sia in quelle limitrofe.

Comunque, la società ha già in esercizio un metanodotto, capace di trasformare 200 mila metri cubi al giorno di gas, collegante la centrale situata nella concessione « Le gattarole » alle città di Foggia, dove per ora fornisce il gas all'istituto poligrafico dello Stato nella misura di circa 50 mila metri cubi al giorno.

Inoltre il progettato metanodotto Candela-Borgomezzanone-Barletta-Manfredonia, per il quale la società Snia-Viscosa ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità, trovasi in corso di avanzata costruzione: è stata, infatti, recentemente ultimata la costruzione del tratto Candela-Borgomezzanone per chilometri 34, mentre il tratto Borgomezzanone-Barletta, per chilometri 50, trovasi in via di ultimazione.

Per tale metanodotto è stata prevista la portata massima di 2.500.000 metri cubi al giorno di gas.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e quando sarà provveduto alla concessione al comune di Stornarella (Foggia), ai sensi della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, del contributo richiesto per la costruzione di un edificio per la scuola media. (16049)

RISPOSTA. — Il comune di Stornarella, non ha presentato, nello scorso anno alcuna do-

manda di contributo statale per la costruzione dell'edificio della scuola media.

Comunque, allo stato attuale, non è possibile alcun intervento in quanto i fondi stanziati con la legge 13 agosto 1964, n. 1358, e 13 luglio 1965, n. 874, sono stati programmati.

La necessità segnalata potrà formare oggetto di attento esame allorché diverranno operanti le nuove provvidenze previste in materia di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi del mancato finanziamento delle seguenti opere pubbliche progettate dal comune di Stornarella (Foggia):

1) costruzione della nuova sede municipale, per una spesa di 38 milioni di lire;

2) ampliamento e miglioramento della pubblica illuminazione, per una spesa di 70 milioni di lire;

3) sistemazione di vie interne, per una spesa di 150 milioni di lire;

4) costruzione di un ambulatorio comunale e di bagni pubblici, per una spesa di 25 milioni di lire. (16051)

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur rendendosi conto della importanza degli interventi richiesti dall'interrogante a favore del comune di Stornarella, deve tener conto della necessità che siano inquadrare in senso unitario le analoghe necessità degli altri comuni di tutto il territorio nazionale.

Pertanto le segnalate esigenze del comune di Stornarella saranno in relazione alle disponibilità di bilancio ed in concorso con tutte le analoghe richieste.

S'informa, infine, che non risulta presentata dal comune in parola la domanda per la costruzione dell'ambulatorio e dei bagni pubblici.

Il Ministro: MANCINI.

MANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative si intenda assumere per risolvere la difficile situazione nella quale vengono a trovarsi i docenti, i tecnici e comunque tutti gli insegnanti che svolgevano la loro attività presso le scuole professionali marittime E.N.E.M. a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla scuola media d'obbligo. (3639, già orale)

RISPOSTA. — Ai fini cui si riferisce l'interrogante, è stato predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, e presentato recentemente al Se-

nato il disegno di legge di cui all'atto n. 1721 dello stesso Senato. Tale provvedimento, infatti, è inteso a consentire, in deroga alla disciplina vigente in materia di assunzione del personale insegnante e non insegnante non di rado, il reimpiego, mediante incarichi, negli istituti professionali statali del personale già in servizio negli istituti professionali statali del personale già in servizio negli istituti e scuole professionali marittime gestiti dall'ente nazionale per l'educazione marinara.

In attesa dell'approvazione del predetto disegno di legge, non si è mancato, tuttavia, di emanare apposite disposizioni per assicurare il reimpiego negli istituti professionali del personale insegnante già dipendente dall'E.N.E.M. Infatti, anche per l'anno scolastico 1966-1967, è stata prevista, per tale personale, la assunzione, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro presso gli istituti professionali di Stato per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato.

Si fa, infine, presente che nello schema di disegno di legge per il riordinamento della istruzione professionale, già diramato ai vari ministeri e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'iscrizione all'ordine del giorno dello stesso consiglio, sono previsti, per la sistemazione nei ruoli organici, particolari concorsi, riservati al personale insegnante in servizio negli istituti professionali, ai quali potrà partecipare, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, anche il personale proveniente dall'E.N.E.M., che, per effetto delle predette agevolazioni, si troverà a prestare servizio negli stessi istituti all'entrata in vigore del provvedimento.

Il Ministro: GUI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti egli abbia adottato od intenda adottare perché sia corrisposto agli ex insegnanti elementari del comune di Messina il trattamento di quiescenza nella misura corrispondente a quanto stabilito dalla Corte dei conti il 7 dicembre 1962 (decisione n. 18282), il 29 gennaio 1963 (n. 18418); il 30 aprile 1963 (n. 18693), il 20 ottobre 1964 (n. 20164) ed il 4 febbraio 1965 (n. 20650). (15624)

RISPOSTA. — Alle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale del 7 dicembre 1962, n. 18282, del 20 gennaio 1963, n. 18418, del 30 aprile 1963, n. 18693, concernenti rispettivamente gli insegnanti elementari Placido Mangano, Isidoro Crifò, Angola Mangra-

viti Magistro, l'amministrazione ha dato esecuzione con i provvedimenti ministeriali del 14 settembre 1963, n. 273842, del 1° luglio 1963, n. 273550, del 4 maggio 1964, n. 275241, regolarmente registrati alla Corte dei conti.

Con i sopraccitati provvedimenti veniva stabilito che, a norma dell'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il comune di Messina, e non lo Stato, deve corrispondere direttamente agli interessati la differenza in più tra la misura della pensione liquidata con le norme degli impiegati dello Stato e la misura di trattamento spettante in base al regolamento speciale di pensione già in vigore presso la predetta amministrazione comunale, in relazione alla totalità dei servizi.

Gli interessati hanno, tuttavia, interposto nuovamente ricorso alla Corte dei conti in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti, chiedendo che il miglior trattamento venga a gravare direttamente a carico dello Stato.

L'amministrazione è, pertanto, in attesa delle decisioni che la Corte dei conti pronuncerà sulle nuove impugnative proposte degli interessati, anche al fine di definire le analoghe situazioni in cui si trovano gli insegnanti elementari Nicola Coglitore e Rosina Saitta nata Gatt.

Il Ministro: GUI.

MATTARELLI, NANNINI E GHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali siano le specifiche ragioni per le quali non si ritiene di autorizzare le rivendite, previste e funzionanti a norma di legge, all'uso di un timbro a secco, con data e numero della rivendita, per l'annullamento diretto delle marche per le patenti di guida che le rivendite hanno la facoltà di distribuire, ovvero stabilendo almeno la stampigliatura nelle marche dell'anno di validità, com'è in atto per i contrassegni degli accenditori, ritenendo come tale iniziativa, evitando, con questa soluzione, l'adozione del timbro, consentirebbe di rendere operante l'autorizzazione concessa alle rivendite, in quanto il cliente attualmente ha tutto l'interesse di acquistare le marche presso gli uffici postali che possono direttamente annullarle, superando le difficoltà dell'affollamento presso gli uffici stessi, rendendo l'operazione più semplice nell'interesse del pubblico e certamente più redditiva anche per l'erario.

Per chiedere, altresì, se ritenga di aggiornare gli attuali compensi sulla vendita dei valori bollati, secondo richieste da tempo pendenti ad iniziativa della federazione italiana tabaccai, non senza considerare che si

tratta di gestioni familiari a lavoro autonomo, che rappresentano dei preziosi servizi in favore delle stesse finanze dello Stato, mentre gli aggi di vendita sono rimasti quelli di parecchi anni fa, nonostante gli aumenti delle spese di gestione (3 per cento sino a 15 milioni di vendite; 2 per cento per le vendite di valore superiore), al di sotto, cioè, delle stesse percentuali di servizio per la riscossione delle tasse di concessione governativa riconosciute dallo stesso Ministero delle finanze, con recente convenzione, ad enti di ben più consistenti risorse. Per chiedere, infine, se, proprio a seguito alle mutate condizioni economiche, in rapporto anche alle nuove misure dei valori delle vendite, si renda necessario, attraverso una iniziativa diretta del Ministero competente, un adeguato aumento dell'attuale limite di lire 2 mila, agli effetti del pagamento dell'I.G.E. a mezzo di marche, aggiornandolo almeno a quello di lire 5 mila. (16080)

RISPOSTA. — Non risulta possibile accogliere la cortese proposta degli interroganti intesa a far autorizzare le rivendite di generi di monopolio ad annullare direttamente le marche per patenti con un timbro a secco.

Infatti non è consentito affidare a privati, perché di competenza esclusiva della pubblica amministrazione, l'espletamento di particolari formalità alle quali è concesso l'esercizio di una pubblica funzione, come l'annullamento delle marche per concessioni governative, da cui consegue, come nelle fattispecie, il rinnovo del relativo titolo amministrativo.

Comunque va considerato al riguardo che, con la disposizione a suo tempo impartita ai propri uffici periferici dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Automobile club d'Italia di provvedere ugualmente all'annullamento delle marche e quindi al rinnovo del titolo, anche quando le marche stesse vengono presentate direttamente dagli interessati perché acquistate presso le rivendite, nel mentre ne risulta agevolato il cittadino nell'adempimento dei suoi doveri tributari, viene consentita ai rivenditori di valori bollati la corrente vendita delle marche in dotazione.

Né appare possibile aderire alla successiva proposta che le marche di concessione governativa per patenti rechino l'indicazione dell'anno di validità, allo scopo di evitare che ciò si traduca in un maggior onere che lo Stato verrebbe a sopportare per l'approntamento di tali nuovi tipi di marche, per la distruzione

delle scorte eventualmente inutilizzate alla fine di ciascun anno, senza alcun apprezzabile beneficio per il cittadino.

Per quanto attiene, poi, alla richiesta di aggiornamento dell'aggio spettante ai rivenditori di generi di monopolio per la vendita al pubblico dei valori bollati, si fa presente che analoghe, ripetute proposte di aumento della misura dell'aggio a favore della categoria di che trattasi sono state sempre attentamente esaminate dal Ministero delle finanze anche in occasione di precedenti interrogazioni parlamentari in materia e della proposta di legge n. 2711 d'iniziativa dei deputati Alba, Reale ed altri, presentata il 22 ottobre 1965.

In coerenza con le precedenti dichiarazioni sull'argomento, si riconferma l'avviso contrario alla richiesta di aumento in questione, considerato soprattutto che dal 1952 al 1965 si è verificato un incremento nella vendita dei valori bollati di circa il 342 per cento, dovuto, oltre che all'espansione del volume degli affari, agli aumenti tariffari che sono stati apportati in questi ultimi anni ai tributi indiretti sugli affari e specie alle imposte di bollo, con conseguente diretta e proporzionale ripercussione sull'aggio percepito dai distributori secondari di valori bollati.

Il maggior aggio percepito dai rivenditori di che trattasi si ritiene sufficiente a compensare in misura adeguata le accresciute spese di gestione da essi incontrate.

Circa il riferimento alla più elevata misura di aggio che sarebbe riconosciuta « per la riscossione delle tasse di concessione governativa... ad enti di maggiore consistenza », si precisa che l'affermazione non è fondata, in quanto, a' termini dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente l'imposta di bollo, ai distributori secondari di valori bollati diversi dai rivenditori di generi di monopolio (A.C.I., uffici postali, ecc.) spetta un aggio inferiore dell'1 per cento rispetto a quello che viene corrisposto ai tabaccai.

Per quanto riflette, in particolare, la richiesta degli interroganti circa l'aumento dell'attuale limite di lire 2 mila fissato dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, ai fini del pagamento dell'I.G.E. a mezzo marche, devono essere prospettate e valutate talune considerazioni:

1) l'eventuale accoglimento della formulata richiesta — attuabile, ovviamente, con apposito provvedimento di legge — comporterebbe un maggior onere da parte dello Stato per la corresponsione degli aggi ai rivenditori,

onere che, in linea approssimativa, superebbe annualmente i due miliardi di lire;

2) l'emissione di nuovi tagli di marche, che dovrebbe conseguire all'aumento dell'attuale limite di valore, potrebbe costituire un incentivo ancora maggiore alla contraffazione delle marche I.G.E., contraffazione che, di per sé, è di non facile accertamento una volta che la marca sia stata applicata e annullata sui relativi documenti;

3) il sistema di pagamento dell'I.G.E. a mezzo marche ai fini del regolare assolvimento del tributo « nei termini di legge », non offrirebbe garanzie in quanto, è evidente, siffatto sistema non può dare certezza della data di pagamento dell'imposta (come, invece, è possibile con il versamento in conto corrente postale). Senza tener conto, poi, che il contribuente, il quale deliberatamente ometta di assolvere il tributo sui documenti in suo possesso, avrebbe la possibilità di regolarizzare tali documenti con l'applicazione delle relative marche, se ed in quanto se ne presenti la necessità, in vista od in occasione di verifiche fiscali presso la propria azienda;

4) non consentendo le vigenti disposizioni di legge di rimborsare l'I.G.E. assolta a mezzo marche nei casi di erronei versamenti del tributo da parte dei contribuenti, risulterebbe di diretto interesse per questi ultimi che l'attuale limite di valore non venga aumentato.

Il Ministro: PRETI.

MAZZONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — essendo a conoscenza, per precedenti, della gravità dell'edilizia scolastica del comune di Scandicci (Firenze), comune in continua espansione, tanto che nel periodo di tempo dal 1962-65, essendo la popolazione passata da 18.779 a 31.680 unità, gli alunni della scuola elementare sono passati da 1.056 a 1.649, cioè con un aumento del 56,16 per cento di fronte all'aumento del 3,28 per cento a livello nazionale, e che nello stesso periodo gli effettivi nella scuola media sono aumentati da 107 a 449, cioè aumentati del 319,63 per cento e nell'anno scolastico successivo, 1965-66, gli alunni delle elementari sono passati a 2.007 e quelli delle medie a 591 — se ritenga di mettere a contributo statale le diverse richieste presentate dal comune.

(16066)

RISPOSTA. — Al comune di Scandicci è stato assegnato — con l'ultimo programma di finanziamento approvato ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874 — il contributo dello Stato sulla

ulteriore spesa di lire 23 milioni, come richiesto, per la costruzione di un edificio di sei aule da destinare alla scuola elementare della frazione di Olmo.

Il comune di Scandicci dispone già di contributi statali sulla spesa complessiva di lire 69.500.000 promessi in esercizi precedenti ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modifiche per la realizzazione di opere di edilizia scolastica nel capoluogo e nelle frazioni.

Se è vero che le esigenze cui deve far fronte l'amministrazione interessata, in considerazione dell'aumento della popolazione scolastica, richiedono finanziamenti superiori a quelli finora ottenuti, occorre tenere presente che, data la limitata disponibilità dei fondi previsti dalla citata legge n. 874, è stato possibile ammettere a contributo per la provincia di Firenze soltanto 11 opere per l'ammontare complessivo di lire 398 milioni.

Per altro, la particolare situazione del comune di Scandicci sarà tenuta in considerazione allorché saranno disponibili i fondi previsti dal disegno di legge sul piano quinquennale dell'edilizia scolastica, attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro: GUI.

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda rendere operante la circolare ministeriale del 30 aprile 1962, che autorizzava la nomina triennale degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, la cui esecuzione venne bloccata dalla decisione della delegazione regionale della Corte dei conti di Catanzaro, di negare la registrazione dei decreti di nomina triennale dei predetti insegnanti, in quanto non autorizzati dalla legge n. 831.

(4861)

RISPOSTA. — Gli incarichi d'insegnamento presso gli istituti d'arte della Calabria hanno avuto corso; è stato tenuto presente, infatti, che per l'insegnamento delle materie artistiche in tali istituti non è richiesto il titolo di abilitazione.

Per altro, a decorrere dall'anno scolastico 1965-66, non è più richiesta la registrazione dei decreti di conferimento d'incarico triennale.

Il Ministro: GUI.

MONASTERIO e CALASSO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se creda di disporre che il competente ufficio, in sede di esame della delibera adottata dalla camera di commercio di Lecce

il 23 marzo 1966, n. 50, richiami la delibera (n. 178) con la quale lo stesso ente, in data 4 maggio 1966, assegnava a riscatto alla signora Leo Durante Maria Cultura, un appartamento costruito nel 1952, avvalendosi della legge 2 luglio 1949, n. 408; e per sapere se ravvisi nella predetta assegnazione la documentata prova dell'arbitrio commesso dallo stesso ente col negare ai dipendenti statali signori Arsenio Calignano, Vittorio Micella, Federico Ricupero e Carlo Russo — in possesso degli stessi requisiti in possesso della signora Leo Durante — la concessione a riscatto degli alloggi dagli stessi occupati fin dal 1956.

(16705)

RISPOSTA. — La camera di commercio di Lecce ha precisato di aver a suo tempo realizzato, usufruendo dei benefici concessi dallo Stato, la costruzione di 20 alloggi da assegnare a riscatto ai propri dipendenti.

Ultimata la costruzione degli alloggi ed a seguito di regolare bando di concorso, al quale partecipò anche la signora Maria Durante, nata Leo, vennero ceduti a riscatto soltanto 15 alloggi ai dipendenti che ne fecero richiesta, gli altri 5 vennero invece assegnati in locazione a 5 dipendenti (fra cui la signora Durante) che, come risulta nell'apposita deliberazione del 26 luglio 1956, n. 291, chiesero di ottenerli in locazione semplice, non potendo sostenere gli oneri del riscatto.

Per altro, dei 5 locatari, soltanto la signora Durante (già dipendente camerale e successivamente immessa nei ruoli degli U.U.P.I.C.) occupò regolarmente l'appartamento assegnato; gli altri 4 dipendenti vi rinunciarono e fu così che l'amministrazione camerale, dovendo far fronte ai considerevoli oneri inerenti all'iniziativa, si vide costretta a cedere temporaneamente in fitto gli alloggi ad estranei all'amministrazione stessa.

Successivamente, la signora Durante presentava apposita istanza tendente ad ottenere la cessione con patto di futura vendita dell'alloggio, cessione che le è stata accordata dalla camera di commercio con provvedimento del 4 maggio 1966, n. 178.

Ciò premesso, è da osservare che la questione sollevata dagli interroganti si ricollega, o per meglio dire si identifica, con quella formante oggetto della precedente interrogazione n. 16143, in quanto il motivo di doglianza è da ricercare non nella cessione dell'alloggio alla Durante ma nel negato riscatto degli alloggi ai signori Arsenio Calignano, Vittorio Micella, Federico Ricupero e Carlo Russo.

In proposito si è già riferito agli interroganti in occasione della risposta data alla precedente interrogazione n. 16143: la questione — come già detto — è all'esame del Consiglio di Stato e, tenuto conto della situazione in atto, non resta che attendere la decisione di tale organo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione dell'annosa pratica (posizione n. 140793) per la concessione in favore del cieco civile Giusè Scazzeri da Francavilla Fontana (Brindisi) del vitalizio previsto dalle vigenti leggi; e per sapere se ritenga di dover intervenire presso l'Opera nazionale ciechi civili perché non sia ulteriormente delusa la penosa attesa dell'interessato, le cui condizioni di estremo disagio abbisognano di un pronto aiuto. (16706)

RISPOSTA. — Ai fini della decisione del ricorso prodotto dal signor Giusè Scazzeri avverso la decisione negativa emessa dal comitato di liquidazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili sulla domanda di assegno vitalizio dallo stesso prodotta, la competente Opera nazionale ha disposto un visita medica nei confronti dell'interessato, da parte del proprio oculista fiduciario, in Brindisi.

Non appena sarà noto l'esito della visita, sarà dato sollecito corso alla definizione della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

MORELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza e se risponda al vero che la Cassa rurale ed artigiana di Sant'Apollinare, frazione di Rovigo, spostando la sua sede elettiva nel centro cittadino, è andata oltre i limiti territoriali e oltre i suoi compiti, provocando giusti risentimenti nel settore in cui opera, oltretutto svolgere una attività che implica una serie di imposizioni nella categoria degli artigiani, tali da far nutrire seri dubbi sulla sua natura e sull'esercizio delle sue funzioni.

Se creda opportuno far svolgere i necessari accertamenti dagli organi di tutela e se necessario anche prendere i provvedimenti che ritenga più idonei. (15353)

RISPOSTA. — Alla stregua delle notizie fornite dalla Banca d'Italia, si fa presente che il trasferimento della cassa rurale ed artigiana di Sant'Apollinare, dalla omonima frazione di Rovigo al capoluogo, è stato autorizzato nel 1965, in base alla direttiva di massima fissata

dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 13 marzo 1965, la quale dà facoltà all'organo di vigilanza di consentire il trasferimento di casse rurali da frazioni al capoluogo di comune (anche se si tratti di capoluogo di provincia ma, in tal caso, solo in quartieri periferici), allorché sia chiaramente comprovato che le mutate condizioni ambientali non sono più sufficienti a garantire alla rurale una attività tale da consentire una sana sopravvivenza.

Ciò premesso, si pone in rilievo che la frazione di Sant'Apollinare, dove la rurale operava da oltre 20 anni con modestissimi risultati sia nel settore della raccolta sia degli impieghi, a causa del costante deterioramento delle condizioni economiche della frazione stessa, non poteva in alcun modo assicurare all'azienda una conveniente attività.

In tale situazione, allo scopo di consentire alla rurale una soddisfacente ripresa, si è ritenuto di assecondare l'aspirazione, più volte manifestata dall'azienda, di trasferirsi in Rovigo, luogo di residenza di numerosi suoi soci e clienti.

In conseguenza del trasferimento, perfezionato da pochi mesi, la rurale ha già ampliato notevolmente la propria attività, aumentando sensibilmente i mezzi amministrati e conseguendo una proporzionale espansione degli impieghi.

La Banca d'Italia ha aggiunto che, in armonia con la richiamata delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha autorizzato la rurale ad insediare la propria sede in una zona periferica di Rovigo a qualche centinaio di metri dalla aperta campagna ed a sufficiente distanza dagli altri sportelli bancari.

Dalle indagini svolte dai servizi di vigilanza, nulla è emerso circa eventuali attività, da parte della cassa, implicanti imposizioni alla categoria degli artigiani.

D'altro canto, ove si consideri che l'attrezzatura bancaria di Rovigo è tale, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da offrire una libera ed ampia possibilità di scelta anche alle più modeste categorie di operatori economici, non sembra che la cassa stessa possa svolgere azioni del genere.

Il Sottosegretario di Stato: AGRIMI.

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se corrisponda al vero che sia stato approvato dal Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge con il quale verrebbe autorizzata l'amministrazione delle poste e

telecomunicazioni ad incenerire le rimanenze di francobolli da tempo giacenti all'ufficio filatelico, conforme a quanto richiesto dai commercianti con una insistente campagna di stampa.

E per sapere inoltre se, in caso di risposta affermativa, si ritenga opportuno ritornare su tale provvedimento, tenuto conto che esso avrebbe come conseguenza, in ogni caso, la distruzione di un bene pubblico (per il quale a suo tempo un consorzio di acquirenti ha offerto allo Stato la somma di lire 600 milioni, che attraverso la vendita all'asta di alcuni dei 148 lotti dello *stock* ha già reso alla pubblica amministrazione la somma di lire 148 milioni 817.704, e che permetterebbe il ricavo di altre centinaia di milioni con nuove modalità di vendita), e tenuto conto infine che i privati collezionisti subirebbero un rilevante danno dalla distruzione di vecchi francobolli italiani, ad esclusivo vantaggio di commercianti attualmente impegnati in operazioni al rialzo ed al ribasso, che hanno già turbato il mercato filatelico e disgustato gli autentici collezionisti.

(17075)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge con il quale viene autorizzata l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad incenerire le rimanenze dei valori postali fuori corso, disegno di legge che è attualmente all'esame del Parlamento.

Non si ritiene opportuno di soprassedere all'iniziativa presa, atteso il deludente risultato delle vendite per asta pubblica di lotti di francobolli fuori corso che vennero effettuate tra il 12 dicembre 1961 ed il 13 gennaio 1962.

In quella circostanza si rilevò infatti che alle gare indette, sin dai loro primi esperimenti, vi fu una scarsissima affluenza di concorrenti, le cui offerte in taluni casi risultarono inferiori ai prezzi minimi stabiliti dalla amministrazione, benché questi fossero stati contenuti in limiti moderati.

In concreto, nelle varie licitazioni esperite, furono venduti solo pochissimi lotti (20), che, tra l'altro, per le serie di valori di cui erano composti, presentavano maggiore interesse per il mercato filatelico, mentre 61 gare andarono deserte.

Il ricavato complessivo delle vendite effettuate raggiunse solo la somma di lire 148 milioni 817.704.

Considerato pertanto che l'indizione di ulteriori gare per tentare l'alienazione dei lotti rimasti invenduti ben difficilmente avrebbe

potuto avere esito positivo, salvo naturalmente che non si fosse deciso di fissare prezzi irrisori o comunque di entità tale da non assicurare una apprezzabile entrata per l'amministrazione, e tenuto conto che da un tale operato sarebbero derivati indubbiamente riflessi negativi anche per la vendita a scopo filatelico dei francobolli celebrativi e commemorativi di successive emissioni, senza che a ciò facesse riscontro un sostanziale vantaggio di ordine finanziario, si ritenne opportuno di soprassedere ad ulteriori esperimenti di licitazioni.

Nel frattempo si è avuto modo di notare sintomi di un crescente interesse manifestato dai collezionisti per il francobollo italiano, come è dimostrato dall'incremento delle vendite dei valori di nuova emissione presso gli sportelli filatelici.

Si cita il caso, per esempio, del francobollo da lire 500 della serie celebrativa dei Settimi stati generali dei comuni e dei poteri locali d'Europa, emesso il 15 ottobre 1964, del quale, nonostante il contingentamento della vendita a non più di quattro pezzi per ogni richiedente, si esaurì in pochi mesi l'intera tiratura di 2 milioni di esemplari, con un gettito di 1 miliardo di lire rappresentante, quasi totalmente, un utile netto, e ciò vuol dire che con l'emissione di un solo francobollo, oggi, l'amministrazione può ricavare più di quanto il consorzio citato nell'interrogazione avrebbe offerto per l'intero *stock*.

Ciò stante, è apparso opportuno operare in modo non solo da evitare che si determinino elementi negativi (anche solo di natura psicologica) che possano arrestare la rilevata tendenza alla rivalutazione dei valori italiani, ma anche da infondere fiducia nel francobollo nazionale e dare alle categorie interessate la certezza di una stabile situazione di mercato.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'unica misura da adottare era quella di far cessare definitivamente la vendita delle scorte esistenti, procedendo alla loro distruzione.

Ed infatti, a prescindere dalla considerazione che vendite del genere non risulta siano mai state effettuate in alcun altro paese, può ritenersi che non la distruzione (che è la normale sorte dei francobolli fuori corso), ma la vendita delle giacenze di francobolli fuori corso, cioè l'immissione sul mercato di notevoli, nuovi contingenti di francobolli scaduti di validità, porterebbe danno ai collezionisti che avessero già acquistato fiduciosamente presso l'amministrazione i francobolli oggi compresi nelle predette giacenze.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

NANNINI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza che a Firenze, a dieci minuti dal centro della città e a poche centinaia di metri da importanti agglomerati, esiste da tempo lo scarico dei rifiuti della nettezza urbana divenuti montagna putrescente, e sorgente continua di pestilenziale fumo, che, a seconda dello spirare del vento, ammorba gli abitanti di Mantignano, Ugnano, Cintoia e gli abitati di Peretola, Brozzi, San Donnino nonché la immediata periferia della città, con danno delle popolazioni. (Infatti la vita sociale di relazione all'aperto è impedita e persino le finestre delle scuole debbono essere tenute ermeticamente chiuse per causa dell'aria mefitica mista al fumo prodotto dal fuoco che cova ininterrottamente nello scarico).

Se ritengano di consigliare il commissario prefettizio del comune di Firenze ad anticipare l'attuazione del programma studiato dal consiglio di amministrazione dell'azienda municipalizzata per l'acquisto e l'installazione di un inceneritore.

Se ritengano, anche per dare una risposta che susciti fiducia nelle popolazioni, costrette a vivere in condizioni di estremo e avvilente disagio, in continuo pericolo per la salute e giunte alla esasperazione, di sollecitare il commissario prefettizio, in attesa che il bruciatore venga acquistato e venga messo in funzione, a dislocare, anche fuori del comune, in località più idonea, un nuovo scarico, anche se ciò comporti maggior onere. (16529)

RISPOSTA. — Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Firenze viene effettuato, da vari anni, a cura dell'azienda municipalizzata servizi nettezza urbana col sistema dello scarico all'aperto che dà luogo, effettivamente, a molteplici, notevoli inconvenienti.

L'amministrazione commissariale, sin dal decorso mese di aprile, al fine di evitare il ripetersi degli inconvenienti registrati negli anni precedenti, intervenne presso l'A.S.N.U. perché gli scarichi cessassero e fossero effettuati in altra più idonea località.

In data 18 maggio 1966, su conforme parere espresso dall'ufficiale sanitario, venne, poi fatto obbligo all'azienda di effettuare, in via provvisoria, gli scarichi dei rifiuti solidi in località San Donnino, ove esistono vecchie cave abbandonate, a sufficiente distanza dagli abitati, prescrivendo rigorose misure igieniche.

In ordine alla definitiva sistemazione del servizio, è da tener presente che già da tempo è stato costituito, da parte della commissione

amministratrice dell'A.S.N.U., uno speciale comitato tecnico consultivo che ha presentato le proprie conclusioni contemplanti un sistema misto di smaltimento in parte mediante incenerimento e, in parte minore, mediante impianti di trasformazione in concime.

Tali conclusioni sono ora all'esame dei competenti uffici del comune ai quali l'amministrazione commissariale diede mandato di formulare con sollecitudine definitive e concrete proposte.

Non appena tali proposte — che, attesa la delicatezza e complessità del problema, richiedono diligenti e seri approfondimenti — saranno presentate, l'amministrazione comunale potrà adottare, con l'urgenza del caso, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

NICOLETTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quando provvederà all'apertura dell'ufficio postale nel quartiere di San Bartolomeo di Brescia. Si precisa che il comune di Brescia da tempo ha predisposto e sistemato i locali necessari.
(16905)

RISPOSTA. — La pratica relativa alla eventuale istituzione di una succursale postale nel rione San Bartolomeo di Brescia va inquadrata nell'ambito dei provvedimenti allo studio per una sistemazione degli uffici postali-telegrafici di quel capoluogo, più rispondente agli interessi della popolazione.

Nel mese di maggio 1966 è stato effettuato a Brescia un sopralluogo da parte di un funzionario ministeriale incaricato di predisporre un piano di decentramento inteso a distribuire equamente gli uffici stessi tra i vari rioni della città.

Poiché per la definizione della pratica si è reso necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, è stato recentemente disposto un accertamento suppletivo.

Allorché sarà esaurita tale fase, verranno adottati i provvedimenti necessari a meglio soddisfare le esigenze della cittadinanza.

Infine, per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che è stata prematura l'iniziativa presa dal comune di reperire i locali, in quanto l'amministrazione postale si era limitata, come di consueto, a richiedere al predetto ente l'impegno di provvedere per i locali stessi solo in caso di istituzione della succursale.

Pertanto, l'amministrazione comunale, prima di approntare gli ambienti, avrebbe do-

vuto attendere le determinazioni di questo Ministero in ordine al provvedimento in esame.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

PEDINI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se gli attuali investimenti dell'Ente di Stato per la energia elettrica possano garantire con sicurezza il progressivo incremento del fabbisogno di elettricità in Italia. Tale incremento, con ogni probabilità, negli anni prossimi, a giudizio dei tecnici, sarà superiore — per il nostro paese — al tasso annuale normalmente previsto per i mercati industriali, dato il forte recupero produttivo da prevedersi in Italia sia per ragioni congiunturali sia per naturali prospettive di sviluppo della nostra economia. (3460, già orale).

RISPOSTA. — I programmi di investimento dell'« Enel » attualmente in corso di attuazione prevedono la copertura dei fabbisogni nazionali di energia elettrica per il quinquennio 1965-1969 e sono stati predisposti in modo da soddisfare nell'ultimo anno di detto periodo una richiesta netta del paese di 117.000 milioni di chilowattora. A tale valore della domanda corrisponde un tasso di incremento medio annuo complessivo del 9,3 per cento per i cinque anni considerati; se però si tiene conto che l'incremento registrato nel 1965, è stato, come del resto era stato previsto, inferiore al valore medio suddetto, i programmi in atto consentono di far fronte nei residui 4 anni del quinquennio ad un ritmo di sviluppo della richiesta nazionale caratterizzato da un tasso medio di 10,0 per cento.

In particolare, l'incremento verificatosi nel 1965 rispetto all'anno precedente può valutarsi in base ai primi dati consuntivi pari al 7 per cento circa, cioè coincidente col valore considerato nelle previsioni « Enel » per tale anno, mentre il tasso medio ipotizzato per i successivi quattro anni risulta dello stesso ordine di quello registrato negli anni dal 1959 al 1963, che seguirono la recessione del biennio 1957-1958 e furono quelli in cui si manifestò nel nostro paese il più intenso sviluppo economico.

Infatti, si concorda con le considerazioni espresse dall'interrogante, che le previsioni dell'« Enel » sullo sviluppo della domanda di energia elettrica in Italia sono state formulate nell'ipotesi, suffragata dall'esperienza, che a periodi di più lento sviluppo economico, come i bienni 1957-1958 e 1964-1965, seguano periodi

di sviluppo più accelerato, come il quinquennio 1959-1963.

Va ancora osservato che il tasso medio annuo di incremento della domanda, valutato con i criteri di cui sopra e posto a base del programma di investimenti a medio termine, è superiore sia a quello caratteristico della tendenza di sviluppo della richiesta di energia elettrica in Italia, che nel decennio 1954-1963 è stato pari all'8,2 per cento, sia al tasso del 7,2 per cento corrispondente alla classica ipotesi del raddoppio decennale.

Inoltre, il ritmo di sviluppo ipotizzato nei programmi di investimento dell'« Enel » risulta anche superiore a quello che ha caratterizzato la richiesta di energia elettrica nei paesi maggiormente industrializzati: nel decennio 1954-1963 i tassi medi annui di incremento della produzione di energia elettrica sono stati, ad esempio, del 7,8 per cento in Francia, dell'8,1 per cento in Gran Bretagna, dell'8,9 per cento nella Germania occidentale, del 6,3 per cento nel Belgio, del 7,0 per cento negli Stati Uniti.

Da quanto esposto risulta evidente che, se nei prossimi anni non si verificheranno eventi tali da sconvolgere le previsioni, il programma di nuove costruzioni in corso di attuazione è in grado di assicurare la completa copertura della richiesta di energia elettrica in Italia nel quinquennio 1965-1969, in presenza anche di una vigorosa ripresa dell'attività economica del paese.

Ovviamente ciò non significa che i programmi di nuovi impianti debbano essere ancorati a previsioni di futuri fabbisogni che alla prova dei fatti si dimostrassero irreali; se il ritmo di incremento dovesse per più anni mantenersi al disotto di quello ora previsto, l'« Enel », sulla base dei consuntivi via via disponibili, aggiornerà i propri programmi per adeguarli alle effettive esigenze.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

PEDINI E GITTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali misure siano allo studio per fronteggiare la crisi in cui vengono oggi a trovarsi le aziende metallurgiche interessate alla lavorazione in semilavorati di rame e leghe di rame.

Tale crisi sembra dovuta, oltre che alle difficoltà di approvvigionamento di rame sul mercato mondiale, anche al fatto che gli ordinativi dell'industria elettrica, soprattutto al nord, sono venuti riducendosi sensibilmente in questi ultimi tempi.

Gli interroganti chiedono pertanto se, perdurando tale situazione, si ritenga opportuno sollecitare anche le industrie di Stato od a partecipazione statale ad approvvigionarsi di trafilati di rame sui mercati regionali prossimi al posto di impiego anche al fine di evitare l'incidenza di inutili spese di trasporto.

(3467, già orale)

RISPOSTA. — Le aziende metallurgiche interessate alla lavorazione del rame e delle leghe di rame, incontrano effettivamente difficoltà, sia per il reperimento, sia per i prezzi della materia prima sui principali mercati mondiali.

Al fine di facilitare l'approvvigionamento del rame, con circolare del 10 febbraio 1966 del Ministero delle finanze, le dogane sono state autorizzate a consentire le importazioni di rame a prescindere dall'esibizione del certificato di origine, data la difficoltà di ottenere detti documenti per alcune provenienze.

Non è stato possibile, invece, accogliere l'altra richiesta avanzata dalla categoria interessata e cioè di consentire l'importazione del rame in barre con la classificazione del prodotto sotto la voce 74.01 della tariffa dei dazi doganali vigenti, relativa al rame greggio ed ai rottami di rame per i quali è prevista la esenzione daziaria, anziché sotto la voce 74.03 propria delle barre per le quali è stabilito un dazio del 10 per cento.

Infatti, ove fosse accolta tale richiesta, si verrebbe ad accordare in via amministrativa una vera e propria esenzione fiscale non prevista da alcuna norma di legge.

Per quanto concerne poi l'approvvigionamento sul mercato nazionale delle industrie a partecipazione statale, va ricordato che nello specifico settore produttivo, cui si riferiscono gli interroganti, opera la società « Delta » del gruppo I.R.I. alla quale le altre società del gruppo normalmente concedono, a parità di condizioni, la preferenza per i loro acquisti. Va al riguardo rilevato che, per i trafilati di rame, la differenza dei costi di trasporto, in connessione con la diversa provenienza, non è tale da assumere un aspetto di rilievo.

Va sottolineato, però, che una parte degli approvvigionamenti del gruppo viene effettuata presso le altre società produttrici nazionali del settore.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PEDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se i suoi uffici siano stati informati che, in comune di Rudiano (Brescia), l'autorità competente ha dovuto pro-

cedere alla chiusura parziale della scuola elementare a causa del cedimento dell'edificio.

L'interrogante chiede se, di fronte all'eccezionalità di tale situazione, il Ministero possa concedere al più presto, al comune di Rudiano, un edificio scolastico prefabbricato in modo da consentire il normale svolgimento dell'insegnamento. (16250)

RISPOSTA. — Il Ministero, per il momento, non ha alcuna possibilità di provvedere alla assegnazione di un edificio prefabbricato al comune di Rudiano in quanto lo stanziamento stabilito con la legge 18 dicembre 1964, n. 1358, è stato interamente impegnato.

Si assicura, comunque, che le necessità scolastiche del predetto comune saranno oggetto della più favorevole considerazione, in sede di futura programmazione, allorché diverranno operanti le nuove provvidenze previste in materia di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave decisione della S.I.P. di sopprimere il posto telefonico pubblico di Castellammare del Golfo (Trapani).

Il provvedimento arrecherebbe danno enorme alle categorie imprenditive e specialmente ai commercianti di quell'importante centro marittimo ed agricolo, ed a tutta la popolazione per cui regna giustificato allarme ed agitazione.

Se ritenga d'intervenire prontamente presso la S.I.P. perché sia mantenuto il telefono pubblico a Castellammare con gli attuali impianti. (16727)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16598, del deputato Cottone, pubblicata a pag. 7675).

PELLICANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di sapere se e quali iniziative abbia in animo di intraprendere per sanare la ingiusta sperequazione che, per effetto dell'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, si è creata nell'ambito del personale docente della scuola elementare in stato di quiescenza.

Come è difatti noto, in conseguenza del predetto provvedimento legislativo, che, in parte, ha derogato alle disposizioni generali sulle pensioni ed anche, sotto alcuni aspetti, alla legge-delega fondamentale sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, sono state estese le provvidenze in esso contemplate, oltre

che al personale collocato a riposo posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 831, e cioè in data 1° ottobre 1961, anche a coloro che sono stati collocati a riposo in data 30 settembre 1961, e cioè un giorno prima della entrata in vigore della legge medesima, mentre se ne è apoditticamente esclusa l'applicabilità in favore del personale già in quiescenza, giuridicamente ed economicamente in posizione analoga a coloro che sono stati collocati a riposo il 30 settembre 1961.

L'interrogante chiede, in particolare, se, in rapporto all'evidente disparità di trattamento e per riguardo alle numerose contestazioni ed aspettative generate dalla controversa normazione, si ritenga di assumere iniziative di Governo che risolvano il complesso problema, ripristinando la chiarezza legislativa in materia ed i principi di giustizia obiettiva. (8995)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16540, del deputato Colasanto, pubblicata a pag. 7674).

PELLICANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alla recente deliberazione dell'« Inail » con la quale si intende includere tra le imprese soggette all'obbligo contributivo per l'assicurazione industriale, anche le aziende agricole che operano per conto terzi o promiscuamente.

L'interrogante desidera conoscere, al riguardo, quale sia il pensiero del ministro competente e se la determinazione dell'« Inail » possa ritenersi conforme all'ordinamento legislativo vigente e appaia opportuna sotto il profilo economico e sociale, anche in rapporto alla discriminazione operata fra imprese della medesima natura e con le stesse sostanziali caratteristiche. (14942)

RISPOSTA. — Notevoli perplessità e divergenze di opinioni sono state manifestate in ordine alla delimitazione della sfera di applicazione della disciplina sull'assicurazione infortuni nell'industria e nell'agricoltura specie per quanto attiene alla interpretazione degli articoli 1, ultimo comma, 205, 206, 207, 208 e 209 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli articoli 2082 e 2135 del codice civile.

L'Istituto infortuni, nella necessità di dare attuazione immediata alla nuova disciplina di legge, si è preoccupato di adottare perciò tempestivamente criteri interpretativi uniformi al fine di rendere possibile l'attuazione dell'assicurazione da parte delle unità operative.

Detti criteri interpretativi sono stati infatti assunti dall'ente con la deliberazione del 29

dicembre 1965, alla quale l'interrogante fa riferimento.

Con detta delibera l'« Inail » ha inteso sostanzialmente adottare una soluzione che, con le cautele imposte dall'incertezza del problema, consenta la preventiva individuazione dei soggetti obbligati all'assicurazione senza far ricorso, per quanto possibile, al criterio di prevalenza delle lavorazioni eseguite per conto terzi nei confronti delle lavorazioni eseguite per conto proprio: criterio il quale è verificabile, di regola, soltanto *a posteriori*.

L'istituto ha, pertanto, ritenuto di considerare la concessione di carburante agevolato per conto terzi quale elemento idoneo a determinare una presunzione circa il carattere delle lavorazioni eseguite.

Come specificato nel testo della delibera, le decisioni di cui sopra sono state adottate in via transitoria e per la durata di un anno. La soluzione cennata, oltre a garantire, come si è detto, la uniforme applicazione della normativa in questione, appare altresì fondata su criteri logici e giuridici che trovano ampia rispondenza nella reale situazione di fatto.

Il Ministro: Bosco.

PELLICANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per la salvaguardia degli interessi dei risparmiatori, a tutt'oggi frustrati dai fatti delittuosi verificatisi in seno alla cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti (Bari) e soprattutto dalla mancanza di un'assicurazione per una sollecita definizione delle indagini amministrative in corso presso tale cooperativa.

La situazione economica è ormai grave, data l'impossibilità di venire in possesso dei propri risparmi da parte dei piccoli operatori economici locali, in considerazione della necessità di effettuare i lavori agricoli da parte dei numerosi coltivatori diretti, oltre che di proseguire nei lavori edili in massima parte sospesi. (15194)

RISPOSTA. — In base alle notizie fornite dalla Banca d'Italia, si fa presente che la cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, a seguito di unanime richiesta del proprio consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, è stata assoggettata in un primo tempo alla procedura di amministrazione straordinaria, disposta con decreto ministeriale del 14 dicembre 1965.

Questa fase della gestione, affidata ad un commissario, ha consentito di riscontrare presso l'azienda una situazione critica, caratteriz-

zata fra l'altro da perdite di notevole entità.

In tale stato di cose, il predetto commissario straordinario, dopo la denuncia all'autorità giudiziaria dei responsabili del dissesto, ha ripetutamente tentato di ottenere bonariamente dai cessati esponenti aziendali la refusione, quanto meno parziale, delle perdite rilevate. Poiché tali trattative non hanno sortito esito positivo, lo stesso commissario — cui nel frattempo è stato conferito l'incarico di procedere alla liquidazione della cassa disposta con decreto ministeriale 16 marzo 1966 — procederà quanto prima alla rituale instaurazione dell'azione di responsabilità contro questi ultimi.

Circa le altre misure da adottare nel diretto interesse dei risparmiatori, si fa presente che, essendo la procedura di liquidazione iniziata solo da poco, non è ancora dato di fornire alcuna anticipazione.

Si assicura, comunque, che i competenti organi non mancheranno, come in precedenti analoghe occasioni, di studiare, predisporre ed attuare quegli interventi che appaiano idonei e possibili, non senza per altro escludere, allo stato, che sacrifici finanziari debbano essere affrontati dai soci della cassa rurale, stante il carattere parafallimentare della procedura di liquidazione coatta.

Il Sottosegretario di Stato: AGRIMI.

PEZZINO E DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato del deplorabile stato in cui sono ridotti, a pochi mesi dalla fine dei lavori, gli edifici del villaggio Sant'Agata di Catania, costruiti dalla cessata gestione I.N.A.-Casa e dalla subentrata « Gescal », e, in particolare se gli risulti che tali edifici (a parte le incongruenze addebitabili alla progettazione: mancanza quasi assoluta di terrazze e balconi, inconcepibile in una regione come la Sicilia e in una zona calda e arida come quella in cui sorge il villaggio; finestre di dimensioni miserande, ecc.), si riscontrano gravi ed evidenti lesioni visibili sin dalla strada, vistose infiltrazioni di umidità che provocano disagio agli inquilini e deturpano le facciate, distacco di grandissima parte degli infissi e altri gravi difetti attribuibili alla colpevole trascuratezza con la quale le opere sono state eseguite dalla maggior parte dei costruttori.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere:

1) se le opere siano state collaudate e da chi e, nel caso affermativo, come mai gli edifici siano stati presi in consegna, quando è evidente che si dovevano costringere i costrut-

tori a consegnare delle vere case e non degli edifici condannati a un rapidissimo decadimento, già in atto;

2) se ritenga, comunque, di dovere disporre una severa inchiesta ministeriale per accertare le responsabilità della situazione e per obbligare chi di dovere a eliminare i guasti già manifesti e a completare come si deve le rifiniture. (3544, già orale).

RISPOSTA. — Gli edifici cui si riferiscono gli interroganti sono stati realizzati, come è noto, dalla ex gestione I.N.A.-Casa. Pertanto la « Gescal » — tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — interpellata al riguardo, ha assicurato che sono stati già adottati appositi provvedimenti per la sistemazione degli alloggi del villaggio Sant'Agata in Caltarda, cantiere n. 17162.

Il consiglio di amministrazione della citata gestione, con delibera 22 aprile 1966, n. 184, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 14.241.000 occorrente per la realizzazione di opere tecnicamente indispensabili per la impermeabilizzazione delle pareti con « purplast » per la ripresa degli intonaci e la tinteggiatura degli interni e per la revisione dei manti di copertura.

Sono parimenti in corso le procedure per provvedere all'appalto ed alla esecuzione delle citate opere di risanamento degli alloggi.

Il Ministro: MANCINI.

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali si sta progettando una modificazione del tracciato previsto per la nuova sede stradale della strada statale n. 223 nel tratto Paganico-Potatine (Grosseto) e per conoscere inoltre se ritenga indispensabile, prima di prendere ogni definitiva decisione e comunque con la massima sollecitudine, di mettere i due progetti esecutivi a confronto al fine di valutare in particolare, per ognuno dei due tracciati, le distanze reali e virtuali, il costo dell'opera e le difficoltà stagionali di comunicazione. (14746)

RISPOSTA. — Per il collegamento rapido fra Siena e Grosseto, con una variante alla strada statale n. 223 di Paganico nel tratto tra Paganico e Potatine, si stanno studiando, dal punto di vista tecnico ed economico, due soluzioni; la prima ha un itinerario che passa per Civitella Marittima e Grappoli, mentre la seconda prevede un tracciato scorrente nelle valli dell'Ombro e del Merse.

Quando saranno definiti gli studi di cui si è fatto cenno, verranno messe a confronto le

due soluzioni, tenendo nel debito conto anche i criteri di valutazione suggeriti dall'interrogante; dopo tale confronto, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'« Anas », si potrà decidere per la soluzione migliore.

Il Ministro: MANCINI.

PIRASTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga necessario intervenire per la sollecita concessione del contributo di lire 160 milioni per la costruzione dell'edificio da destinarsi alla scuola media nel comune di Silanus (Nuoro), richiesto da oltre due anni dall'amministrazione comunale, che è attualmente costretta a pagare un canone annuo di lire 420 mila per l'affitto di un locale privo di riscaldamento e di servizi igienici, disertato nel periodo invernale da numerosissimi alunni che non sono in grado di resistere al freddo. (16050)

RISPOSTA. — La domanda del comune di Silanus sarà tenuta in particolare considerazione allorché diverranno operanti le nuove provvidenze previste in materia di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

PIRASTU. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia ricevuto dalla Regione sarda ed esaminato gli accertamenti concernenti il progetto di prolungamento della pista dell'aeroporto di Elmas e se, come annunciato dal sottosegretario ai trasporti nella seduta della Camera del 6 dicembre 1965, il progetto è stato messo in gara per l'esecuzione dei lavori.

Per sapere se, in considerazione del fatto che la pista di Elmas rischia di essere esclusa dai servizi di linea che l'Alitalia affiderà tra breve agli aerei a reazione e nella eventualità che il progetto non sia stato ancora messo in gara, ritengano necessario intervenire con urgenza per sollecitare l'espletamento della pratica burocratica e ottenere che al più presto siano compiuti i lavori di prolungamento. (16621)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16697, del deputato Isgrò, pubblicata a pag. 7693).

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere, nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti del sindaco di Frigento (Avellino), che ancora

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

non ha provveduto a costituire la commissione di cui all'articolo 11 della legge 12 aprile 1962, n. 167, avente per oggetto l'attuazione dei piani di zona nei comuni terremotati. (16394)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Frigento, nella seduta del 19 maggio 1966, ha provveduto a nominare la commissione di cui all'articolo 11 della legge 12 aprile 1962, n. 167.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per eliminare lo stato di disagio lamentato dai molti operai del comune di Siano (Salerno) che si vedono esclusi dai lavori di costruzione della rete fognante, appaltati dalla ditta Cerimele, la quale procede ad arbitrarie assunzioni senza tener conto della relativa graduatoria dei disoccupati. (16557)

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti è risultato che le assunzioni di manodopera effettuate dall'impresa Cerimele, la quale esegue lavori di costruzione della rete fognante del comune di Siano, sono state effettuate in conformità delle vigenti norme in materia di collocamento.

È risultato, in particolare, che dei 43 lavoratori in forza — di cui 37 del comune di Siano — 22 sono stati assunti con richieste numeriche, 9 con richieste nominative e 10 con passaggi immediati e diretti mentre due invalidi di guerra residenti in Siano risultano avviati dalla rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G.

Il Ministro: BOSCO.

RACCHETTI e BUZZETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, considerata la grave scarsità di professori laureati nella scuola media, ritenga che vi siano motivi sufficienti per conservare l'esame di concorso per l'ammissione alla facoltà di magistero, tanto più che questo esame non sempre è atto a garantire una reale selezione dei migliori diplomati dall'istituto magistrale.

Nel caso che il ministro ritenesse di dover conservare detto esame, gli interroganti chiedono se ravvisi l'opportunità di anticipare la prova di 10 giorni, in modo da mettere le facoltà di magistero in condizioni di iniziare regolarmente le lezioni a metà novembre. (14236)

RISPOSTA. — Le opportune innovazioni alle modalità di accesso alla facoltà di magistero potranno apportarsi, in relazione anche alle

previste modifiche degli ordinamenti scolastici nel settore secondario superiore, nel quadro dei provvedimenti concernenti le istituzioni universitarie, intesi a soddisfare le esigenze di vario ordine inerenti allo sviluppo della scuola. In particolare, la questione posta dagli interroganti potrà opportunamente esaminarsi in sede di determinazione delle modalità di accesso ai vari corsi di laurea, secondo quanto è previsto dal disegno di legge concernente modifiche dell'ordinamento universitario, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'anticipazione della data del concorso di ammissione alla predetta facoltà, fissata al 12 novembre dall'articolo 19 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, si osserva che tale data offre gli opportuni margini di tempo per consentire la partecipazione al concorso da parte dei diplomati della sessione autunnale. D'altra parte, in previsione della predetta organica revisione delle modalità di accesso alle facoltà universitarie, non si riterrebbe opportuno promuovere, ora, un provvedimento di modifica della citata norma regolamentare.

Il Ministro: GUI.

RADI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, considerata l'alta importanza artistica, culturale e turistica del tempio bramantesco della Consolazione di Todi (Perugia) e tenuto conto che presso la soprintendenza ai monumenti e alle gallerie dell'Umbria è pronta un'aggiornata perizia concernente i più urgenti lavori di restauro, intenda disporre, con la massima urgenza, il relativo finanziamento. (12146)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 15761, del deputato Cruciani, pubblicata a pag. 7677).

REALE GIUSEPPE. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali ragioni impediscano all'U.T.I.F. di Novara di effettuare i pagamenti delle indennità commerciali spettanti al personale delle guardie di finanza nella misura di circa 150 unità sin dal maggio 1965; tanto più che i versamenti sono stati già effettuati nei riguardi dell'erario da parte di chi di dovere. (16888)

RISPOSTA. — L'U.T.I.F. di Novara non ha potuto provvedere a suo tempo al pagamento delle indennità di missione ai militari della guardia di finanza per i servizi riguardanti le imposte di fabbricazione a causa dell'insufficienza di fondi sul relativo capitolo 1591 dell'anno finanziario 1965.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

Si fa presente comunque che, essendo stata recentemente concessa, con provvedimento di legge, una integrazione di fondi per il capitolo di spesa anzidetto, sono stati già emessi gli ordini di accreditamento in conto residui a favore dei dirigenti di quegli U.T.I.F., fra cui quello di Novara, per il pagamento ai militari della guardia di finanza interessati dalle somme rimaste insoddisfatte alla fine dell'anno finanziario 1965.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere se sia vero che il rinvio del consiglio comunale di Casandrino (Napoli), fissato per il giorno 19 marzo 1966, fu rinviato, con comunicazione notificata a mezzo di messo comunale, al 25 aprile, a seguito di richiesta scritta di 10 consiglieri comunali; se sia vero, altresì, che la manifestazione della sera del 19 marzo 1966 contro il comune fosse stata già preordinata. (16017)

RISPOSTA. — La seduta del consiglio comunale di Casandrino, già fissata per il giorno 19 marzo 1966, fu rinviata dal sindaco al 25 aprile 1966 a seguito di richiesta scritta di dieci componenti di quel consesso.

Circa la manifestazione inscenata dal pubblico dinanzi alla sede municipale il 19 marzo, a causa del rinvio della seduta del consiglio, non è risultato che si sia trattato di iniziativa preordinata.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

RICCIO. — *Al Ministro del bilancio e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali iniziative di sviluppo e quali infrastrutture industriali siano previste per la zona di sviluppo industriale di Frattamaggiore (Napoli) nel maggiore programma di attrezzamento dell'area industriale del consorzio di Napoli, in considerazione dell'espansione di quella zona e per evitare la tumultuosa e patologica crescita dell'industria. (16786)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la zona di che trattasi, è in fase di avanzata istruttoria il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale.

La competente commissione interministeriale, difatti, secondo dati forniti dal Comitato dei ministri per il mezzogiorno, è in procinto di formulare le proprie osservazioni di merito sul progetto preliminare. Ciò consentirà al consorzio per l'area industriale, di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, di attuare gli interventi infrastrutturali più urgenti.

Tenuto conto del fatto, però, che la determinazione delle infrastrutture specifiche degli agglomerati avrà luogo solo in sede di formulazione del piano regolatore definitivo, ogni valutazione relativa alla zona di Frattamaggiore è per il momento prematura.

Ciò non toglie, comunque, che fin d'ora sia tenuta in particolare evidenza l'esigenza di attuare una regolamentazione degli insediamenti in atto nella zona anzidetta.

Il Ministro del bilancio: PIERACCINI.

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda disporre, e d'urgenza, l'integrazione del contributo ordinario a favore dell'E.C.A. di Napoli o almeno un massiccio contributo straordinario, per evitare che col 30 giugno 1966 cessi tale assistenza. (17024)

RISPOSTA. — Le particolari esigenze assistenziali dell'E.C.A. di Napoli sono state tenute presenti da questo Ministero, al pari di quelle degli E.C.A. degli altri capoluoghi di regione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

In favore dell'E.C.A. di Napoli è stato assegnato un contributo straordinario di lire 90 milioni, nell'aprile 1966, e uno di 50 milioni, nel mese di giugno, in sede di riparto di una integrazione straordinaria di bilancio recentemente disposta a favore di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

RIGHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che alcune centinaia di lavoratori e studenti residenti a Civitavecchia, Ladispoli e Santa Marinella per validi motivi di lavoro si trattengono ogni giorno nella capitale usufruendo — per far ritorno alle loro sedi — del treno Roma-Torino del quale si è costantemente differita in questi ultimi anni la partenza (nel 1961 partiva alle 19 e 18' ed ora alle 20 e 25') — se si intenda accogliere la loro giustificata richiesta affinché venga istituito un treno locale « leggero » (elettromotrice e rimorchio) con partenza attorno alle 19 e 30' atteso che alcuni treni locali con partenza alle 11,38', 12,38', 14,30' e 21,36' registrano un bassissimo numero di utenti tanto che la soppressione di qualcuno di questi non darebbe luogo ad inconvenienti consentendo, anzi, un più economico impiego di materiale rotabile da parte delle ferrovie dello Stato. (16916)

RISPOSTA. — L'istituzione di un nuovo treno in partenza da Roma verso le ore 19,30 per

Civitavecchia comporterebbe per l'azienda ferroviaria gravosi oneri d'esercizio che non sarebbero giustificati da una adeguata acquisizione di traffico, in quanto sul treno stesso si riverserebbero i viaggiatori che attualmente utilizzano altre comunicazioni.

D'altra parte, la maggiore utilizzazione dei treni in circolazione sulla linea che si verifica durante il periodo estivo non consente di prendere ora in considerazione la proposta di sopprimere, a compenso della nuova istituzione, una delle comunicazioni in atto.

La richiesta verrà quindi tenuta in evidenza e sarà attentamente esaminata in occasione dell'entrata in vigore del prossimo orario invernale, sempreché la camera di commercio di Roma, ente qualificato a rappresentare le esigenze della zona, indichi altro treno, ritenuto meno utile, da sopprimere a compenso.

Il Ministro: SCALFARO.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere come l'ispettorato lotto intenda provvedere all'assorbimento in servizio di aiuto ricevitori di un congruo numero di partecipanti all'ultimo concorso per 2.355 posti e che risultano idonei fuori graduatoria.

Rileva in proposito l'opportunità di un provvedimento diretto a consentire che l'assunzione dei suddetti elementi possa avvenire nel più breve tempo, favorendo così lavoratori che da anni prestano già servizio nell'interesse dello Stato. (16798)

RISPOSTA. — La legge 4 febbraio 1958, n. 40, recante modifiche alla legge sul lotto in materia di personale ed in base alla quale fu bandito il concorso a n. 2.355 posti di aiuto ricevitori all'ultimo comma dell'articolo 5, conferiva facoltà all'amministrazione di nominare aiuto ricevitori per rinuncia dei vincitori del concorso stesso o per posti resi vacanti, i candidati dichiarati idonei, non oltre però il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Premesso che entro il termine anzidetto, scaduto il 23 luglio 1963, si è provveduto alla nomina dei primi 400 idonei del concorso, stanti le continue, giustificate richieste di personale da parte di alcune intendenze di finanza, è stato predisposto dal Ministero delle finanze, per proporre l'ulteriore corso, lo schema di un disegno di legge concernente la riapertura del detto termine, per ripristinare la facoltà di cui al richiamato articolo 5 della legge 4 febbraio 1958, n. 40.

Il Ministro: PRETI.

SAVOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se data la rilevante importanza dei problemi artistici e panoramici e il grande patrimonio d'arte, di storia e di paesaggio che Brescia ha la fortuna di possedere, ritenga ormai inammissibile che l'attività edilizia della città e della provincia (circa un milione di abitanti, su un territorio particolarmente vasto e dai collegamenti difficoltosi) sia controllata da due soli funzionari, che non risiedono a Brescia, lavorano a Milano e abitano altrove.

Se ritenga ormai improcrastinabile e necessario, come del resto è già stato fatto per altre città (Parma, Piacenza, Sassari, ecc.), istituire anche in Brescia un ufficio distaccato dalla sovrintendenza ai monumenti di Milano, che attualmente riunisce sotto la sua competenza ben sette province lombarde e che è pertanto nella impossibilità di agire tempestivamente sia per le concessioni delle autorizzazioni sia per la prevenzione e la eliminazione degli abusi.

Si fa presente che la necessità della istituzione di un ufficio permanente per la provincia di Brescia è sentita particolarmente dagli amministratori e dai singoli interessati e sicuramente consentirebbe l'espletamento di una attività meglio organizzata e più vicina al processo di sviluppo che il territorio bresciano sta attraversando. (13940)

RISPOSTA. — Gli opportuni provvedimenti per l'istituzione di uffici distaccati delle sovrintendenze, alle quali sono rivolte varie istanze locali, potranno adottarsi organicamente nel quadro del previsto potenziamento del settore delle antichità e belle arti, i cui problemi — com'è noto — sono stati oggetto di studio da parte della commissione d'indagine prevista dalla legge 26 aprile 1964, n. 310.

Per quanto concerne l'istituzione in Brescia di un ufficio distaccato della sovrintendenza ai monumenti della Lombardia, si assicura che le particolari esigenze della tutela monumentale e paesistica della predetta città e della sua provincia sono tenute dal Ministero nella più attenta considerazione, anche in relazione alla possibilità, attualmente allo studio, di attuare gli interventi che siano consentiti dalle disponibilità di mezzi di vario ordine occorrenti all'istituzione di uffici periferici distaccati.

Il Ministro: GUI.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare il lavoro

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

alle insegnanti di economia domestica e di lavori femminili, i cui posti di lavoro — in seguito alla riforma della scuola media — sono stati ridotti o addirittura soppressi.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se e come sia venuto incontro alle esigenze delle insegnanti abilitate, le quali — come tali — avevano già una prospettiva di lavoro sicuro; e quali provvedimenti intenda adottare a favore delle alunne degli istituti tecnici femminili, le quali, diplomandosi, non trovano più possibilità di lavoro. (8588)

RISPOSTA. — Le insegnanti abilitate di economia domestica ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 26 ottobre 1965 concernente gli incarichi e supplenze sono incluse nelle graduatorie delle abilitate aspiranti all'insegnamento di applicazioni tecniche femminili.

L'amministrazione per venire incontro alle particolari esigenze delle insegnanti di economia domestica con nomina triennale e per rendere possibile una ulteriore disponibilità di ore a favore degli insegnanti non di ruolo delle materie cosiddette sacrificate, ha disposto, con telegramma del 1° dicembre 1965, n. 19059, che, limitatamente all'anno scolastico 1966-1967, agli insegnanti con incarico triennale di applicazioni tecniche in servizio in scuole dove vi siano professori di ruolo della medesima disciplina, già utilizzati nel decorso anno scolastico, siano affidate le ore di insegnamento disponibili fino alla concorrenza dell'orario di cattedra.

Gli insegnanti di ruolo, in base a tale telegramma, sono stati utilizzati per le rimanenti ore, restando a disposizione dei presidi per altre attività attinenti all'azione educativa della scuola.

Con successivo telegramma del 4 dicembre 1965 si è precisato che le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei riguardi degli insegnanti incaricati con nomina triennale decorrente dall'anno scolastico 1963-64 rimasti privi di posto nello scorso anno scolastico 1964-65, a seguito dell'assegnazione di insegnanti tecnico-pratici di ruolo o nominati in posti della carriera di concetto o esecutiva ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122.

Ai predetti insegnanti, limitatamente al corrente anno scolastico 1965-66, possono essere affidate ore di insegnamento di applicazioni tecniche disponibili fino alla concorrenza dell'orario di cattedra presso le scuole dove erano in servizio nell'anno scolastico 1963-64.

Coloro che non abbiano trovato impiego nell'insegnamento hanno potuto, inoltre, fruire delle disposizioni di cui alla legge 3 no-

vembre 1964, n. 1122, sempre che siano in possesso dei prescritti requisiti, ottenendo in conseguenza di essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica.

Per quanto riguarda la possibilità d'impiego per le diplomate dell'istituto tecnico femminile, si fa rilevare che il titolo di studio conseguito dalle interessate conserva in ogni caso il suo valore di titolo di studio di istruzione media di secondo grado e le nuove specializzazioni recentemente istituite presso gli istituti del settore (corsi per economediste e per dirigenti di comunità) non mancheranno di offrire nuove qualificazioni professionali e occasioni di lavoro alle diplomate degli istituti stessi.

Il Ministro: GUI.

SCIONTI, MATARRESE E ASSENNATO.

— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i programmi, i relativi finanziamenti e lo stato dei lavori in ordine ai porti pugliesi con particolare riferimento a Bari, Taranto, Brindisi, Barletta, Monopoli, Molfetta, Manfredonia, Gallipoli, Mola, Giovinazzo. (12369)

RISPOSTA. — Nell'esercizio finanziario 1966-1967 sono stati previsti, nel programma di opere da realizzare con i fondi di bilancio di questo Ministero, lavori da eseguire nei porti pugliesi per complessive lire 600 milioni, di cui 280 milioni per lavori di ordinaria manutenzione e pulizia degli specchi d'acqua e lire 320 milioni per lavori di straordinaria manutenzione.

In particolare sono stati previsti gli interventi segnati a fianco dei sottoindicati porti:

1) Porto di Bari:

Riparazione dei danni prodotti da mareggiate alle opere foranee	L. 95.000.000
Lavori di ripristino capannoni ostruzioni retali e forniture parabordi	» 20.000.000
Lavori di ampliamento e sistemazione fabbricati demaniali marittimi (dogana, capitaneria di porto)	» 20.000.000
Lavori di ordinaria manutenzione e pulizia specchi di acqua	» 83.000.000
Lavori di escavazione per mantenimento fondali	» 3.200.000
Per complessive	<u>L. 221.200.000</u>

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

Le perizie relative ai predetti interventi sono state in gran parte approvate ed i relativi provvedimenti formali sono in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Sono inoltre previsti per il porto di Bari, a carico dei fondi (lire 75 miliardi) stanziati con legge 27 ottobre 1965, n. 1200, lavori per complessivi lire 1.100.000.000, di cui 200 milioni per rifiorimento scogliera del molo foraneo, da eseguire negli esercizi 1965-67, e lire 900 milioni per la sistemazione dell'avamposto ed il prolungamento del molo foraneo, da realizzare nel 1968.

Attualmente sono in corso di esecuzione lavori per complessive lire 142 milioni, finanziati a carico dei fondi del decorso esercizio, riguardanti la sistemazione di edifici demaniali marittimi, la riparazione di danni causati da mareggiate, nonché la riparazione di attrezzature portuali e di opere foranee.

2) Porto di Brindisi:

Lavori di sistemazione della sede della capitaneria di porto ed alloggio fanalisti L. 8.600.000

Lavori di riparazione e illuminazione banchine » 13.440.000

Lavori di ordinaria manutenzione e pulizia specchi di acqua » 41.833.000

Lavori di riparazione montacarichi » 1.000.000

Lavori di escavazione per mantenimento fondali » 4.750.000

Per complessive L. 69.623.000

Le relative perizie sono state già approvate ed è in via di espletamento la procedura per l'appalto dei lavori.

Sono altresì in corso di esecuzione lavori per complessive lire 80 milioni, finanziati con i fondi del decorso esercizio, riguardanti la riparazione della banchina Montecatini, la illuminazione della banchina Punto Franco, la costruzione della banchina prospiciente il monumento Marinaio d'Italia.

3) Porto di Taranto:

Lavori di riparazione della scogliera di contenimento del terrapieno del porto L. 14.800.000

Lavori di costruzione impianto elettrico per l'illuminazione delle banchine » 20.000.000

Lavori di riparazione di edifici demaniali marittimi (capitaneria di porto - guardia di finanza) » 11.500.000

Lavori di ordinaria manutenzione e pulizia specchi di acqua L. 28.730.000

Lavori di escavazione per mantenimento fondali » 6.400.000

Per complessive L. 81.43.0000

Le relative perizie in parte sono in via di elaborazione, mentre per le rimanenti, già approvate, i relativi lavori sono in corso di appalto.

Attualmente sono in corso lavori per complessive lire 55.850.000, riguardanti la recinzione del porto mercantile e la sistemazione della Meda ubicata alla testata della diga Tarantola.

4) Porto di Barletta:

Lavori di sistemazione di edifici demaniali L. 6.000.000

Lavori di ordinaria manutenzione opere portuali e pulizia specchi d'acqua » 16.500.000

Lavori di escavazione per mantenimento fondali » 12.000.000

Per complessive L. 34.500.000

Le relative perizie sono in via di elaborazione e si prevede che quanto prima potranno essere approvate per dar corso all'aggiudicazione dei lavori.

Attualmente sono in via di esecuzione lavori per complessive lire 35.800.000, finanziati nel decorso esercizio, riguardanti la sistemazione del piazzale operativo del porto e la installazione di una stadera per i servizi doganali.

5) Porto di Monopoli:

Lavori di ordinaria manutenzione e pulizia specchi di acqua L. 18.560.000

Lavori di riparazione del molo di Tramontana » 20.000.000

Lavori di escavazione straordinaria per approfondimento fondali » 10.000.000

Lavori di escavazione ordinaria per mantenimento fondali » 2.100.000

Per complessive L. 50.660.000

Le relative perizie sono state in gran parte approvate ed è in via di espletamento la procedura per l'appalto dei lavori.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

6) Porto di Molfetta:

Lavori di ordinaria manutenzione e pulizia specchi di acqua	L.	9.170.000
Lavori di edilizia demaniale	»	5.000.000
Lavori di escavazione ordinaria per mantenimento fondali	»	2.400.000
Per complessive	L.	<u>16.570.000</u>

Le relative perizie sono in corso di elaborazione e si prevede che quanto prima potranno essere approvate.

7) Porto di Manfredonia:

Lavori di riparazione opere foranee	L.	12.000.000
Lavori di ordinaria manutenzione e pulizia specchi di acqua	»	19.227.000
Lavori di sistemazione edifici capitaneria di porto e caserma marinai	»	7.700.000
Lavori di escavazione per mantenimento fondali	»	2.500.000
Per complessive	L.	<u>41.427.000</u>

Le relative perizie sono state in gran parte approvate ed è in corso di espletamento l'appalto dei lavori.

8) Porto di Gallipoli:

Lavori di ripristino della scogliera del molo foraneo . .	L.	20.000.000
Lavori di ampliamento e sistemazione impianti elettrici .	»	20.000.000
Lavori di ordinaria manutenzione e pulizia degli specchi d'acqua	»	11.884.000
Per complessive	L.	<u>51.884.000</u>

Le relative perizie sono state già approvate ed è in corso l'appalto dei lavori.

9) Porto di Mola di Bari:

Lavori di ordinaria manutenzione	L.	6.400.000
Lavori di escavazione per mantenimento fondali	»	4.300.000
Per complessive	L.	<u>10.700.000</u>

Le perizie afferenti ai lavori di ordinaria manutenzione sono state già approvate ed è in corso l'appalto relativo.

10) Porto di Giovinazzo:

Detto scalo non è classificato tra i porti marittimi nazionali, non avendo i requisiti previsti dal testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per cui i lavori vengono eseguiti a cura del comune interessato, il quale può avvalersi dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il comune di Giovinazzo ha ottenuto da parte di questo Ministero la promessa di contributo di cui alla citata legge sulla spesa di lire 300 milioni necessaria per la ricostruzione del porto.

Il relativo progetto, già esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 19 maggio 1965, è stato restituito per essere rielaborato.

Il Ministro: MANCINI.

SERVADEI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano necessario adeguare i vitalizi « Inadel » agli ex dipendenti locali che non hanno potuto percepire regolari pensioni.

L'interrogante fa presente lo stato di estremo disagio della categoria il cui trattamento continua ad aggirarsi sulle 5-10 mila lire mensili, ed il cui miglioramento economico può essere sopportato — con l'adozione di opportune misure perequative — dall'attuale bilancio. (5913)

RISPOSTA. — La misura degli assegni vitalizi, spettanti ai dipendenti degli enti locali cessati dal servizio senza diritto a pensione, è stabilita dall'articolo 12 della legge 13 marzo 1950, n. 120, in ragione di « un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato ».

Tuttavia, l'« Inadel », già con deliberazione del 16 dicembre 1960, n. 165, adottò a decorrere dal 1° gennaio 1961, più favorevoli criteri di liquidazione, in virtù dei quali l'assegno vitalizio diretto risultò composto da una rendita costante di lire 69 mila e da una rendita variabile pari a tante volte l'1,75 per cento dell'ultima retribuzione quanti sono gli anni di servizio utile; nell'occasione furono altresì riliquidati, con opportuni adeguamenti, gli assegni vitalizi concessi anteriormente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

SERVADEI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere come intenda sollecitare la definizione dei rapporti fra gli ex assicurati ed i creditori della società Mediterranea, e la società stessa.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

L'interrogante fa presente la situazione drammatica nella quale sono venute a trovarsi, non per loro imprevidenza, decine di migliaia di cittadini ed operatori economici per i quali l'attuale situazione è causa di mortificante incertezza mentre perdurano gli atti esecutivi sui loro stessi strumenti di lavoro. (17051)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha sempre promosso ogni possibile azione per accelerare le conclusioni delle operazioni liquidatorie. Queste, per altro, sono svolte dalla gestione liquidatoria con ogni premura compatibilmente alle difficoltà derivanti dalla complessità della procedura e dalla natura dell'attività assicurativa.

Lo stato passivo della liquidazione può dirsi in fase di completamento, per quanto onerosi e molteplici siano stati e siano gli adempimenti e le questioni affrontate, anche se si deve tener conto degli ostacoli che si frappongono alla soluzione di taluni problemi, e salvo impreviste difficoltà che potessero ancora manifestarsi. Solo nel settore della « R.C. auto », ad esempio, si è dovuto procedere all'esame di n. 17.586 sinistri insinuati oltre a quelli non insinuati per 71 mila sinistri circa.

Circa la situazione in cui versano gli ex assicurati, questo Ministero ha sempre considerato ogni possibilità di venire loro incontro anche se difficoltà procedurali, che ora sembrano in via di risoluzione, ritardano la loro attuazione concreta.

Comunque la raccolta dei fondi offerti dal mercato assicurativo può dirsi quasi ultimata in quanto all'associazione fra le imprese di assicurazione, che provvede alla raccolta, è pervenuta la quasi totalità delle somme relative.

Per la distribuzione di detti fondi, tenuto conto del loro carattere assistenziale, sono in corso contatti con il Ministero dell'interno per l'esame e la risoluzione dei problemi che la distribuzione comporta.

Nel disegno di legge che introduce l'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile dei veicoli a motore, sono poi previsti interventi per il pagamento integrale degli indennizzi non percepiti agli ex assicurati della Mediterranea. Detto disegno di legge è stato già diramato per i pareri di competenza alle amministrazioni interessate.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SGARLATA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo

stato delle trattative esistenti tra la S.I.P. e il comune di Siracusa, in merito al problema relativo al servizio telefonico della contrada Isola e delle altre località del comune. (15393)

RISPOSTA. — A suo tempo venne inoltrata a questo Ministero domanda per il collegamento telefonico, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, delle località di Piemirium, Sacramento, Armenia, Fanusa, Terraiuzza, Milocca ed Isola e degli stabilimenti balneari Arenella e Sayonara che fanno parte del comune di Siracusa.

Delle predette località, solo quella di Isola si trova nelle condizioni previste dalla legge sopra indicata per ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato, mentre le rimanenti non possono fruire di tale beneficio, stante che ciascuna di esse ha una popolazione stabilmente residente, calcolata entro un perimetro del diametro non superiore a due chilometri, notevolmente inferiore al minimo prescritto dalla legge n. 1215, di 200 unità.

Si comunica infine che il locale offerto dal comune di Siracusa per installare il posto telefonico pubblico nella suddetta contrada Isoia è stato giudicato idoneo dai tecnici della società telefonica concessionaria S.I.P. e pertanto la società stessa ha dato assicurazione che i lavori relativi al collegamento in questione saranno realizzati con ogni sollecitudine, non appena da parte del comune di Siracusa si sarà provveduto a definire la relativa pratica amministrativa.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

SILVESTRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se corrisponda al vero la notizia che l'azienda di Stato per i servizi telefonici abbia allo studio la cessione alla S.I.P. degli autocommutatori intercompartimentali e tutto il traffico misto. L'interrogante fa presente che detto traffico costituisce la parte più rilevante delle entrate dell'azienda di Stato la quale, qualora venisse attuato un tale indirizzo, verrebbe svuotata di un servizio di delicata e vitale importanza. In particolare l'interrogante desidera conoscere se ci siano trattative in corso con la S.I.P. in merito all'ufficio interurbano di Padova, al quale la A.S.S.T. ha dato compiti di centro di compartimento pur continuando per legge a considerarlo centro di distretto. (16799)

RISPOSTA. — Lo studio che l'azienda di Stato per i servizi telefonici sta conducendo con la società telefonica concessionaria S.I.P. è unicamente inteso a realizzare, su scala nazionale,

la teleselezione da utente; ogni altra notizia o supposizione è destituita di qualsiasi fondamento.

Per quanto concerne il distretto di Padova si fa presente che, come per i distretti di Messina e Livorno, nonostante le limitazioni previste nell'articolo 8, quinto comma, della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 con la società Telve (« Resta tuttavia di pertinenza esclusiva dell'amministrazione, salvo riesame al termine di entrata in vigore del piano regolatore telefonico, il traffico tra il settore di Padova e località di altra zona di concessione »), l'azienda di Stato per i servizi telefonici ha potuto, nella nuova convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 con l'anzidetta società S.I.P., conservare la pertinenza esclusiva del traffico.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

SIMONACCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga di compiere un atto di giustizia nei confronti degli ex incaricati temporanei del servizio di collocamento disponendo, come già per il periodo successivo al 1° settembre 1952, il versamento dei contributi I.N.P.S. per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia relativi al periodo decorrente dall'assunzione in servizio e fino alla citata data del 1° settembre 1952.

L'accoglimento della richiesta apparirebbe non soltanto come un atto di giustizia nei confronti di una categoria che ha svolto le proprie mansioni con alto senso del dovere e con grande abnegazione, ma anche un riconoscimento delle funzioni di pubblica utilità che la stessa ha svolto in situazioni spesso difficili e con compensi veramente irrisori.

Inoltre non sembra nemmeno socialmente giusto che i lavoratori che hanno prestato la loro opera nell'interesse dello Stato siano privati del diritto di ottenere una pensione adeguata agli effettivi anni di servizio. (46661)

RISPOSTA. — La copertura assicurativa dei periodi antecedenti al 1° settembre 1952 in favore degli incaricati temporanei del collocamento, i quali non hanno goduto dei benefici di cui alle leggi 16 maggio 1956, n. 562 e 21 dicembre 1961, n. 1336 (sia perché non inquadrati nei ruoli, sia perché cessati nel frattempo dall'incarico, sia perché, anche se inquadrati nei ruoli, non hanno chiesto tali benefici), non può essere disposta in via amministrativa, ma solo per effetto di espressa disposizione di legge, analogamente a quanto avvenne nel 1952 con la legge n. 1015 dello stesso anno.

Spiace pertanto di non poter aderire alla richiesta dell'interrogante.

Il Ministro: BOSCO.

SORGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali ulteriori provvedimenti intenda adottare per la piena utilizzazione degli insegnanti delle cosiddette materie sacrificate.

In particolare chiede di conoscere in quale considerazione il competente Ministero intenda tenere le varie proposte avanzate quali:

a) obbligatorietà dell'insegnamento delle applicazioni tecniche nella II e III classe della scuola media;

b) istituzione di un cattedra di applicazioni tecniche ogni due corsi con un orario che preveda 14 ore di insegnamento e 4 ore di preparazione;

c) formazione di classi miste non abbinate;

d) formazione delle classi non vincolate al numero degli alunni, in analogia a quanto avviene per le altre materie facoltative;

e) istituzione di ruoli soprannumerari per gli insegnanti comunque in servizio al 30 settembre 1965;

f) reimpiego provvisorio negli uffici dei patronati scolastici o negli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione quali i provveditorati, i consorzi per l'istruzione tecnica, ecc.;

g) scissione della cattedra di matematica ed osservazioni scientifiche ed assegnazione di quest'ultima materia alle insegnanti di economia domestica. (14495)

RISPOSTA. — La situazione degli insegnanti delle cessate scuole di avviamento di materie non previste nel piano degli studi della scuola media è oggetto di cura assidua da parte dell'amministrazione, la quale ha adottato o ha promosso l'adozione di numerosi provvedimenti in favore di tali categorie.

Per ciò che riguarda le specifiche proposte formulate dall'interrogante, si fa osservare che la trasformazione dell'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media da facoltativo in obbligatorio, già discussa in occasione del recente convegno di studio sui problemi della suddetta scuola, sarà oggetto di apposita trattazione da parte di una competente commissione, che è stata di recente costituita per l'esame dei problemi relativi alle materie facoltative.

Quanto alla riduzione del numero dei corsi necessari per costituire una cattedra di applicazioni tecniche, sono attualmente all'esame

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1966

del Parlamento due proposte di legge, miranti a ridurre tale numero da quattro a tre o a due corsi.

Alla soluzione delle due suaccennate questioni è connessa quella relativa alla proposta di formare classi miste allineate ai fini dell'insegnamento di che trattasi: è evidente, d'altra parte, che non si può consentire la nomina di insegnanti per classi eccessivamente esigue, quali si determinano in molti casi, in seguito alla mancata scelta, da parte di alunni delle seconde e terze classi, della materia in questione.

Quanto all'istituzione di ruoli soprannumerari, qualora ciò significhi una indiscriminata immissione in ruolo di insegnanti che alla data del 30 settembre 1965 ne erano fuori, si darebbe luogo ad una ingiustificata situazione di favore per la categoria in questione, nei confronti delle altre categorie di insegnanti, oltre a determinare un aggravio difficilmente sostenibile per l'erario.

Per ciò che riguarda il reimpiego provvisorio delle insegnanti non di ruolo di che trattasi, in posti delle carriere amministrative dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, si fa presente che in tal senso è operante la legge 3 novembre 1964, n. 1122, che ha consentito finora di evitare il licenziamento per tutti gli insegnanti in possesso di quel minimo di anzianità di servizio e di qualificazione professionale cui detta legge fa riferimento.

Infine, si fa presente che l'insegnamento delle osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media deve essere impartito da personale in possesso di titolo di studio di livello universitario.

Il Ministro: GUI.

SPADOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano all'emanazione del decreto che prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per trasporti ferroviari sul territorio di competenza della Cassa per il mezzogiorno. (16739)

RISPOSTA. — *L'iter* procedurale dei provvedimenti tariffari a favore del Mezzogiorno ha richiesto approfonditi studi per la valutazione sia dei riflessi finanziari, sia delle possibilità di incentivazione nei vari settori produttivi in rapporto a quella di eventuali diversi interventi (finanziamenti, ecc.) della Cassa per il mezzogiorno.

Sull'argomento hanno dovuto, inoltre, essere interessate la commissione della Comunità economica europea e l'Alta Autorità della C.E.C.A. per la necessaria autorizzazione

preventiva all'adozione delle tariffe in esame, in base a quanto previsto dai trattati di Roma e di Parigi.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

SPONZIELLO E ROBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare o disporre a seguito della riduzione di circa due miliardi operata dalla commissione centrale della finanza locale sui fondi stanziati nei capitoli di bilancio riguardanti la indennità accessoria ed il lavoro straordinario per il personale dipendente dall'amministrazione comunale e da quella provinciale di Taranto.

La suddetta riduzione ha già determinato uno stato di agitazione da parte delle categorie interessate, per il fondato timore che si vogliano dal personale ripetere le somme già riscosse durante il 1965 e che l'indennità accessoria, percepita da oltre quindici anni, venga per l'avvenire soppressa. (15200)

RISPOSTA. — L'indennità accessoria fu consentita con circolare del 3 giugno 1949, numero 16100-A. 13, da questo Ministero al fine di venire incontro alle esigenze dei dipendenti degli enti locali in un momento in cui il loro trattamento economico era meno favorevole di quello degli impiegati civili dello Stato.

Venne avvertito tuttavia che l'indennità stessa, da intendersi come emolumento non continuativo né pensionabile, avrebbe potuto essere concessa solo dagli enti in grado di assumere, a carico del proprio bilancio, il relativo onere.

Migliorata la predetta situazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 23 dicembre 1954, che ha posto il principio dell'equiparazione del trattamento economico dei dipendenti degli enti locali con quello degli impiegati civili dello Stato e dei nuovi provvedimenti sul primo conglobamento degli assegni al personale statale, esteso a quello degli enti locali, si ritenne che fossero venute meno le ragioni che avevano consigliato la predetta concessione.

Per evitare, però, una improvvisa soppressione dell'emolumento sembrò preferibile prevederne il graduale riassorbimento.

Intervenute, nel 1962, varie disposizioni legislative che hanno disposto la concessione, per singole categorie di dipendenti statali (il cosiddetto personale « non sganciato »), di un assegno mensile pari a lire 70 per punto di coefficiente, questo Ministero consentì la estensione dell'assegno stesso al personale degli

enti locali, secondo le condizioni stabilite per i dipendenti statali e, cioè, ai soli dipendenti che non percepissero altri emolumenti, ovvero, con soppressione o riassorbimento — fino a concorrenza — di tali emolumenti, compresa l'indennità accessoria.

In armonia con tali criteri, la commissione centrale per la finanza locale stabiliva che la cosiddetta indennità accessoria non avrebbe dovuto essere più corrisposta, sin dal momento della concessione dell'assegno mensile, non essendo possibile prescindere dal sistema applicativo del beneficio, tassativamente fissato dalla legge per i dipendenti statali, in confronto ai quali, per altro, i dipendenti degli enti locali godono, in genere, di un trattamento retributivo più vantaggioso.

Poiché molti enti hanno successivamente controdedotto ai provvedimenti di eliminazione dei fondi stanziati in bilancio per l'indennità accessoria — alcuni di essi rappresentando anche che l'indennità stessa era già stata materialmente erogata nel 1965, in pendenza dell'approvazione del bilancio — la commissione, per venire incontro al personale, e anche per evitare il recupero delle somme erogate, è addivenuta, nella seduta del 2 febbraio 1966, all'adozione di un nuovo criterio, in linea generale, inteso a dare un graduale inizio alla soppressione della suddetta indennità, a partire dagli esercizi 1965-1966, in coincidenza col conglobamento totale delle retribuzioni, e perciò a partire dagli esercizi 1965-1966.

Di conseguenza, la commissione ha stabilito che per il 1965 la indennità ammessa nell'anno precedente verrà ridotta nella misura del 10 per cento, e quindi iscritta in bilancio nell'importo del 90 per cento.

Per il 1966, la misura dell'indennità non dovrà superare il 50 per cento di quella autorizzata nel 1964; dall'esercizio 1967 in poi sarà completamente soppressa.

In conformità a tale criterio generale, la commissione centrale per la finanza locale ha consentito, in seguito alle controdeduzioni presentate dal comune di Taranto, la corrispondenza — sia pure in misura gradualmente ridotta — dell'indennità accessoria al personale dell'ente.

L'equità della decisione adottata appare tanto più evidente ove si consideri che il bilancio del comune di Taranto, nel quinquennio 1961-1965, ha registrato un progressivo aumento del disavanzo — da lire 2.295.056.484 a lire 6.990.777.593, nonostante le notevoli riduzioni apportate dagli organi di controllo. La spesa per il personale incide sulle entrate ef-

fettive ordinarie nella misura di circa l'80 per cento.

Per quanto concerne la concessione dell'indennità accessoria al personale dell'amministrazione provinciale, si fa presente che la questione sarà quanto prima esaminata, in relazione a un ricorso gerarchico prodotto dalla stessa amministrazione avverso la decisione con cui la giunta provinciale amministrativa ha apportato talune riduzioni al bilancio dell'ente per il 1965 eliminando, tra l'altro, lo stanziamento relativo alla indennità.

Si precisa, infine, che la commissione centrale per la finanza locale ha ridotto da lire 75 milioni a lire 70 milioni lo stanziamento per il lavoro straordinario, iscritto nel bilancio del comune di Taranto, non sussistendo alcuna ragione che potesse giustificare l'aumento di tale voce rispetto al 1964.

Nessuna riduzione è stata apportata dalla giunta provinciale amministrativa all'apposito stanziamento del bilancio dell'amministrazione provinciale.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

TEMPIA VALENTA. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave danno che viene continuamente arrecato alla strada statale numero 230 (dai pressi del comune di Masazza fino all'incrocio con la statale n. 232) dal transito dei carri armati cingolati e che, a causa delle condizioni in cui viene ridotta la strada, la circolazione su questa importante arteria diviene molto pericolosa.

Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per impedire il continuo ripetersi di questo stato di cose e per sapere se si ritenga di disporre che il transito dei carri armati sulle strade pubbliche, quando non è possibile evitarlo, avvenga almeno su carrelli a ruote pneumatiche. (14633)

RISPOSTA. — Il tronco rotabile di circa 5 chilometri cui si riferisce l'interrogante viene utilizzato, in luogo di altri tronchi stradali di maggiore estensione e con più elevati indici di traffico, da mezzi corazzati dislocati nella zona per raggiungere, in cicli periodici, un'area addestrativa appositamente attrezzata.

Le caratteristiche delle rotabili della zona non consentono di effettuare, come richiesto, il trasporto dei carri su carrelli a ruote pneumatiche sia perché l'incremento dei valori ponderali rispetto ai mezzi su cingoli potrebbe arrecare lesioni permanenti alle strutture delle opere d'arte, anziché la semplice usura del manto stradale, sia perché l'aumento dei va-

lori dimensionali porterebbe maggiori intralci al traffico civile ed eventuali danni alle sovrastrutture stradali, ove esistenti.

Tuttavia, al fine di ridurre, al massimo possibile, gli inconvenienti lamentati, i comandi competenti, oltre ad aver provveduto alla liquidazione degli indennizzi, hanno preso accordi con gli organi civili proprietari delle strade in merito alle rotabili da utilizzare per l'accesso alla citata area addestrativa, predisponendo altresì particolari distaccamenti delle unità in corso di addestramento allo scopo di ridurre al minimo il transito dei mezzi cingolati.

Sono inoltre allo studio alcune soluzioni, quali la costruzione di vasche di lavaggio per i cingoli dei carri e l'asfaltatura dei tronchi terminali degli itinerari di ingresso e di uscita del poligono, mentre per alcune curve soggette a maggior logorio è in progetto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, una corazzatura del fondo stradale.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrispondano al vero le notizie pubblicate su numerosi giornali, secondo cui è programmata la soppressione delle linee ferroviarie Biella-Santhià e Biella-Novara.

Tenuto presente che il biellese è uno dei centri industriali tessili più importanti del M.E.C., appare evidente la gravità di tale decisione sotto il profilo economico e sociale; considerando che il biellese già ora è in forte difficoltà a causa degli inadeguati collegamenti con le grandi linee di comunicazione ed è travagliato dal processo di riorganizzazione dell'industria tessile e dei trasporti urbani con forti ripercussioni sui livelli di occupazione, l'interrogante chiede al ministro se ritenga promuovere adeguate misure per riorganizzare e ammodernare — al fine di potenziarlo — il servizio ferroviario da e per Biella, per superare le denunciate difficoltà di gestione e in particolare per non aggravare la difficile situazione economico e sociale del biellese, ma anzi per contribuire a creare le condizioni favorevoli per un suo rinnovato sviluppo. (17042)

RISPOSTA. — Le linee ferroviarie Santhià-Biella e Biella-Novara sono in effetti comprese tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie interessate dagli studi in corso per un graduale ridimensionamento della rete ferroviaria.

L'orientamento generale di tali studi è quello di limitare la funzione delle linee in que-

stione al solo servizio di trasporto merci, esercitato con il più economico regime dei raccordi, sostituendo il servizio viaggiatori con idonei autoservizi che osserverebbero gli stessi programmi dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Finora, comunque, nessuna decisione è intervenuta per il ridimensionamento dei servizi ferroviari sulle due linee indicate dall'interrogante.

Prima di adottare eventuali provvedimenti, la situazione delle linee stesse dovrà essere sottoposta ad attento ed approfondito esame anche in vista della opportunità di mantenere completamente in esercizio, se del caso, una delle due linee, per conservare l'allacciamento di Biella alla rete stradale anche per il servizio viaggiatori.

Il Ministro: SCALFARO.

TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave abuso perpetrato in Villa San Giovanni (Reggio Calabria) dai locali organi di pubblica sicurezza. Un manifesto della federazione del Movimento sociale italiano di Reggio Calabria, inteso a respingere le temerarie accuse di assassinio rivolte al partito in conseguenza dei fatti della università di Roma, non solo è stato distrutto nel detto comune da incaricati della questura, ma liberi e privati cittadini, intenti a leggerlo, sono stati allontanati e richiesti dei documenti. Uno di essi, e cioè il direttore della sede della banca popolare, cavaliere Grillo, ultrasessantenne, del tutto apolitico, è stato costretto a seguire un agente di pubblica sicurezza al locale commissariato e invitato a fornire le proprie generalità, benché notissime a quei funzionari. Rimandato in malo modo a casa, non gli è stata mossa contestazione alcuna a spiegazione e legittimazione delle imposizioni fattegli. (16608)

RISPOSTA. — Il 6 maggio 1966 la questura di Reggio Calabria segnalava alla procura della Repubblica un manifesto dal titolo *Abbatere gli sciacalli* stampato a cura della federazione provinciale del Movimento sociale italiano.

La procura ne ordinava il sequestro e, pertanto, il 9 maggio, un sottufficiale di pubblica sicurezza del commissariato di Villa San Giovanni, constatato che alcune copie erano state affisse in quel comune, provvedeva alla defissione delle stesse.

In tale circostanza, il signor Grillo Alberto, che aveva cercato di intralciare l'azione del sottufficiale e, benché invitato ad allontanarsi,

aveva persistito nel suo atteggiamento, veniva accompagnato nella sede del locale commissariato e, dopo la identificazione e gli opportuni chiarimenti, subito rilasciato.

Del fatto è stata informata la competente procura della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

VALITUTTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se intendano promuovere un provvedimento di perequazione in favore dei vecchi pensionati della scuola andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge n. 831 del 1961: pensionati per i quali il trattamento di quiescenza è notevolmente inferiore (fino a 40 mila lire mensili!) a quello dei loro colleghi più fortunati andati in pensione dopo tale data. (11781)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 17248, del deputato Colasanto, pubblicata a pag. 7674).

VENTUROLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere le ragioni dell'ingiustificato comportamento di alcuni dirigenti dei seguenti istituti bancari con sede a Bologna: Banca nazionale del lavoro, Credito italiano, Banco di Roma, Banca popolare, Banca cooperativa e Credito italiano (filiale di Rimini).

Nel corso dello sciopero proclamato dai sindacati dei dipendenti dalle aziende di credito nei giorni 7, 30 e 31 dicembre 1965, da parte dei dirigenti delle suddette aziende, veniva svolta opera di vera e propria intimidazione nei confronti dei loro dipendenti, con l'evidente scopo di ostacolare l'esercizio del diritto di sciopero.

La direzione di Bologna del credito italiano ha vietato persino la diffusione delle circolari sindacali, con dispregio delle recenti istru-

zioni diramate dal ministro delle partecipazioni statali, per introdurre nelle aziende sottoposte al suo dicastero idonee misure per la tutela dei diritti sindacali.

L'interrogante, nel denunciare i fatti sopradescritti, chiede quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine a tale stato di cose. (14645)

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite al riguardo è risultato che i dirigenti delle filiali degli istituti bancari, cui fa riferimento l'interrogante, non hanno esercitato, in occasione delle agitazioni sindacali dei giorni 7, 30 e 31 dicembre 1965, alcuna presione nei confronti del personale dipendente al fine di ostacolare l'esercizio del diritto di sciopero.

Per quanto riguarda, in particolare, le filiali di Bologna e di Rimini del Credito italiano, si è accertato che le direzioni delle stesse hanno invitato alcuni esponenti sindacali a desistere dalla distribuzione di manifestini ai dipendenti durante le ore di ufficio.

Le direzioni predette hanno ritenuto di adottare tale comportamento uniformandosi alle disposizioni di cui all'articolo 101 del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 agosto 1964 per il personale impiegatizio e per i commessi delle aziende di credito, che consentono l'affissione nell'apposito albo dei comunicati sindacali, ma non la distribuzione ai singoli impiegati.

D'altra parte, riferisce il Ministero delle partecipazioni statali, il sindacato avrebbe potuto usufruire dell'apposito albo per l'affissione dei manifesti in conformità a quanto previsto dalla circolare 8 giugno 1962 del predetto Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.